



UNIONE EUROPEA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATI

PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO  
CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE

INDUSTRIA

TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

## CONTRATTO DI INVESTIMENTO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI

AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE G.R. n. 49/22 del 28.11.2006 e n. 20/16 del 1.04.2008

**BANDO**

## Sommario

<b>DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>4</b>
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ.....	4
ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI.....	6
ART. 3 - SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ .....	8
ART. 4 - AVVIO.....	11
ART. 5 - SETTORI DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI .....	11
ART. 6 - IL CONTRATTO DI INVESTIMENTO .....	13
<b>(I) - PIANO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI.....</b>	<b>14</b>
ART. 7 - INVESTIMENTI PRODUTTIVI AMMISSIBILI .....	14
ART. 8 - SPESE AMMISSIBILI.....	15
ART. 9 - FORMA E INTENSITÀ DELL'AIUTO.....	19
ART. 10 - CRITERI E PUNTEGGI DI VALUTAZIONE.....	23
<b>(S) - PIANI INTEGRATI DI SERVIZI REALI INTERAZIENDALI E AZIENDALI.....</b>	<b>27</b>
ART. 11 - SERVIZI REALI AMMISSIBILI .....	27
ART. 12 - SPESE AMMISSIBILI.....	28
ART. 13 - FORME E INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE .....	28
ART. 14 - CRITERI DI VALUTAZIONE .....	30
<b>(R) - PIANI DI INNOVAZIONE INTERAZIENDALI E AZIENDALI .....</b>	<b>31</b>
ART. 15 - PROGRAMMI DI RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO .....	31
ART. 16 - SPESE AMMISSIBILI.....	33
ART. 17 - FORMA E INTENSITÀ DELL'AIUTO.....	34
ART. 18 - CRITERI DI VALUTAZIONE .....	37
<b>(F) – PIANI DI FORMAZIONE INTERAZIENDALI E AZIENDALI.....</b>	<b>38</b>
ART. 19 - TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ AMMISSIBILI .....	38
ART. 20 - SPESE AMMISSIBILI.....	40
ART. 21 - FORMA ED INTENSITÀ DELL'AGEVOLAZIONE .....	41
ART. 22 - CRITERI DI VALUTAZIONE .....	43
<b>PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI CONTRATTI DI INVESTIMENTO.....</b>	<b>44</b>
ART. 23 - SOGGETTO RESPONSABILE DEL CONTRATTO DI INVESTIMENTI .....	44
ART. 24 - ITER PROCEDURALE PER LA PRESENTAZIONE, LA VALUTAZIONE E LA SELEZIONE DEI CONTRATTI DI INVESTIMENTI .....	44

ART. 25 -	SOGGETTO ATTUATORE .....	44
ART. 26 -	DOMANDE DI AGEVOLAZIONE PER I CONTRATTI DI INVESTIMENTI.....	44
ART. 27 -	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE .....	48
ART. 28 -	VERIFICA DELL'AMMISSIBILITÀ DEI PIANI DI SVILUPPO INTERAZIENDALI E AZIENDALI COSTITUENTI I PROGRAMMI INTEGRATI DI INVESTIMENTI .....	49
ART. 29 -	ISTRUTTORIA DA PARTE DEL SOGGETTO ATTUATORE DEI PIANI DI SVILUPPO INTERAZIENDALI ED AZIENDALI COSTITUENTI I PROGRAMMI INTEGRATI DI INVESTIMENTI .....	49
ART. 30 -	VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI DEI PIANI SPECIFICI COSTITUENTI IL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE .....	51
ART. 31 -	VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL CONTRATTO DI INVESTIMENTI .....	51
ART. 32 -	FINANZIAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI .....	53
ART. 33 -	APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEI PROGRAMMI INTEGRATI DI INVESTIMENTI .....	53
<b>REALIZZAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO INTERAZIENDALI E AZIENDALI .....</b>		<b>54</b>
ART. 34 -	CONCESSIONI DELLE AGEVOLAZIONI.....	54
ART. 35 -	EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER I PIANI DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI.....	55
ART. 36 -	EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER I PIANI INTEGRATI DI SERVIZI REALI INTERAZIENDALI E AZIENDALI .....	57
ART. 37 -	EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER I PIANI DI INNOVAZIONE AZIENDALI.....	57
ART. 38 -	EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER I PIANI DI FORMAZIONE INTERAZIENDALI E AZIENDALI.....	58
ART. 39 -	MONITORAGGIO E CONTROLLI .....	59
ART. 40 -	REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI .....	59
<b>NORME FINALI.....</b>		<b>61</b>
ART. 41 -	MODULISTICA E INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO.....	61
ART. 42 -	DOTAZIONE FINANZIARIA DEL BANDO .....	61

## DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto e Finalità

Con il presente Bando si dà attuazione alle Direttive previste dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 20/16 del 01.04.2008, ai sensi dell'art. 11, della L.R. n. 7/2005 come modificato dall'art. 25 della L.R. n. 2/2007.

Il Bando, è pubblicato sul sito della Regione Autonoma della Sardegna a far data dal 26 giugno 2008 ed è disponibile presso i seguenti indirizzi:

- [www.regione.sardegna.it/argomenti/programmazione/progettazioneintegrata/bandi/](http://www.regione.sardegna.it/argomenti/programmazione/progettazioneintegrata/bandi/)
- [www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi](http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi)
- [www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/incentivi.html](http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/incentivi.html)

Il Bando, inoltre, è inviato per la pubblicazione in estratto sul B.U.R.A.S. e ne viene, altresì data diffusione tramite pubblicazione di apposito avviso sui principali quotidiani della Sardegna.

Le domande devono essere validate esclusivamente - a pena di ammissibilità - sul sistema informatico predisposto dall'Amministrazione regionale entro la data del 26 settembre 2008. Le domande di agevolazione possono essere compilate sul sistema informativo a partire dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del bando.

1. Il Contratto di Investimento (CI) è uno strumento di incentivazione innovativo finalizzato a sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle filiere esistenti o in via di formazione sul territorio regionale attraverso processi di collaborazione e di integrazione interaziendali (tecnici, organizzativi, produttivi e commerciali). Per filiera tecnologico-produttiva si intende tutta la catena dei procedimenti che devono essere effettuati per passare da una certa quantità di materie prime e/o materiali grezzi ad un prodotto finito, attraverso una sequenza sistematica di attività verticalmente od orizzontalmente correlate fra le imprese ai fini della produzione di un determinato output.

Il Contratto di Investimento deve pertanto perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) completare e potenziare l'integrazione dei sistemi e delle filiere produttive presenti sul territorio con la creazione e/o il consolidamento di specifiche unità di produzione/servizio;
- b) migliorare il livello di cooperazione delle imprese dei sistemi e delle filiere produttive presenti sul territorio attraverso la messa a sistema e la condivisione di specifiche funzioni e servizi aziendali (servizi per la produzione, logistica, commercializzazione, etc.);
- c) sviluppare il livello di cooperazione tra le imprese più competitive e le altre imprese delle filiere produttive presenti nel territorio attraverso la condivisione di standard di qualità dei processi di produzione e dei prodotti/servizi, il potenziamento dei sistemi di sub-fornitura, il trasferimento di specifiche competenze tecniche e organizzative, etc.;
- d) sviluppare la capacità di innovazione delle imprese dei sistemi e delle filiere produttive presenti sul territorio attraverso la realizzazione di progetti comuni di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, la formazione continua delle risorse umane, etc..

2. Il Contratto di Investimento deve essere presentato da un gruppo di imprese dello stesso settore/comparto ovvero di settori/comparti differenti ma che abbiano relazioni di cooperazione.

3. I Contratti di Investimento **devono** essere articolati in un Piano di Sviluppo Interaziendale ed, eventualmente, in uno o più Piani di Sviluppo Aziendali.

A. Il **Piano di Sviluppo Interaziendale** è proposto da soggetti consortili costituiti da un gruppo di imprese dello stesso settore/comparto ovvero di settori/comparti differenti. Prevede le modalità di:

- condivisione di specifiche funzioni e servizi aziendali, anche attraverso la creazione di Centri Servizi comuni, costituiti direttamente dalle imprese, e da realizzare attraverso un **Piano di Investimento Produttivo Interaziendale**. Le tipologie di investimento devono riguardare prioritariamente la realizzazione ovvero l'ampliamento, la diversificazione con prodotti nuovi aggiuntivi o con il cambiamento del processo produttivo complessivo, l'acquisizione nell'ambito di cessione di aziende

esistenti di :

- infrastrutture e servizi per la localizzazione delle imprese, incluso il ripristino di facilities primarie e secondarie comuni;
  - incubatori di impresa, centri e sportelli di promozione aziendale, strutture per il trasferimento e l'innovazione tecnologica;
  - piattaforme logistiche integrate per le materie prime e i prodotti (magazzini, sistemi di movimentazione e di confezionamento, etc.);
  - sistemi ed impianti comuni di depurazione e smaltimento ecologico dei residui delle lavorazioni, inclusi i sistemi di monitoraggio per il controllo dei carichi inquinanti;
  - impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;
  - infrastrutture ICT e di connettività a larga banda.
- acquisizione dei necessari servizi reali per sostenere l'integrazione e la cooperazione tra le imprese attraverso la realizzazione di un **Piano Integrato di Servizi Reali Interaziendale**. I servizi devono riguardare prioritariamente la progettazione, realizzazione, gestione e sviluppo dei sistemi e delle filiere produttive attraverso:
- la realizzazione di sistemi informativi per la gestione delle reti di impresa e a supporto della cooperazione tra le imprese;
  - l'analisi e l'implementazione delle possibili integrazioni produttive verticali (catene di fornitura di beni e servizi intermedi) e orizzontali (gruppi di acquisto, vendita ed export, etc.) tra le imprese;
  - le analisi di mercato sulle filiere (stato della concorrenza e prospettive di mercato), la ricognizione operativa sui canali e le problematiche di penetrazione commerciale, il sostegno alla promozione e alla commercializzazione delle produzioni delle imprese con particolare riferimento ai mercati nazionali ed esteri;
  - la progettazione e la realizzazione di servizi logistici comuni alle imprese per l'acquisizione delle materie prime (inclusi gruppi di acquisto), l'acquisizione degli ordini e l'immissione sul mercato dei prodotti;
  - la progettazione e l'implementazione di servizi comuni alla produzione (sistemi di qualità aziendali, gestione ambientale, tecnologie di produzione, etc.).
- sviluppo della capacità di innovazione delle imprese attraverso la realizzazione di un **Piano di Innovazione Interaziendale** costituito da uno Studio di Fattibilità e da Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale. Il Piano deve prevedere la realizzazione di un insieme di azioni strettamente correlate tra di loro e in grado di:
- intercettare, anticipare e stimolare la domanda di innovazione da parte delle imprese;
  - migliorare le condizioni di accesso delle imprese alle fonti della conoscenza scientifica e tecnologica di interesse industriale;
  - favorire la circolazione delle conoscenze tecnologiche e lo sviluppo di servizi ad alto contenuto di conoscenza necessari per promuovere l'adozione dell'innovazione da parte delle imprese;
  - sensibilizzare le imprese e stimolare la sperimentazione innovativa, a livello di prodotti realizzati, tecniche di produzione e modelli organizzativi.
- adeguamento delle le competenze delle risorse umane delle imprese attraverso la realizzazione di un **Piano di Formazione Continua Interaziendale**. Il Piano deve prevedere:
- la realizzazione di specifiche analisi dei fabbisogni di competenze e professionalità comuni alle imprese;
  - la definizione dei percorsi formativi per le specifiche figure professionali (contenuti, modalità di erogazione/fruizione, personale interessato, etc.);

- l'organizzazione e l'erogazione dell'offerta formativa (voucher formativi, corsi interaziendali, etc.).
- B. Il **Piano di Sviluppo Aziendale** è proposto da singole imprese per la creazione di nuove iniziative imprenditoriali di produzione/servizio finalizzate a completare e/o potenziare l'integrazione dei sistemi e delle filiere produttive presenti sul territorio. Prevede le modalità di:
- realizzazione dei Piani di Investimenti Produttivi Aziendali per la creazione e/o il potenziamento di specifiche unità di produzione/servizio e necessari a migliorare la competitività dell'impresa e a favorirne l'integrazione con le altre imprese;
  - acquisizione di eventuali servizi reali specifici non compresi nei Piani Integrati di Servizi Reali Interaziendali;
  - realizzazione di eventuali Piani di Innovazione Aziendali specifici non compresi nei Piani di Innovazione Interaziendali;
  - realizzazione di eventuali Piani di Formazione Aziendali specifici non compresi nei Piani di Formazione Interaziendali.
4. Il Programma Integrato di Investimento è finanziato attraverso lo strumento del Contratto di Investimento con una procedura unificata di accesso, di istruttoria e di concessione.
5. Ciascun Programma Integrato di Investimento deve essere organico e funzionale, da solo idoneo a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dai soggetti proponenti.

## **Art. 2 - Riferimenti Normativi<sup>1</sup>e definizioni**

1. Il presente Bando, unitamente alla documentazione esplicativa cui si rimanda per i relativi approfondimenti, è adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna in attuazione della Legge regionale 21 aprile 2005, n. 7. art. 11, come integrata dalla Legge regionale del 29 maggio 2007 n. 2, art. 25 (Legge Finanziaria 2007), e in coerenza e attuazione dei seguenti atti normativi e deliberativi:

- [Regolamento \(CE\) N. 68/2001](#) della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli "aiuti destinati alla formazione", pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001;
- [Regolamento \(CE\) N. 1998/2006](#) della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 Dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis";
- [Regolamento \(CE\) N. 70/2001](#) della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli "aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001;
- [Regolamento \(CE\) N. 1628/2006](#) della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli "aiuti di Stato per gli investimenti a finalità regionale", pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 302/29 del 1 novembre 2006;
- [Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione](#), pubblicato nella G.U.C.E. serie C n. 323/01 del 30 dicembre 2006;
- [Regolamento \(CE\) N. 363/2004](#) della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 63 del 28 febbraio 2004;
- [Regolamento \(CE\) N. 364/2004](#) della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del Regolamento (CE) N. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli "aiuti alla ricerca e sviluppo", pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 63 del 28 febbraio 2004;
- [Regolamento \(CE\) N. 1976/2006](#) del 20 dicembre 2006 che modifica i regolamenti (CE) N. 2204/2002, (CE) N. 70/2001 e (CE) N. 68/2001 per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione fino al 30 giugno

---

<sup>1</sup> Il collegamento ipertestuale richiama il testo al solo scopo di facilitare la ricerca. Il testo visualizzato non corrisponde necessariamente alla versione vigente che può essere variata per effetto di modifiche e integrazioni successive. Pertanto, occorre sempre riferirsi alla versione ufficiale nel testo vigente.

2008, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 368 del 23 dicembre 2006;

- [Quadro Comunitario di Sostegno \(QCS\) 2000-2006](#), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C 2000 del 1 agosto 2000, modificato con Decisione C(2004) 4689 del 30 novembre 2004, a seguito della riprogrammazione di metà percorso;
- [Programma Operativo Regionale \(POR\) Sardegna 2000-2006](#), approvato dalla Commissione Europea in data 8 agosto 2000 – decisione C(2000) 2359, e successive modifiche (Decisione C(2004) 5191 del 15.12.2004 a seguito della riprogrammazione di metà percorso, Decisione C(2005) 4820 del 1.12.2005, Decisione C(2007) 1991 del 30.04.2007;
- [Complemento di Programmazione](#) nella versione approvata dal Comitato di Sorveglianza il 17.12.2000 e successivamente modificato con le procedure previste dall'art. 34 del Regolamento n. 1260/1999;
- [Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013](#) (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 54/13 del 4.3.2006;
- [Regolamento \(CE\) N. 448/2004](#) del 10 marzo 2004 che modifica il [Regolamento \(CE\) N. 1685 del 28 luglio 2000](#) recante disposizioni di applicazione del [Regolamento \(CE\) N. 1260/1999](#), per quanto concerne l'ammissibilità delle spese riguardanti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali e che revoca il Regolamento (CE) N. 1145 del 27 giugno 2003;
- Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla [Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'Aiuto di Stato n. 324/2007 - Italia](#);
- Legge regionale n. 14 del 26 febbraio 1996 e successive modifiche e integrazioni;
- Legge n. 488 del 19 dicembre 1992 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64 , in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive" e successive modifiche e integrazioni, comprensiva della [circolare del ministero delle attività produttive n. 980902 del 23 marzo 2006](#).
- Determinazione di approvazione del Bando n. 3630/267 CRP del 24 giugno 2008.

2. Ai fini del presente Bando si applicano le seguenti **definizioni**:

La "**dimensione aziendale**" (micro, piccola, media e grande impresa) è definita in base alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, come recepita dal DM 18 aprile 2005 n. 19470 pubblicata sulla G.U. n. 238 del 12.10.2005..

Per "**Organismi di ricerca**"<sup>2</sup> **in cui sono comprese le** Università e centri di ricerca pubblici o privati, ai sensi della [Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione](#) pubblicato nella G.U.C.E. serie C n. 323/1 del 30 dicembre 2006, articolo 2 – Campo di applicazione e definizione, paragrafo 2. 2, s'intendono soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dal proprio status giuridico o fonte di finanziamento che rispondano ai seguenti requisiti:

- la principale finalità statutaria consiste nello svolgimento di attività di ricerca di base, ricerca industriale o sviluppo sperimentale e nella diffusione dei risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
- tutti gli utili debbono essere interamente reinvestiti solo nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;
- non debbono subire dalle imprese in grado di esercitare un'influenza sull'organismo di ricerca (ad es. in qualità di azionisti o membri) condizionamenti tali da favorire un accesso preferenziale alle capacità di ricerca del soggetto medesimo o ai risultati prodotti.

<sup>2</sup> Per la definizione si rimanda alla **Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pubblicato nella G.U.C.E. serie C n. 323/1 del 30 dicembre 2006:**

**Articolo 2 – Campo di applicazione e definizione, paragrafo 2. 2 – Definizioni**

"«**organismo di ricerca**»: soggetto senza scopo di lucro, quale un'Università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti".

Per “**investimenti innovativi, tecnologie dell'informazione e della comunicazione**” si intendono le spese relative all'introduzione di macchinari, impianti ed attrezzature idonei ad introdurre nel processo produttivo aziendale una rilevante innovazione capace di diversificare la produzione in nuovi prodotti aggiuntivi e/o realizzare un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo dell'unità produttiva esistente, distinguendo tra:

- «innovazione del processo»<sup>3</sup>: l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nel software). Non costituiscono innovazione cambiamenti o miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio attraverso l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da cambiamenti di prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali o altri cambiamenti ciclici, la commercializzazione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- «innovazione organizzativa»<sup>4</sup>: l'applicazione di un nuovo metodo organizzativo nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa. Non costituiscono innovazione i cambiamenti nelle pratiche dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro, nelle relazioni esterne che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nelle imprese, i cambiamenti nelle pratiche commerciali, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dell'impianto, i cambiamenti derivanti puramente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, le normali modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici e la produzione di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

Per “**unità produttiva**” si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale

Per “**avvio dei lavori**” si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature inserite nel programma. Quanto sopra è attestato dal 1° titolo relativo a qualsiasi capitolo di spesa contenuto nel programma esclusi gli studi preliminari di fattibilità qualunque sia la data anteriore. Pertanto, non può essere considerato “avvio dei lavori” del programma proposto, l'aver effettuato studi di fattibilità o aver sostenuto oneri concessori prima dell'autorizzazione all'avvio degli investimenti ottenuta per il programma

### **Art. 3 - Soggetti Beneficiari e Condizioni di Ammissibilità**

1. I Soggetti ammissibili alle agevolazioni previste dal Contratto di Investimento sono i soggetti indicati nei commi successivi operanti nei settori di attività di cui al successivo articolo 5, che intendano realizzare un Programma Integrato di Investimento così come disciplinato al successivo articolo 6 punti 2 e 3.

2. Possono presentare domanda di agevolazione per un **Piano di Sviluppo Interaziendale** di cui al comma 3, lettera A del precedente Articolo 1, i seguenti Soggetti Consortili:

a) consorzi e le società consortili (soggetti consortili) costituiti fra Grandi, Piccole e Medie Imprese industriali e di servizi, così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, costituite anche in forma cooperativa, aventi lo scopo di fornire servizi, anche nell'ambito del terziario avanzato, diretti a promuovere lo sviluppo, anche tecnologico, e la realizzazione della produzione, della commercializzazione e della gestione delle imprese consorziate. Come previsto dalla Raccomandazione citata, dei soggetti consortili possono far parte anche **organismi di ricerca** senza scopo di lucro;

b) i consorzi e le società consortili costituite fra imprese artigiane di produzione di beni e servizi, costituiti ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché i consorzi e le società consortili costituiti dalle predette imprese e dalle imprese di cui al precedente punto a).

3. Il Piano Interaziendale di Innovazione, finalizzato a realizzare programmi di sviluppo sperimentale e ricerca industriale, può essere presentato dai **Soggetti consortili suddetti in maniera autonoma o congiuntamente agli organismi di ricerca**, qualora questi ultimi dimostrino che ricorrono le condizioni affinché non siano considerati aiuti di stato ai sensi del punto 3.1.1 (*Finanziamento pubblico di attività non economiche*), 3.2.1 (*Attività di ricerca per conto di imprese: ricerca contrattuale o servizi di ricerca*) o 3.2.2 (*Collaborazione fra*

3 Vedi la definizione nel manuale OSLO, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3e edizione, OCSE, 2005, pag. 49.

4 Vedi nota precedente.

imprese e organismi di ricerca) della [Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione](#) pubblicato nella G.U.C.E. serie C n. 323 del 30 dicembre 2006.

In caso di presentazione in forma congiunta con organismi di ricerca sarà necessario allegare alla domanda accordi specifici di collaborazione, formalizzati da appositi contratti e/o la costituzione di consorzi e di altre forme di associazione anche temporanea.

I consorzi o le società consortili di cui al precedente comma devono essere costituiti da almeno 3 imprese e avere un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a € 50.000. La quota consortile di ciascuna impresa non può superare il 35% del fondo consortile o del capitale sociale.

4. Qualora il soggetto consortile debba essere considerato una Grande impresa, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, valgono le limitazioni alla partecipazione e le intensità massime per le agevolazioni previste dalla disciplina dei singoli piani per le Grandi imprese.

5. Possono presentare domanda di agevolazione per i **Piani di Sviluppo Aziendali** di cui al comma 3, lettera B del precedente Articolo 1, nell'ambito della domanda di accesso al Contratto di Investimento i sottoelencati soggetti che all'atto della presentazione della domanda di agevolazione, risultano essere iscritti nel libro dei soci dei consorzi o delle società consortili di cui al precedente comma 2:

- a) le PMI industriali e di servizi;
- b) le grandi imprese con le limitazioni specificatamente previste dalla disciplina per il piano degli investimenti produttivi, della formazione e dell'innovazione. Non è consentita la presentazione del piano dei servizi reali;
- c) le imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane, di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni, costituite in forma di impresa individuale, societaria o cooperativa o in forma consortile o di associazioni tra imprese artigiane;
- d) **gli organismi di ricerca**, limitatamente a programmi di innovazione afferenti lo stesso settore/comparto del piano aziendale o per i quali è prevista una successiva fase di industrializzazione da parte del soggetto consortile o delle imprese partecipanti al Contratto di Investimento, qualora questi dimostrino che ricorrono le condizioni affinché non siano considerati aiuti di stato ai sensi del punto 3.1.1 e punto 3.2.1 della [Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione](#) pubblicato nella G.U.C.E. serie C n. 323 del 30 dicembre 2006.

6. Il Piano di Innovazione aziendale può essere presentato dalle imprese, di cui al precedente punto 5, **in maniera autonoma o congiuntamente tra loro e/o agli organismi di ricerca**, attraverso accordi specifici di collaborazione, formalizzati da appositi contratti e/o la costituzione di consorzi e di altre forme di associazione anche temporanea, qualora questi ultimi dimostrino che ricorrono le condizioni affinché non siano considerati aiuti di stato ai sensi del punto 3.1.1 (*Finanziamento pubblico di attività non economiche*), 3.2.1 (*Attività di ricerca per conto di imprese: ricerca contrattuale o servizi di ricerca*) o 3.2.2 (*Collaborazione fra imprese e organismi di ricerca*) della [Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione](#) pubblicato nella G.U.C.E. serie C n. 323/01 del 30 dicembre 2006.

7. I soggetti proponenti il Contratto di Investimento non devono trovarsi tra di loro nelle condizioni di controllo così come definite dall'articolo 2359 del codice civile e devono rispettare i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa comunitaria vigente.

8. Sono ammissibili a finanziamento unicamente i soggetti consortili, le grandi imprese e le PMI che intendano realizzare Piani in una unità produttiva dislocata nel territorio della Sardegna, nei limiti e con le modalità previste dal regime applicato al Piano di sviluppo interaziendale o aziendale per il quale presentano la domanda. Non saranno, comunque, ammessi programmi realizzati al di fuori del territorio della Regione Autonoma della Sardegna.

9. Alla data di presentazione delle Domande di Agevolazione, il Soggetto consortile richiedente e le eventuali imprese socie partecipanti al Contratto di Investimento, che intendono anch'esse realizzare investimenti, devono comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, di tutti gli immobili dell'unità produttiva ove viene realizzato il programma degli investimenti, nonché la rispondenza ai vigenti specifici vincoli edilizi urbanistici e di destinazione d'uso nelle forme e nei termini e nei limiti stabiliti al successivo articolo 26, comma 9, 10 e 11, 13 e 14.

10 Alla data di presentazione della Domanda di Agevolazione le imprese proponenti e partecipanti al Contratto di Investimento devono essere già iscritte al registro delle imprese (salvo quanto previsto dal comma successivo) e trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata.

11. Le domande presentate, nell'ambito del Contratto di Investimento, dalle imprese di nuova costituzione e/o non ancora operanti, inclusi gli stessi consorzi e le società consortili di cui al precedente comma 2, alla predetta data possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purché le società siano già titolari di partita IVA e alleghino l'atto notarile di costituzione. Per le ditte individuali è sufficiente essere titolari di partita IVA. L'iscrizione deve comunque avvenire ed essere tempestivamente comprovata dall'impresa attraverso lo specifico certificato da allegare alla richiesta di erogazione relativa al primo stato di avanzamento.

12. I soggetti consortili e le imprese industriali e di servizi che richiedono le agevolazioni, in considerazione della particolare procedura concorsuale, devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria già dall'esercizio in cui viene presentata la domanda.

13. Le imprese/soggetti consortili iscritti all'Albo delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni e le micro imprese ai sensi del DM 18/04/2005 sono ammissibili alle agevolazioni anche se operano in regime di contabilità semplificata.

14. Le imprese operanti alla data di presentazione della domanda per beneficiare delle agevolazioni devono produrre al Soggetto Attuatore copia di un valido Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) ai sensi dell'art. 10, comma 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge n. 248/2005, entro la chiusura della attività istruttoria, pena la decadenza. Per le imprese non operanti alla data di presentazione della domanda, il D.U.R.C. deve essere prodotto alla richiesta di prima erogazione e comunque unitamente con l'inoltro della documentazione finale di spesa..

15. Per beneficiare delle agevolazioni il Soggetto consortile deve proporre un Programma di Investimenti costituito da un Piano integrato di Sviluppo Interaziendale che può essere corredato da uno o più Piani di Sviluppo Aziendali. Qualora il Piano Aziendale sia proposto da Organismi di ricerca, aventi le caratteristiche previsti dal punto 5, lettera d) del presente articolo, partecipanti al soggetto consortile, deve trattarsi esclusivamente di Piano di Innovazione Aziendale. Per le grandi imprese valgono le limitazioni previste dal punto 5, lettera b) del presente articolo.

16. Ciascun piano deve essere organico e funzionale nonché tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido.

17. Con il Programma Integrato Interaziendale il soggetto consortile può proporre **la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, da attuare e finanziare da parte della Regione Autonoma della Sardegna** con le procedure e i fondi della previsti dalla Legge regionale n. 14 del 26 febbraio 1996 e successive modifiche e integrazioni. La necessità, funzionalità e coerenza delle stesse saranno valutate dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici regionale.

18. I beneficiari delle agevolazioni si impegnano, inoltre, a rispettare la normativa prevista dall'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea e, in particolare, a produrre la dichiarazione con le modalità indicate dal DPCM 23 maggio 2007. G.U.R.I. 12 luglio 2007, n. 160 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" (c.d. "Impegno Deggendorf").

19. Le agevolazioni non possono essere concesse ad imprese in difficoltà così come definite negli Orientamenti comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004).

20. Fatto salvo quanto stabilito dal successivo articolo 6, comma 4, sullo stesso Contratto di Investimento:

- i soggetti consortili non possono presentare più di un Piano di Sviluppo Interaziendale;
- le singole imprese facenti parte del singolo soggetto consortile non possono presentare più di un Piano di Sviluppo Aziendale.

## **Art. 4 - Avvio**

1. Possono beneficiare dell'agevolazione solo i Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali di cui all'art. 1, il cui **"avvio dei lavori" sia successivo alla data di adozione del provvedimento di concessione provvisoria.**

2. I soggetti interessati, possono presentare richiesta di autorizzazione alla decorrenza anticipata delle spese rispetto alla data del provvedimento di concessione provvisoria.

Con uno specifico provvedimento, l'Amministrazione regionale può autorizzare, per iscritto e su richiesta del proponente, nelle forme di cui al successivo comma 3, l'avvio anticipato dichiarando, ai soli fini dell'ammissibilità delle spese e salvo riserva di verifica dettagliata in ordine all'ammissibilità del soggetto e del programma, che il programma d'investimenti proposto è conforme e coerente in linea di principio al regime d'aiuto come previsto dal punto 38, articolo 4, degli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea.

Un Piano si considera ammissibile in linea di principio quando dalla domanda di agevolazione è desumibile il possesso dei requisiti previsti dal presente bando, in particolare in ordine alla tipologia del soggetto beneficiario, al settore di attività e ai massimali di investimento previsti dal regime di aiuto.

L'autorizzazione all'avvio anticipato non assicura l'accoglimento della domanda di agevolazione, ma solo l'ammissibilità della spesa in caso positivo, restando pertanto in capo al soggetto richiedente il rischio derivante dall'avvio anticipato dei lavori rispetto all'adozione del provvedimento di concessione provvisoria di cui al precedente comma 1.

3. La richiesta di autorizzazione alla decorrenza anticipata delle spese di cui al comma precedente può essere fatta dal soggetto richiedente secondo due diverse modalità:

- a) per avvio dei lavori dopo la chiusura del bando, ma prima del provvedimento di concessione provvisoria: nella domanda di agevolazione con richiesta nell'apposita sezione della Scheda Tecnica. Per le domande concluse con esito istruttorio positivo la conferma dell'autorizzazione sarà trasmessa dall'Amministrazione Regionale con formale nota raccomandata con avviso di ricevimento o, qualora l'impresa abbia dato espressa autorizzazione in Domanda, con fax o posta elettronica certificata;
- b) per avvio dei lavori dopo la presentazione della domanda e prima della chiusura del bando: qualora sussistano esigenze particolari di urgenza adeguatamente motivate, presentando specifica istanza.

4. L'istanza di cui al punto precedente, può essere inoltrata dal soggetto interessato alla Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione, via Mameli 88 – 09123 Cagliari, in un plico sigillato recante la dicitura: BANDO CONTRATTO DI INVESTIMENTO – RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ART. 4, COMMA 3, lett. b.

L'istanza redatta in bollo e inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, deve contenere il riferimento al numero identificativo della domanda di agevolazione presentata, di cui al successivo art. 26 comma 4, e copia della domanda e scheda tecnica validata sul sistema. L'istanza suddetta dovrà essere autenticata da un pubblico funzionario o notaio, o sottoscritto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

L'Amministrazione regionale – Autorità di Gestione del POR Sardegna - darà conferma per iscritto al soggetto proponente entro 15 giorni, con riserva di una verifica particolareggiata. La comunicazione è trasmessa con formale nota raccomandata con avviso di ricevimento o, qualora l'impresa abbia dato espressa autorizzazione in Domanda, con fax o posta elettronica certificata. Il termine indicato nel presente comma è sospeso nel periodo dal 5 al 31 agosto.

## **Art. 5 - Settori di Attività Ammissibili**

1. Le agevolazioni possono essere concesse per i soggetti beneficiari di cui all'art. 3 operanti nei settori di seguito indicati sulla base della classificazione delle attività economiche ISTAT ATECO 2002:

- Sezione C – "Estrazione di minerali".
- Sezione D "Attività manifatturiere" con le seguenti esclusioni:
  - Fabbricazione prodotti di cokeria: tutto il gruppo 23.1;

- Produzioni siderurgiche: tutta la classe 27.10 e le categorie 27.22.1 e 27.22.2 (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm);
- Costruzioni e riparazioni navali: le categorie 35.11.1 e 35.11.3;
- Produzione fibre artificiali: tutta la classe 24.70;
- Sezione I divisione 63 limitatamente ai gruppi 63.1 e 63.2.
- Sezione K (attività immobiliari, noleggio, informatica) limitatamente alle divisioni K72 (informatica e attività connesse), K73 (ricerca e sviluppo) e K74 (attività di servizi alle imprese, esclusivamente per il gruppo 74.3, la classe 74.82 e le categorie 74.87.5 e 74.87.7)
- Sezione O (altri servizi pubblici, sociali e personali) limitatamente alla divisione 90

Sono in ogni caso escluse le attività di produzione primaria (agricoltura e allevamento) e di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Con riferimento al settore delle Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco (divisione ateco 2002 numeri 15 e 16) sono ammissibili nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dal POR SARDEGNA.

Le agevolazioni previste per i Piani di Innovazione Interaziendali e Aziendali possono essere concesse per tutti i settori purché l'attività sia correlata al Programma Integrato di Investimento.

2. Per i Consorzi e le Società consortili, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni del Piano di Sviluppo Interaziendale si farà riferimento per:

- il piano degli investimenti produttivi e il piano di innovazione al codice ISTAT del soggetto consortile proponente;
- il piano dei servizi reali e della formazione al codice ISTAT del soggetto proponente e/o al codice ISTAT delle imprese socie partecipanti.

3. Per le imprese operanti nei settori "sensibili" dell'industria siderurgica, industria carboniera, costruzioni navali, fibre sintetiche e industria automobilistica, occorre far riferimento ai settori specificatamente ammessi ai sensi del presente articolo, comma 1, nei limiti imposti dalle vigenti disposizioni comunitarie.

4. Gli aiuti non verranno concessi a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione. Non verranno altresì concessi aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

5. Fatte salve le deroghe di cui al comma 1, sono altresì escluse le imprese operanti nel settore dei trasporti, nel settore della produzione dei prodotti di cui all'Allegato I del Trattato CE e nel settore della produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e/o dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato CE.

6. Per tutti i Piani, i costi sono determinati in base al prezzo di fattura, al netto di IVA, più dazi doganali, trasporto e imballo. L'acquisto deve avvenire a prezzi di mercato, nell'ambito di una operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione.

Tutti i valori richiesti dal bando si intendono in euro e al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio. Le spese in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA.

Non sono considerate ammissibili ad agevolazione le spese per servizi continuativi e non periodici, i beni prodotti in economia (fatto salvo quanto previsto dall'art. 8), gli ammortamenti (fatto salvo quanto previsto dall'art. 16), le svalutazioni, le imposte e tasse, gli interessi passivi e gli oneri finanziari, gli oneri straordinari di gestione, i beni usati (fatto salvo quanto previsto dall'art. 8), beni e/o i servizi per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica, i beni e/o servizi forniti da imprese e/o persone fisiche collegate, a qualunque titolo, con il richiedente anche ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

In generale, non sono ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati.

Non sono altresì ammissibili i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500 euro. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione

del relativo importo dalle agevolazioni.

## Art. 6 - Il Contratto di Investimento

1. Il Contratto di Investimento deve riferirsi ad uno specifico Programma Integrato di Investimento articolato in:

- un Piano di Sviluppo Interaziendale, proposto dal Consorzio o dalla Società Consortile di cui al comma 2 del precedente Articolo 3.
- Piani di Sviluppo Aziendali, proposti dai soggetti di cui al comma 5 del precedente Articolo 3.

***Non sono ammissibili Programmi Integrati costituiti esclusivamente da Piani di Sviluppo Aziendali o con un livello di integrazione inferiore al 20% del valore complessivo. L'integrazione si considera esistente quando le spese ammissibili del programma del Piano di Sviluppo Interaziendale sono almeno pari 20% delle spese ammissibili complessive del Contratto di Investimento.***

2. Il Piano di Sviluppo Interaziendale del Soggetto consortile è articolato in uno o più dei seguenti Piani specifici:

- A – Piano di Investimento Produttivo Interaziendale;
- B – Piano di Servizi Reali Interaziendale;
- C – Piano di Innovazione Interaziendale;
- D – Piano di Formazione Interaziendale.

Il Piano di Sviluppo Interaziendale è ammissibile all'agevolazione anche nel caso in cui si preveda la realizzazione di un solo Piano Specifico Interaziendale tra quelli riportati.

3. Il Piano di Sviluppo Aziendale delle singole imprese partecipanti è articolato in uno o più dei seguenti Piani Specifici:

- A – Piano di Investimento Produttivo Aziendale;
- B – Piano di Servizi Reali Aziendale;
- C – Piano di Innovazione Aziendale.;
- D – Piano di Formazione Aziendale.

Il Piano di Sviluppo Aziendale è ammissibile all'agevolazione anche nel caso in cui preveda la realizzazione di un solo Piano specifico tra quelli riportati.

4. Non è ammessa la presentazione, da parte dello stesso soggetto sullo stesso Contratto di Investimento di più Piani di Sviluppo interaziendale e/o Aziendale o di un Piano di Sviluppo interaziendale e/o aziendale relativo a più unità produttive.

E' ammessa la partecipazione da parte dello stesso soggetto sul medesimo Contratto di Investimento di più domande relative a più unità produttive solo ed esclusivamente se sia dimostrata adeguatamente l'interdipendenza delle suddette unità produttive. All'investimento complessivo si applicano i limiti previsti per la singola impresa.

E' ammessa la partecipazione della stessa impresa a diversi contratti di investimento solo ed esclusivamente nel caso in cui :

- non presenti sui diversi Contratti di investimenti piani specifici (anche diversi) appartenenti alla stessa tipologia (produttivi, innovazione, servizi reali, formazione);
- i Piani di sviluppo riguardino unità produttive diverse.

Non è, altresì, ammessa la presentazione di più piani di Sviluppo Interaziendale e/o aziendale da parte di imprese/soggetti consortili facenti capo ai medesimi soggetti. Sono considerate appartenenti ai medesimi soggetti le imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359<sup>5</sup> del C.C.

---

<sup>5</sup> Art. 2359 C.C. Società controllate e società collegate. Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

Il divieto sopra riportato non si applica solo nel caso in cui le imprese controllate ai sensi dell'art. 2359 del C.C. dimostrino adeguatamente l'interdipendenza delle unità produttive oggetto dei programmi. All'investimento complessivo si applicano i limiti previsti per la singola impresa.

In assenza del Piano di Sviluppo Interaziendale del Soggetto consortile o in caso di inammissibilità dello stesso ai sensi dell'art. 28 del presente Bando, la Domanda di Agevolazione, relativa ad uno o più Piani di Sviluppo Aziendali, non è ammissibile.

Gli organismi di ricerca partecipanti al consorzio possono presentare solo il Piano di Innovazione Aziendale.

5. Il Programma Integrato di Investimento non può avere una durata superiore a 36 mesi.

## (I) - PIANO DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

### Art. 7 - Investimenti Produttivi Ammissibili

1. Gli investimenti produttivi ammissibili alle agevolazioni previste dal Contratto di Investimento devono riguardare:

- per i **piani produttivi interaziendali**, l'unità produttiva del consorzio o della società consortile di cui al comma 2 del precedente articolo 3 per gli investimenti produttivi di cui al comma 3, lettera A del precedente articolo 1;

e/o

- per gli **investimenti produttivi aziendali**, le unità produttive delle singole imprese di cui al comma 3 del precedente Articolo 3 per gli investimenti di cui al comma 5, lettera B del precedente articolo 1.

2. Gli investimenti produttivi devono essere finalizzati:

- a) alla realizzazione di nuove unità produttive;
- b) all'ampliamento di unità produttive esistenti quando il programma è volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti da destinare alla vendita. Per "capacità di produzione" si intende il valore teorico massimo della produzione, espresso in opportuna unità di misura (laddove non è possibile altra soluzione, espressa in n. di ore-uomo) conseguibile per ogni unità di tempo (preferibilmente il turno di otto ore o, per lavorazioni a ciclo continuo, le 24 ore) e per ciascun prodotto, nelle migliori condizioni di funzionamento e senza fermate di alcun tipo;
- c) alla diversificazione della produzione di un'unità produttiva con prodotti nuovi aggiuntivi quando il programma è volto ad aggiungere capacità di produzione relativa a prodotti nuovi da destinare alla vendita. Per "capacità di produzione" si intende il valore teorico massimo della produzione, espresso in opportuna unità di misura (laddove non è possibile altra soluzione, espressa in n. di ore-uomo) conseguibile per ogni unità di tempo (preferibilmente il turno di otto ore o, per lavorazioni a ciclo continuo, le 24 ore) e per ciascun prodotto, nelle migliori condizioni di funzionamento e senza fermate di alcun tipo;
- d) alla diversificazione della produzione di un'unità produttiva con il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo quando il programma è diretto ad introdurre modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti o ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività. Per "produttività" si intende il grado di sfruttamento degli impianti ovvero il rapporto tra la produzione effettivamente realizzata e le potenzialità produttive;
- e) l'acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato rilevato e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente quando il programma ha come obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi oppure lo svolgimento, da parte di soggetti diversi da quelli titolari della struttura, di un'attività uguale o funzionalmente analoga a quella svolta precedentemente dal cedente.

3. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi e le spese costituiti da investimenti di mera sostituzione.

---

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

## Art. 8 - Spese Ammissibili

1. Sono ammissibili ad agevolazione le spese relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alla finalità del programma oggetto della Domanda di Agevolazione.

2. Tali spese riguardano:

- a) studi preliminari di fattibilità, connessi al programma di investimento delle sole PMI, ai sensi dell'articolo 5, lett. a) del [Regolamento \(CE\) N. 70/2001](#), pubblicato sulla GUCE L 10 del 13 gennaio 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; le spese per gli studi di fattibilità già sostenute prima della data di presentazione della domanda non sono ammissibili;
- b) suolo aziendale;
- c) sistemazioni del suolo e indagini geognostiche;
- d) opere murarie e assimilate, comprensive delle spese per progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge; le spese per gli oneri concessori già sostenute prima della data di presentazione della domanda non sono ammissibili;
- e) infrastrutture specifiche aziendali;
- f) macchinari, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
- g) esclusivamente nel caso in cui l'investimento riguardi l'acquisizione di attivi direttamente connessi con uno stabilimento (art. 7, comma 2, lett. e) devono essere detratti gli attivi la cui acquisizione abbia già beneficiato di aiuti prima del rilevamento stesso e sono ammissibili macchinari, impianti ed attrezzature usati purché:
  - il venditore rilasci una dichiarazione attestante l'origine esatta del materiale e che confermi che lo stesso non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o comunitario;
  - sia prodotta una perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto all'albo attestante che
    - o il prezzo non è superiore al suo valore di mercato ed è inferiore al costo di un'attrezzatura simile nuova;
    - o le caratteristiche tecniche sono adeguate alle esigenze dell'operazione ed essere conformi alle norme e agli standard pertinenti.
- h) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;;
- i) brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma.

3. Con riferimento alle spese indicate nel precedente comma si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- le spese relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità, ambientali e di responsabilità sociale devono essere inserite nel Piano dei Servizi Reali;
- le spese relative allo studio di fattibilità economico finanziaria non possono eccedere lo 0,50% dell'investimento ammissibile ad agevolazione, fino ad un massimo di 20.000 euro;
- le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui alla lettera b), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo ammissibile;
- l'ammontare delle spese per progettazioni ingegneristiche, direzione dei lavori, valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, sono ammesse nel limite del 5% della categoria di cui alla lettera d), limitatamente alle sole opere murarie e assimilate;

- le spese in attivi immateriali (programmi informatici, brevetti, licenze e know-how e conoscenze tecniche non brevettate) per le grandi imprese possono essere considerati ammissibili solo fino a un massimo del 50% della spesa di investimento totale ammissibile del programma del progetto;

in relazione alle spese di cui alle lettere d) ed e), si precisa che:

- un programma consistente solo nella realizzazione o nell'acquisto di immobili e/o altre opere murarie non è agevolabile. Nel caso in cui il programma preveda l'acquisto di un immobile esistente comprensivo del relativo suolo, al fine di verificare il rispetto dei relativi predetti limiti previsti per il suolo aziendale e per le opere murarie, l'impresa deve produrre una perizia giurata attestante il valore del suolo stesso. Il piano interaziendale può prevedere anche la sola realizzazione di opere infrastrutturali quando queste siano al servizio delle imprese socie;
  - le spese per opere murarie e assimilate sono ammissibili al 100% del totale delle stesse solo qualora si tratti di opere strettamente necessarie al ciclo produttivo;
  - le spese relative alla parte degli immobili adibita ad uffici, ad uso amministrativo e direzionale, possono essere ammesse alle agevolazioni nel limite massimo del 30% del totale delle spese ammissibili totali e comunque nella misura massima di 25 mq per addetto;
  - per le imprese del settore dei servizi le spese per opere murarie ed assimilabili sono ammissibili ad agevolazione, con i medesimi limiti di cui al comma precedente esclusivamente per unità produttive localizzate in aree industriali;
- la spesa relativa all'acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile ad agevolazione purché siano già trascorsi, alla data di presentazione del Modulo di domanda, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine il soggetto richiedente le agevolazioni è tenuto a presentare una specifica dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
  - le spese per la fornitura e l'installazione di impianti solari termici, finalizzati al risparmio energetico, sono ammissibili nei limiti dei 2/3, calcolato con riferimento ai seguenti costi unitari (essendo C il costo unitario massimo della superficie installata differenziato per tecnologia in €/mq e S la superficie lorda dell'impianto ottenuta dalla somma della superficie lorda dei singoli collettori in mq):
    - per gli impianti di taglia inferiore o uguale a 20 mq (superficie lorda):
      - C = 600 €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari piani vetrati e collettori ad accumulo integrato
      - C = 720 €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari sottovuoto
      - C = 360 €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari non vetrati
    - Per gli impianti di taglia superiore a 20 mq (superficie lorda):
      - C = (360 + 4800/S) €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari vetrati e collettori ad accumulo integrato
      - C = (440 + 5600/S) €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari sottovuoto
      - C = (220 + 2800/S) €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari non vetrati
  - per la fornitura e installazione di impianti fotovoltaici, il valore massimo del costo ammissibile è fissato in euro 7.500 per kw installato per impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kw. Per gli impianti di potenza superiore, il costo massimo ammissibile è determinato in base alla formula  $C=6.000+4.500/P$  dove C è il costo massimo ammissibile ad agevolazione in €/kw e P è la potenza nominale dell'impianto in kw;
  - in relazione alle spese che riguardano gli impianti solari fotovoltaici si precisa che gli stessi devono essere integrati sugli elementi di arredo urbano, viario o sulle superfici esterne degli involucri degli edifici (art. 2, comma 1 lett. b2 e b3 del Decreto Ministero Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007) e comunque che la potenza nominale non deve superare i 20 kw;
  - I dati necessari ai fini del calcolo dei limiti di ammissibilità delle spese suddette debbono risultare dai preventivi allegati alla domanda o in alternativa da perizia giurata redatta da tecnico abilitato ed iscritto all'albo, anch'essa allegata alla domanda;

- in relazione agli investimenti in impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, si precisa che è necessario che gli stessi abbiano già superato la verifica di impatto ambientale e se necessario o previsto dalla normativa vigente, abbiano espletato la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.), entro il termine di presentazione della domanda. Con riferimento agli impianti suddetti è necessario allegare alla richiesta di agevolazione opportuna documentazione comprovante il requisito richiesto dalla normativa di riferimento e lo stato della relativa procedura;
- in relazione alle spese di cui alla lettera f), si precisa che per beni nuovi di fabbrica (salvo quanto previsto dall'art 8 comma 2 lettera g) si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
- le spese di cui alle lettere d) ed f) possono comprendere anche quelle relative alla realizzazione, nell'ambito dell'unità produttiva di asili nido;
- le spese di cui alle lettere b), h) e i), che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;
- le spese di cui alle lettere f) e h) e relative progettazioni sono ammesse alle agevolazioni anche se sostenute con commesse interne di lavorazione, da imprese in regime di contabilità ordinaria, purché capitalizzate. A queste tipologie di spese si applicano le disposizioni attuative previste per la legge 488/92
- le spese di cui alla lettera f), relative alle attrezzature facenti parte del programma di investimenti da agevolare, la cui installazione non è prevista presso l'unità produttiva interessata dal programma medesimo, bensì presso altre unità, della stessa impresa o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purché:
  - siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;
  - dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% dell'intero capitolo "Macchinari, impianti e attrezzature";
  - vengano ubicate presso unità produttive localizzate nel territorio regionale;
  - siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa impresa, nel libro dei cespiti ammortizzabili; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del DPR n. 627 del 6.10.78 e del D.M. 29.11.78 e successive modifiche e integrazioni;
  - vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);
  - la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
  - i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle dell'impresa cedente o del soggetto consortile ; a tal fine è necessario trasmettere al Soggetto Attuatore e all'Amministrazione Regionale, una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
  - il legale rappresentante dell'impresa cedente sottoscriva ed alleggi alla domanda di agevolazione una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- tra le spese relative ai programmi informatici, di cui alla lettera h), anche se realizzati con commesse interne di lavorazione, sono incluse quelle relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche. Si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le suddette spese ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo;
- le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, di cui alle lettere b),

d), g), h) ed i), di proprietà di uno o più soci del soggetto richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della Domanda di Agevolazione. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della Domanda di Agevolazione, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine l'impresa richiedente le agevolazioni produce una specifica dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

- non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati (ad eccezione dei mezzi all'interno dei quali si svolge una fase del ciclo di produzione), le spese notarili, quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e tutte le spese non capitalizzate;
- non sono altresì ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
- non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purché l'impresa stessa l'abbia acquistato successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione;
- non sono altresì ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500 euro. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

4. Rientrano nella categoria degli investimenti innovativi, come definiti nel precedente art. 2, comma 2, a titolo esemplificativo:

- a) apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati connessi al ciclo produttivo, gestiti da sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo dei sistemi succitati;
- b) piattaforme e tecnologie digitali funzionali alla gestione della produzione e finalizzate alla reingegnerizzazione ed integrazione dei processi organizzativi, aziendali e interaziendali e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto delle predette piattaforme tecnologiche;
- c) acquisizione di brevetti, know-how e conoscenze tecniche non brevettate funzionali all'esercizio delle attività oggetto del Piano;
- d) apparecchiature scientifiche destinate a laboratori ed uffici di Ricerca e Sviluppo aziendali;
- e) piattaforme e tecnologie digitali per la gestione dei sistemi di interfaccia e transazione con clienti e fornitori e correlati servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo delle predette piattaforme e tecnologie.
- f) realizzazione o acquisizione di impianti destinati al riciclo delle acque di processo;
- g) realizzazione o acquisizione di impianti per la produzione di energia termica o elettrica da fonti rinnovabili (esclusi gli impianti eolici).

In ogni caso per investimento innovativo si intende il macchinario come sistema completo senza distinzione della componente elettronica e/o di software.

Per la verifica di innovatività delle spese dovrà essere prodotta specifica perizia giurata sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto al relativo albo di competenza, attestante:

- la conoscenza nel dettaglio della o delle tecnologie oggetto degli investimenti innovativi,
- la piena e reale rispondenza dell'investimento ai criteri di «innovazione del processo» e/o «innovazione

organizzativa» così come definiti all'art. 2 comma 2.

- l'innovatività dei beni descrivendo l'appartenenza ad una o più categorie di cui ai commi a) b) c) d) e) f) g). E' necessario che la perizia non si limiti a dichiarare tale rispondenza, ma descriva le caratteristiche degli investimenti in modo da evidenziare con chiarezza gli elementi su cui si basa il nesso con le tipologie individuate dal bando

Per la valutazione dell'innovatività dei beni l'Amministrazione Regionale, sentito il Soggetto Attuatore, individua esperti con pluriennale esperienza sulle tematiche oggetto di valutazione all'interno dell'Amministrazione regionale o qualora necessario anche al suo esterno. Gli esperti specifici per la valutazione della predetta innovatività sono individuati tra gli esperti iscritti nell'albo del MIUR di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 297/99.

5. Il periodo di ammissibilità delle spese di cui ai precedenti commi inizia a decorrere dalla data successiva :

- alla conferma scritta prodotta dall'Amministrazione Regionale per gli effetti di cui all'articolo 4 del presente Bando;

oppure,

- alla adozione del provvedimento di concessione provvisoria;

e si conclude entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione provvisoria.

6 Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, per la parte relativa agli investimenti produttivi, l'impresa richiedente deve attenersi alle Disposizioni attuative della L. 488/1992.

7 Si precisa inoltre, che qualora il Piano di Investimenti produttivi Interaziendale e Aziendale sia dipendente dai risultati del Piano di Innovazione Interaziendale e Aziendale , cioè quando rappresenti lo sfruttamento industriale dei risultati derivanti dai Piani di Innovazione, l'investimento produttivo può essere agevolato solo se rappresenta l'industrializzazione dei risultati della ricerca.

## Art. 9 - Forma e Intensità dell'Aiuto

1. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi sono concesse in conformità a quanto previsto dai seguenti regolamenti comunitari:

- Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L N. 379 del 28 Dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis";
- Regolamento (CE) N. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli "aiuti di Stato per gli investimenti a finalità regionale" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 302/29 del 1 novembre 2006;

L'importo degli aiuti, non può in ogni caso superare i massimali di intensità dell'agevolazione previsti dalla "Carta degli Aiuti a finalità regionale" approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria, per ciascuna impresa partecipante al Contratto di Investimento, in riferimento alla Sezione Censuaria di appartenenza su cui ricadono gli investimenti.

Con la Decisione del 28 novembre 2007 n. 324, la Commissione Europea ha approvato la Carta degli Aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (art. 87.3.c del Trattato CE), ammettendo all'intensità massima parte del territorio regionale.

Sono pertanto ammessi integralmente all'intensità massima dell'aiuto di stato, 346 comuni di cui all'elenco **allegato A** del presente bando e ammessi parzialmente 31 comuni. Per l'individuazione delle aree ammesse in questi ultimi, occorre fare riferimento alle Sezioni Censuarie ISTAT di cui all'elenco **allegato B** del presente bando.

Intensità massima dell'aiuto per le **sezioni censuarie ammesse**:

- piccole imprese 40% ESL
- medie imprese 35% ESL
- grandi imprese 25% ESL

Le Sezioni Censuarie dei comuni parzialmente ammessi non ricomprese nell'elenco dell'allegato B beneficiano di un'agevolazione nella misura massima del 7,5% per le medie imprese e del 15% per le piccole imprese. In **tutto il territorio regionale** può esser erogato l'agevolazione massima, come prevista dal **Regolamento (CE) N. 1998/2006 "de minimis"**, per un importo di 200.000 euro nel triennio. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100 000 EURO nell'arco di tre esercizi finanziari.

Intensità massima dell'aiuto per le **sezioni censuarie non ammesse**:

- piccole imprese 15% ESL
- medie imprese 7,5% ESL

2. Le agevolazioni concedibili possono essere erogate secondo le seguenti modalità:

- un contributo in conto capitale nei limiti delle percentuali suddette (in base alle dimensioni e localizzazione dell'impresa) delle spese ammissibili ad agevolazione effettuati con modalità diretta o con il ricorso alla locazione finanziaria;

o, in alternativa, esclusivamente per le PMI nelle sezioni censuarie ammesse, con

- un contributo in conto capitale nei limiti del 25% (ESL) delle spese ammissibili ad agevolazione effettuate con modalità diretta o con il ricorso alla locazione finanziaria, integrato da un contributo in conto interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti a complemento del piano di copertura degli investimenti, nel rispetto del limite massimo delle percentuali suddette (in base alle dimensioni e localizzazione dell'impresa) (ESL). Il contributo in conto interessi viene calcolato sui finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti a complemento del piano di copertura degli investimenti, nel rispetto dei limiti massimi previsti per ciascuna tipologia di impresa. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento bancario stipulato dal soggetto beneficiario a tasso di mercato e destinato alla copertura del programma. Il contributo è determinato in misura percentuale del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, fissato dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito Internet all'indirizzo: [http://ec.europa.eu/comm/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html). in misura massima dell'80% dello stesso. La sommatoria del finanziamento agevolabile, del valore del contributo in c/capitale e dei mezzi propri apportati, con le modalità di seguito indicate, non può eccedere il valore degli investimenti ammissibili. Il finanziamento deve avere una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni, comprensiva di un periodo di preammortamento ed utilizzo massimo di due anni.

3. In alternativa alle precedenti forme di agevolazione, per le spese agevolabili fino al valore di euro 500.000 può essere erogata un'agevolazione sugli investimenti nella misura massima del 50% e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento "de minimis" vigente alla data di approvazione della graduatoria.

4. I contratti di leasing non potranno avere durata superiore a cinque anni per macchinari, impianti e attrezzature e di dieci anni per le opere murarie e assimilate, oltre ad un periodo di prelocazione massimo di due anni.

I contratti di leasing relativi all'acquisto di beni diversi da terreni ed immobili in locazione devono obbligatoriamente avere la forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo di acquistare il bene alla scadenza del contratto stesso.

I contratti di leasing relativi all'acquisizione di terreni e di immobili devono proseguire per almeno 5 anni dalla data di completamento del progetto

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, art. 5 ter - che ha introdotto importanti modifiche in relazione alla disciplina del leasing in merito alla deducibilità dei canoni in rapporto alla durata del contratto – il termine di 5/10 anni è riferito esclusivamente al periodo per il quale interviene l'agevolazione, analogamente a quanto previsto per la durata del finanziamento agevolabile. E', pertanto, consentita la stipula di un contratto di leasing per beni mobili e immobili fino alla durata massima prevista dalla normativa nazionale sopra richiamata. Per ciò che concerne le erogazioni:

- se la durata del contratto di locazione finanziaria è inferiore a 5/10 anni si provvederà ad armonizzare le erogazioni delle agevolazioni con la durata del contratto;
- se la durata del contratto di locazione finanziaria è superiore o pari a 5/10 anni (indipendentemente dalla durata dello stesso) si procederà comunque a ricondurre l'erogazione dell'agevolazioni sulla base di quanto

sopra esposto.

5. Qualora il finanziamento bancario ordinario, che costituisce mezzo di copertura finanziaria degli investimenti ammissibili, sia supportato da garanzie da parte dei Consorzi fidi, assistite esclusivamente da risorse e/o garanzie private, questo costituisce elemento di valutazione della sostenibilità finanziaria.

6. Nel caso di agevolazioni considerate aiuti di Stato l'ammontare minimo di mezzi apportati dal beneficiario per la realizzazione del programma di investimenti produttivi non deve essere inferiore al 25% dei costi ammissibili. A tal fine vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque agevolazione pubblica.

7. Per attestare la copertura finanziaria di ciascun piano di investimento produttivo (aziendale ed interaziendale), il soggetto interessato deve produrre :

**A) nel caso di spese ammissibili di importo superiore a euro 2.500.000:**

i) qualora si faccia ricorso al credito bancario o alla locazione finanziaria, unitamente alla domanda di agevolazione deve essere **allegata copia della delibera bancaria di concessione del finanziamento e/o di locazione finanziaria redatta secondo la modulistica allegata**. Tale documento è considerato obbligatorio e deve essere presentato contestualmente alla domanda di agevolazione.

ii) qualora si ricorra esclusivamente ad apporto di mezzi propri o altre fonti di copertura finanziaria, alla domanda di agevolazione deve essere **allegata una attestazione bancaria redatta nella forma di cui allo specifico format predisposto tra i documenti allegati e considerati obbligatori**, che devono essere presentati contestualmente alla domanda di agevolazione.

**B) nel caso di spese ammissibili di importo compreso tra euro 1.500.000 e 2.500.000:**

i) qualora l'impresa ricorra al credito bancario o alla locazione finanziaria, deve presentare unitamente alla domanda la richiesta di finanziamento ordinario e/o locazione finanziaria. A tal fine, l'impresa **allega apposita certificazione sostitutiva** della Banca o della società di leasing attestante che è in corso l'istruttoria del finanziamento. Tale documento è considerato obbligatorio e deve essere presentato contestualmente alla domanda di agevolazione

La conseguente delibera bancaria di concessione del finanziamento e/o di locazione finanziaria redatta secondo la modulistica allegata deve essere prodotta, **a pena di esclusione**, inderogabilmente al Soggetto Attuatore entro 60 giorni dalla chiusura del bando

ii) qualora si ricorra a mezzi propri o ad altre fonti di copertura finanziaria, alla domanda di agevolazione deve essere **allegata una lettera bancaria sul merito creditizio o documentazione equipollente** comprovante la disponibilità finanziaria. Tale documento è considerato obbligatorio e deve essere presentato contestualmente alla domanda di agevolazione

**C) nel caso di spese ammissibili di importo fino a euro 1.500.000:**

i) qualora l'impresa ricorra al credito bancario o alla locazione finanziaria, deve presentare unitamente alla domanda la richiesta di finanziamento ordinario e/o locazione finanziaria. A tal fine, l'impresa **allega apposita certificazione sostitutiva** della Banca o della società di leasing attestante che è in corso l'istruttoria del finanziamento. Tale documento è considerato obbligatorio e deve essere presentato contestualmente alla domanda di agevolazione

La conseguente delibera bancaria di concessione del finanziamento e/o di locazione finanziaria redatta secondo la modulistica allegata deve essere prodotta al Soggetto Attuatore entro la prima richiesta di erogazione.

ii) qualora si ricorra ad apporto di mezzi propri o altre fonti di copertura finanziaria, alla domanda di agevolazione deve essere **allegata una lettera bancaria sul merito creditizio o documentazione equipollente** comprovante la disponibilità finanziaria. Tale documento è considerato obbligatorio e deve essere presentato contestualmente alla domanda di agevolazione

8. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria. Inoltre, gli aiuti concessi con il presente bando non possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi sugli stessi costi

ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal presente Bando<sup>6</sup>.

9. I soggetti richiedenti le agevolazioni dovranno corredare la domanda della dichiarazione dell'ammontare dei contributi eventualmente già ricevuti a titolo di "de minimis", e del rispetto delle disposizioni prescritte dal Regolamento CE 1998/2006, indicante per ogni contributo ricevuto la tipologia, la data di concessione, la norma in base alla quale è stata ottenuto, l'importo stesso.

10. Ai fini del trattamento fiscale, tenuto conto che il contributo in conto capitale è concesso in relazione a beni ammortizzabili, si precisa che lo stesso è da considerare a tutti gli effetti come contributo in conto impianti ai sensi dell'articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi – e successive modifiche e integrazioni.

11. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili ad agevolazione effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di agevolazione previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

Il totale delle spese ammissibili per il singolo Programma Integrato di Investimento (dato dall'insieme dei Piani di Investimento Interaziendale e Aziendali), non può superare l'importo di euro 35.000.000. Il totale delle spese ammissibili per il Soggetto consortile e la singola impresa deve essere inferiore a euro 25.000.000.

Gli investimenti massimi agevolabili e le intensità massime di agevolazione per i Piani di Investimento sono i seguenti:

Piano Inv. Produttivi (PIP)					
Regolamento 1628/2006 - Direttive C.I. n. 20/16 del 1.04.2008					
Tipologia Consorzio/Impresa	Massimali Contratto di Investimento Max C.I. 35.000.000		Sez. Cens. Ammesse	Sez. Cens. NON Ammesse	Tutte le Sezioni Censurarie
	Interaziendale	Aziendale			
<b>Micro/Piccole dimensioni</b>	250.000 - 25.000.000	<b>Industria</b> da 250.000 a 25.000.000 <b>Servizi</b> da 250.000 a 5.000.000 <b>Artigianato</b> da 100.000 a 1.549.000	40% ESL	15% ESL	Investimenti fino a 500.000 De minimis 50% Max 200.000
<b>Medie dimensioni</b>	500.000 - 25.000.000	<b>Industria</b> da 250.000 a 25.000.000 <b>Servizi</b> da 250.000 a 5.000.000 <b>Artigianato</b> da 250.000 a 1.549.000	35% ESL	7,5% ESL	Investimenti fino a 500.000 De minimis 50% Max 200.000
<b>Grandi dimensioni</b>	1.000.000 - 25.000.000	<b>Industria</b> da 250.000 a 25.000.000 <b>Servizi</b> da 250.000 a 5.000.000 <b>Artigianato</b> da 250.000 a 1.549.000	25% ESL		Investimenti fino a 500.000 De minimis 50% Max 200.000

12. Qualora l'impresa benefici del contributo previsto per la produzione di energia fotovoltaica (D.M. 28.7.2005 e s. m. e i., c.d. "conto energia"), l'agevolazione attribuita con il presente bando non può superare il 20% delle spese ammissibili ad agevolazione (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19.2.2007). Tale condizione, con specifico riferimento alle spese per impianti fotovoltaici, verrà verificata in sede di rendicontazione finale e si procederà all'eventuale ricalcolo del contributo spettante.

13. Qualora le spese ammissibili di cui ai precedenti commi prevedano un importo superiore ai limiti di cui sopra, lo stesso viene ricondotto dal Soggetto Attuatore a quello massimo agevolabile ai soli fini del calcolo dell'agevolazione.

<sup>6</sup> Cfr punto 75 degli Orientamenti: "Gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti non possono essere cumulati con il sostegno *de minimis* a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nei presenti orientamenti."  
[Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 54/13 del 4.3.2006]

## Art. 10 - Criteri e punteggi di Valutazione

1. La valutazione del Piano degli Investimenti Produttivi Aziendale ed Interaziendale viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

<b>Tabella A – GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI</b>							
CRITERIO	ARTICOLAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE	C*	PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI	MODALITA' CALCOLO PUNTEGGIO INDUSTRIA / SERVIZI	MODALITA' CALCOLO PUNTEGGIO ARTIGIANATO	Punteggio max	
<b>A1 - Cofinanziamento</b>	Percentuale richiesta su quella massima concedibile (100%)	<b>A1.1</b>	<b>B</b> Quota richiesta da 60,00% a 100,00%	6*60/(% richiesta con due decimali)	6*60/(% richiesta con due decimali)	Fino a 6	
<b>A2 - Grado di efficacia rispetto all'attuazione del principio di pari opportunità e di non discriminazione</b>	a) Situazioni di prevalenza femminile nella partecipazione agli organi di gestione del Progetto.	<b>A2.1</b>	<b>B</b> Progetti presentati da imprese a prevalente partecipazione e gestione femminile: per i Piani aziendali <input type="checkbox"/> per le imprese individuali: il titolare deve essere una donna; <input type="checkbox"/> per le società di persone e per le cooperative: maggioranza numerica di donne non inferiore al 60% della compagine sociale e del capitale; <input type="checkbox"/> per le società di capitali e soggetti consortili: le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne. Per i Piani Interaziendali <input type="checkbox"/> l'organo amministrativo del soggetto proponente deve essere costituito almeno al 75% da donne; Il requisito viene verificato nell'anno a regime e deve permanere per almeno 5 anni	0,30	0,30	Fino a 0,30	
	b) Realizzazione o incremento delle iniziative per migliorare i servizi per il miglioramento dei servizi dedicati ai figli dei dipendenti, quali ad esempio i servizi di nursery e assistenza all'infanzia	<b>A2.2</b>	<b>B E **</b> Realizzare almeno una delle tipologie di iniziative: <input type="checkbox"/> Servizio di nursery con utensileria (scaldabiberon, fasciatoio, ecc.) <input type="checkbox"/> Creazione o ampliamento, per maggiore accoglienza, dell'asilo nido aziendale <input type="checkbox"/> Altro (specificare).	0,50	0,20	Industria 0,50 Artigianato 0,20	
	c) Facilitazione di accesso ai servizi per le persone diversamente abili, anziani e portatori di bisogni speciali (strutture e servizi oltre quelli minimi imposti dalla legge)	<b>A2.3</b>	<b>B E **</b> Realizzare almeno una delle tipologie di iniziative: <input type="checkbox"/> Servizio di supporto attraverso ausili e/o attrezzature speciali (montascale, servoscale, elevatori, arredi speciali, ecc.). <input type="checkbox"/> Apparecchiature specifiche e con installazione di segnaletica e/o dispositivi speciali (es.: mappe tattili, plastici, scritte in braille, apparecchi acustici o appositi cartelli con macro-scritte, ecc.) <input type="checkbox"/> Altro. (specificare).	1,00	0,50	Industria 1,00 Artigianato 0,50	
<b>A3 - Livello di sostenibilità ambientale</b>	Miglioramento delle performance ambientali attraverso la <b>riduzione dei consumi</b>	<b>A3.1</b>	<b>B</b> <b>Consumi idrici</b> (almeno uno): punti 1 <input type="checkbox"/> Progettazione e realizzazione di sistemi di raccolta, trattamento e riutilizzo delle acque meteoriche <input type="checkbox"/> Progettazione e realizzazione di sistemi di riutilizzo delle acque di processo <input type="checkbox"/> Progettazione e realizzazione di sistemi di trattamento e riutilizzo delle acque reflue <b>Consumi energetici</b> (almeno uno): punti 1 <input type="checkbox"/> Installazione di motori e macchinari ad elevata efficienza energetica <input type="checkbox"/> Miglioramento delle performance energetiche degli edifici (isolamento termico, pannelli solari, impianti di riscaldamento ad elevata efficienza energetica, massimizzazione dell'illuminazione ecc.) <input type="checkbox"/> Recupero termico del calore prodotto nei processi produttivi	2,00	2,00	Fino a 2	

	Miglioramento delle performance ambientali attraverso la <b>riduzione dell'inquinamento</b>	<b>A3.2</b>	<b>B</b>	Interventi volti minimizzare i carichi inquinanti delle attività produttive poste in essere: <b>Rifiuti</b> <input type="checkbox"/> Analisi dei potenziali rifiuti derivanti dai processi produttivi e individuazione di filiere del recupero o riutilizzo dei rifiuti prodotti (0,84 punti) <b>Emissioni nell'aria</b> <input type="checkbox"/> Progettazione e realizzazione di sistemi di captazione e convogliamento delle emissioni diffuse (0,44 Punti) <input type="checkbox"/> Individuazione e adozione delle MTD per l'abbattimento delle emissioni in atmosfera (0,84 Punti) <b>Emissioni nell'acqua</b> <input type="checkbox"/> Progettazione e realizzazione di sistemi di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia (0,44 Punti) <input type="checkbox"/> Individuazione e adozione delle MTD per l'abbattimento delle emissioni nelle acque (0,44 Punti)	3	3	Fino a 3
	<b>Certificazione ambientale.</b> Adesione o avvio delle procedure per l'adesione a marchi o a sistemi di gestione ambientale normati (EMAS, ISO 14001)	<b>A3.3</b>	<b>B</b>	<b>Certificazione ambientale.</b> Adesione o avvio delle procedure per l'adesione a sistemi di qualità. Le procedure di adesione si considerano avviate quando è stata inoltrata la richiesta di rilascio della certificazione o registrazione all'organismo competente: <input type="checkbox"/> Registrazione EMAS (3,5 punti) <input type="checkbox"/> Upgrade (impresa certificata ISO 14001 che produce la dichiarazione ambientale per ottenere la registrazione EMAS) (3 punti) <input type="checkbox"/> Certificato di conformità ISO 14001 (2,5 punti) <input type="checkbox"/> Avvio delle procedure di registrazione EMAS (2 punti) <input type="checkbox"/> Avvio delle procedure di certificazione ISO 14001 (1,5 punti)	Punteggio più elevato tra le condizioni esposte 3,50	Punteggio più elevato tra le condizioni esposte 3,50	Fino a 3,5
	Miglioramento delle performance ambientali attraverso il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili	<b>A3.4</b>	<b>B E **</b>	Ricorso a <b>fonti energetiche rinnovabili</b> in funzione dell'efficienza dell'impianto. Il punteggio è costituito dal rapporto tra energia prodotta (E) da fonti rinnovabili e fabbisogno stimato di energia (F). L'energia prodotta (E) è determinata considerando 5 anni di vita utile del nuovo impianto oggetto del programma di investimento. Il fabbisogno di energia (F) è determinato dal fabbisogno globale dell'unità produttiva oggetto dell'investimento. I valori devono essere espressi in TEP. Si fa riferimento, per quanto possibile, ai valori convenzionalmente stabiliti, avendo riguardo alle usuali condizioni d'utilizzo, per le diverse tipologie di beni o opere, dall'ENEA, sulla base del disposto del Decr. Min. Industria 15.2.1991 attuativo della L. 10/91: <input type="checkbox"/> Solare termico <input type="checkbox"/> Solare fotovoltaico <input type="checkbox"/> Altro (es.: Impianti a biomasse)	6,00*E/F Se E/F>1 viene considerato =1	6,00*E/F Se E/F>1 viene considerato =1	Fino a 6
<b>A4</b>	Localizzazione in aree dotate di infrastrutture ambientali Il punteggio viene attribuito alle iniziative localizzate in aree produttive (ASI, ZI o PIP, NI) con una maggiorazione se le aree sono dotate di servizi ed infrastrutture a carattere ambientale.	<b>A4</b>	<b>B</b>	<b>Localizzazione.</b> Localizzazione in aree produttive (2 punti) Presenza dei requisiti cui deve rispondere l'area in cui si inserisce l'attività perché venga assegnata la maggiorazione di punteggio: <input type="checkbox"/> Sistema di trattamento dei reflui civili ed industriali (0,20 punti) <input type="checkbox"/> Recupero e/o riutilizzo dei rifiuti all'interno dei cicli di produzione e/o per la produzione di materie prime secondarie in una logica di filiera (0,20 punti) <input type="checkbox"/> Raccolta differenziata (0,20 punti) <input type="checkbox"/> Sistemi di illuminazione pubblica a basso consumo (0,20 punti) <input type="checkbox"/> Utilizzo di fonti rinnovabili (pannelli fotovoltaici, collettori solari termici, utilizzo di biomasse) (0,20 punti) <input type="checkbox"/> Rete di monitoraggio delle emissioni in atmosfera (0,20 punti)	3,20	3,20	Fino a 3,20
<b>A5</b>	Tipologia di investimento Punteggio attribuito sulla base delle priorità regionali	<b>A5</b>	<b>B</b>	<b>vedi TABELLA B</b>	Tabella B	Tabella B	Fino a 5
<b>A6</b>	Innovatività del progetto Introduzione di innovazioni tecnologiche di processo e/o di prodotto	<b>A6.1</b>	<b>B</b>	Rapporto spese ammissibili per impianti, macchinari e attrezzature/80% delle spese ammissibili per il Piano degli investimenti produttivi	10,00	10,00	Fino a 10

		<b>A6.2</b>	<b>B E **</b>	<b>Innovazioni tecnologiche di processo e/o di prodotto e organizzativa.</b> E' determinato dal rapporto tra le spese relative a investimenti innovativi, tecnologie dell'informazione e della comunicazione e le spese dell'investimento complessivo ammissibile per il piano degli investimenti produttivi. L'innovatività delle spese e valutata da esperti sulla base dei seguenti elementi: <input type="checkbox"/> Validità ed utilità dell'innovazione <input type="checkbox"/> Contenuti e articolazione della proposta <input type="checkbox"/> Capacità di gestione del innovazione <input type="checkbox"/> Giustificazione economica della realizzazione dell'innovazione A punteggio ottenuto, viene sommata la maggiorazione A6.3. Il punteggio viene determinato fino a un massimo di 25 punti.	25,00	25,00	R = (Investimenti Innovativi / Investimenti ammissibili) * (1+coefficiente A6.3) R<1 Fino a 25 punti R≥1 25 punti
		<b>A6.3</b>	<b>B</b>	Maggiorazione brevetto: viene calcolato sul punteggio A6. 2 a seconda del livello di tutela: <input type="checkbox"/> Nazionale (coefficiente 20%) <input type="checkbox"/> Europeo (coefficiente 30%) <input type="checkbox"/> Mondiale (coefficiente 40%) Il valore determinato dal rapporto (R) di A6. 2 è maggiorato del coefficiente di livello di tutela, comunque per un max di 25 punti			
<b>A7</b> - Riutilizzo di strutture industriali e artigianali preesistenti, non utilizzate	Capacità di recupero di strutture abbandonate	<b>A7</b>	<b>B</b>	<b>Riutilizzo</b> di struttura artigianale/industriale dismessa/non utilizzata da almeno 2 anni	2,50	2,50	Fino a 2,5
<b>A8</b> Sostegno all'impresa artigiana	Passaggio generazionale: capacità di trasmissione dell'attività e dei saperi e tradizioni artistiche locali da padre in figlio	<b>A8</b>	<b>B</b>	<b>Impresa artigiana</b> con uno o più dei seguenti requisiti: per i Piani Aziendali <input type="checkbox"/> Passaggio generazionale *** per i Piani Interaziendali presentati da consorzi artigiani <input type="checkbox"/> Almeno 3 consorziati che effettuano Passaggio generazionale ***	0,00	0,80	Artigianato 0,80
<b>A9</b> - Fattibilità amministrativa e velocità della spesa	Valutazione dei tempi necessari per l'apertura del cantiere e, quindi, di impegnabilità e di spendibilità delle relative risorse	<b>A9</b>	<b>B</b>	<b>Autorizzazioni</b> ottenute per avviare il cantiere: (peso: max - 3) <input type="checkbox"/> Concessioni edilizia ritirata (0,50 punti); <input type="checkbox"/> Autorizzazione (0,30 punti) <input type="checkbox"/> Valutazione Impatto Ambientale (1,40 punti) <input type="checkbox"/> Valutazione Incidenza (Rete Natura 2000) (0,60 punti) <input type="checkbox"/> Altro (es. perizia giurata, certificato del Comune). Specificare (0,20) Non rileva in caso di acquisizione di immobili da procedure concorsuali	-3,00	-3,00	- Somma punti adempimenti previsti e non ottenuti
<b>A10</b> - Sostenibilità finanziaria del Piano di Sviluppo	Calcolato in base al reddito prodotto per le iniziative esistenti, al rapporto fra mezzi propri e finanziamenti a m/l termine per le nuove iniziative, della copertura a garanzia da parte di terzi e solidità patrimoniale dell'impresa.	<b>A10.1</b>	<b>B</b>	<b>NUOVE INIZIATIVE</b> (nuove unità produttive e/o soggetti che non dispongono degli ultimi due bilanci) e/o investimenti ammissibili fino a 250.000 euro. Rapporto F (finanziamenti a m/l termine+ leasing)/totale investimenti ammissibili. I dati per il calcolo dell'indicatore sono desunti dalle apposite sezioni	10 * F	10 * F	Fino a 10
		<b>A10.2</b>	<b>B</b>	Sostenibilità (investimenti ammissibili oltre 250.000 euro): rapporto S tra la media del reddito operativo prodotto nei due esercizi chiusi precedenti moltiplicato 5 e l'investimento ammissibile (I) Sostenibilità S = (Ro*5/I)	10*S	10*S	Minimo 0 Massimo 10
		<b>A10.3</b>	<b>B</b>	Presenza di garanzia di consorzi fidi sul finanziamento	4	4	4
<b>A11</b> - Capacità di perseguire l'obiettivo	Capacità economico-finanziaria dell'impresa proponente sulla base di alcuni indici di bilancio	<b>A11.1</b>	<b>B</b>	<b>NUOVE INIZIATIVE</b> (nuove unità produttive e/o soggetti con non dispongono degli ultimi due bilanci) Rapporto R fra apporto di nuovi mezzi propri/60% investimenti ammissibili per il piano specifico. I dati per il calcolo dell'indicatore sono desunti dalle apposite sezioni	18 * R	18 * R	Fino a 18
		<b>A11.2</b>	<b>B</b>	<input type="checkbox"/> ROE (Reddito netto/Patrimonio netto) se > 3% 1 punto; se > 5% (2 punti); se >10% (3 punti) <input type="checkbox"/> ROI (Risultato gestione caratteristica/Totale Attivo), se >4% (1 punto); se > 5% (2 punti); se > 11% (3 punti) <input type="checkbox"/> Onerosità gestione finanziaria (Proventi e oneri finanziari/Totale debiti), se < 7% (3 punti); se < 9% (2 punti); se <12% (1 punto) <input type="checkbox"/> Indice di disponibilità (Attivo Circolante/Debiti a breve), se > 60% (1 punto); se >70% (2 punti); se >75% (3 punti) <input type="checkbox"/> Margine di struttura (Patrimonio netto-Immobilizzazioni nette), se > 0 (3 punti) <input type="checkbox"/> Indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra capitale proprio più debiti a medio-lungo termine (Dm/I) e totale immobilizzazioni e cioè da (CP+Dm/I)/AF se > 0,75 (1 punto); se > 0,9 (2 punti); se > 1,15 (3 punti) Ogni indice è calcolato come media dei valori degli ultimi due esercizi chiusi precedenti la presentazione della domanda	Somma punti fino a 18,	Somma punti fino a 18,	Fino a 18
							<b>100</b>

Indica la competenza nell'attribuzione del punteggio: B = Banca; E = esperto

\*\* Quando è stata indicata la tipologia "Altro" sulla tipologia di intervento si esprime l'esperto e successivamente la Banca attribuisce il punteggio.

\*\*\*si ha passaggio generazionale qualora il programma di investimenti oggetto delle agevolazioni venga realizzato da persona o società subentrante per passaggio generazionale (padre/figlio o nonno/nipote) lasciando invariata la linea d'attività originaria. Il passaggio deve essere successivo alla domanda di agevolazione e comprovato, con idonea documentazione (cessione di azienda o di ramo d'azienda al figlio/nipote, conferimento di azienda o ramo d'azienda in una società in cui il figlio/nipote abbia l'amministrazione e la maggioranza assoluta delle quote, cessione delle quote che consentano al figlio/nipote di poter avere l'amministrazione e la maggioranza assoluta della società), entro la conclusione dell'investimento, per i previsti controlli.

<b>Tabella B – INVESTIMENTI PRODUTTIVI DEL SINGOLO PIANO</b>					
<b>Tipologia investimenti/Attività ammissibili</b>	<b>Ampliamento</b>	<b>Diversificazione con prodotti nuovi aggiuntivi</b>	<b>Diversificazione con cambiamento processo produttivo complessivo</b>	<b>Acquisizione degli attivi</b>	<b>Nuova unità produttiva</b>
<b>Tutte le categorie</b>	<b>3,5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>3,80</b>	<b>5</b>

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili i Piani di Investimenti Produttivi Aziendali/Interaziendali che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 35 punti.

L'eventuale insufficienza di uno dei piani specifici del singolo Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale, che compongono la domanda di agevolazione principale, non comporta l'inammissibilità della medesima ma solo l'esclusione dalle agevolazioni del Piano specifico insufficiente a condizione che il Piano di Sviluppo Interaziendale, a cui può aggiungersi uno o più Piani di Sviluppo Aziendale, sia comunque organico e funzionale e idoneo a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dal Soggetto consortile proponente.

Ad esempio, nel caso si abbia una Domanda che prevede un Piano di Sviluppo Aziendale/Interaziendale con 3 piani specifici, con punteggi rispettivamente di 70, 65 e 25, il Piano specifico con 25 punti non è considerato ammissibile e il punteggio totale è dato dalla somma ponderata dei due Piani residui.

Nel caso di uno o più Piani specifici non ammissibili, qualora il Piano di Sviluppo Aziendale/Interaziendale residuo risulti comunque organico e funzionale e idoneo a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa, il Soggetto Attuatore richiede, nelle forme previste dal Bando, la documentazione integrativa attestante la copertura finanziaria dei Piani Specifici non ammissibili, fatta salva l'ipotesi che l'impresa rinunci espressamente alla realizzazione dei Piani Specifici non ammissibili.

## **(S) - PIANI INTEGRATI DI SERVIZI REALI INTERAZIENDALI E AZIENDALI**

### **Art. 11 - Servizi Reali Ammissibili**

1. Le agevolazioni previste sono finalizzate alla realizzazione di Piani Integrati di Servizi Reali, Interaziendali e Aziendali, da parte dei Soggetti di cui al precedente Articolo 3 operanti nell'ambito dei settori di cui al precedente Articolo 5, che consentano la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario delle imprese. In particolare i Piani Integrati di Servizi Reali devono essere finalizzati a:

- sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle filiere esistenti o in via di formazione sul territorio regionale attraverso processi di collaborazione e di integrazione interaziendali (tecnici, organizzativi, produttivi e commerciali) secondo le modalità di cui al comma 3, punto A del precedente Articolo 1;
- supportare lo start up dei soggetti di cui al commi 2 e 5, del precedente Articolo 3;
- accrescere la competitività e a sostenere lo sviluppo delle imprese esistenti attraverso il miglioramento degli assetti gestionale, tecnologico e/o organizzativo;
- sostenere e favorire le imprese che intendano proporsi o rafforzare la propria presenza sui mercati esterni a quello regionale.

2. I Piani Integrati di Servizi reali Interaziendali e Aziendali, costituiti da uno o più servizi coerenti tra loro, devono essere definiti in base alle autodiagnosi aziendali e devono individuare le criticità sulle quali si ritiene prioritario intervenire. I Piani sono attuati attraverso l'acquisizione di servizi reali individuati tra quelli di cui al successivo punto 3.

3. I servizi reali interaziendali e aziendali sono relativi alle seguenti aree di attività:

- a) strategia, general management e supporto alle funzioni aziendali. Tale area comprende i servizi finalizzati: all'elaborazione di piani di sviluppo aziendale, al potenziamento per il consolidamento di attuali aree di business o lo sviluppo di nuove aree di business, all'affiancamento al management aziendale;
- b) marketing e vendite. Tale area comprende i servizi finalizzati: al marketing strategico, operativo e vendite, l'assistenza all'internazionalizzazione e all'esportazione, alla predisposizione di piani di comunicazione;
- c) produzione e supply chain. Tale area comprende i servizi finalizzati al miglioramento delle attività connesse all'approvvigionamento, alla produzione e alla logistica;
- d) organizzazione e risorse umane. Tale area comprende i servizi finalizzati: alla predisposizione di piani di formazione interaziendali e aziendali, al miglioramento/cambiamento del sistema organizzativo, alla gestione dei sistemi informativi, alla certificazione di qualità, ambientale e sociale delle imprese e alla predisposizione di sistemi di gestione di qualità e ambientale (es: adeguamento alle norme UNI EN ISO 9001; 14001, EMAS, S.A. 8000);
- e) finanza d'impresa. Tale area comprende i servizi finalizzati alla realizzazione di interventi di ottimizzazione della struttura finanziaria.

Tutti i servizi possono prevedere al loro interno azioni specifiche, realizzate presso l'azienda, di consulenza-accompagnamento per sostenere operativamente l'implementazione dei Piani di Sviluppo Interaziendali ed Aziendali.

Le imprese di cui ai commi 2 e 5 del precedente Articolo 3 potranno accedere ad uno o più servizi in relazione alle criticità emerse e ai fabbisogni evidenziati. Relativamente ai Piani Integrati di Servizi Interaziendali, i servizi dovranno essere diretti a favore del soggetto consortile e/o per l'attività comune a favore dei soci partecipanti al Contratto di Investimento. In questo caso si fa riferimento ai codici ISTAT ATECO 2002 anche delle singole imprese associate.

4. Qualora in sede di istruttoria si rilevi una sovrapposizione nei contenuti di uno o più dei servizi richiesti dalla stessa impresa o il servizio non risulti giustificato dall'autodiagnosi aziendale, si procede ad un adeguamento del costo ammesso per il singolo servizio o all'eliminazione dello stesso secondo quanto previsto dal Catalogo dei Servizi.

5.1 Soggetti beneficiari **hanno facoltà** di individuare i fornitori dei servizi reali tra i consulenti e le società di consulenza inseriti nel Repertorio autoreferenziato ([www.repertorio.c21.it](http://www.repertorio.c21.it)), istituito dalla Regione Autonoma della Sardegna con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di un sistema integrato e qualificato d'offerta di servizi reali capace di sostenere lo sviluppo e la crescita competitiva del sistema produttivo regionale.

I servizi devono essere realizzati all'interno del territorio della Regione Sardegna utilizzando la struttura organizzativa del fornitore incaricato al quale non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altre imprese di consulenza, attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stata incaricata. E' fatta eccezione per le attività operative da realizzarsi all'estero che possono essere demandate a soggetti esteri non appartenenti alla propria struttura organizzativa.

Il Soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta, ai fini della determinazione del contributo, la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo, nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

## **Art. 12 - Spese Ammissibili**

1. I costi dei servizi reali sono ammissibili con le seguenti limitazioni:

- i servizi non devono essere continuativi o periodici;
- i servizi non devono essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;
- le prestazioni di servizi che riguardano le attività di promozione dell'azienda possono riguardare esclusivamente la fase di consulenza relativa allo studio e progettazione dell'intervento;
- in nessun caso verranno ammessi costi che riguardino la realizzazione fisica dei materiali promozionali progettati o l'acquisto degli spazi, mezzi o passaggi pubblicitari programmati;
- nel caso di partecipazione a fiere ed esposizioni, l'ammontare lordo dell'agevolazione non deve superare il 50% dei costi aggiuntivi sostenuti per la locazione, installazione e gestione dello stand. Tale esenzione si applica solo alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.

2. In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:

- le spese per servizi per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica;
- le imposte e tasse
- i costi diretti dell'Ente di certificazione (es. spese per la verifica ed i controlli periodici)

3. Il periodo di ammissibilità delle spese di cui ai precedenti commi inizia a decorrere dalla data successiva:

- alla conferma scritta prodotta dall'Amministrazione Regionale per gli effetti di cui all'articolo 4 del presente Bando;

oppure

- all'adozione del provvedimento di concessione provvisoria;

## **Art. 13 - Forme e Intensità dell'Agevolazione**

Le agevolazioni per l'acquisizione di servizi reali sono concesse in conformità a quanto previsto dai seguenti regolamenti comunitari:

- [Regolamento \(CE\) N. 70/2001](#) della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli "aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.
- Regolamento (CE) N. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del Regolamento (CE) N. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli "aiuti alla ricerca e

sviluppo“ pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 63 del 28 febbraio 2004.

Gli aiuti sono concessi nella forma del contributo in conto capitale rispetto alla spesa ammissibile ad agevolazione.

La misura concedibile del contributo in conto capitale, è la seguente:

- piccole imprese 50%
- medie imprese 50%

Ogni intervento dovrà essere contenuto nell'ambito dei massimali di costo stabiliti nel “Catalogo dei Servizi Reali” della Regione Autonoma della Sardegna allegato al bando. Per ogni tipologia di servizio è stato individuato un massimale di costo ammissibile ad agevolazione, in relazione alla complessità aziendale espressa dal fatturato dichiarato nell'ultimo bilancio approvato. Relativamente ai Piani Integrati di Servizi Interaziendali, ai fini del calcolo dei massimali di costo di ciascun servizio, si fa riferimento alla somma dei fatturati di ciascuna impresa associata ammissibile. Per le imprese di nuova costituzione si fa riferimento ai massimali di prima fascia previsti nel Catalogo.

Le agevolazioni concesse non possono essere cumulate con altre agevolazioni di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'agevolazione superiore a quella stabilita dalla “Carta degli Aiuti a Finalità Regionale” approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria.

L'azienda dovrà inserire nella domanda di agevolazione, in particolare nel piano finanziario, le fonti che intende attivare per la copertura dei predetti investimenti, allegando idonea documentazione a supporto al fine di consentire al Soggetto Attuatore le necessarie valutazioni di sostenibilità economico-finanziaria del programma proposto.

## Art. 14 - Criteri e punteggi di Valutazione

La valutazione del Piano Integrato Aziendale e Interaziendale dei Servizi Reali è effettuata assegnando a ciascun Piano un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERIO	ARTICOLAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE	CODICE	C *	PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI	CALCOLO PUNTEGGIO MAX
C1 - Competitività	Livello di competitività	C1.1	B	NUOVE INIZIATIVE (nuove unità produttive e/o soggetti che non dispongono degli ultimi 2 bilanci)	5
		C1.2	B	Incremento di almeno 0,05 nell'anno a regime del rapporto Ricavi da vendite e prestazioni/costi della produzione rispetto all'ultimo esercizio chiuso precedente la presentazione della domanda	5
		C1.3	B	Incremento di almeno 0,05 del rapporto ROS ( <i>Return On Sale</i> ) = (Risultato della gestione caratteristica) / Ricavi da vendite e prestazioni nell'anno a regime rispetto all'ultimo esercizio chiuso precedente la presentazione della domanda	5
C2 – Coerenza, efficacia e congruità del Piano di Servizi	Organicità del Piano nel suo complesso e rispondenza alle strategie, capacità di risoluzione delle problematiche sulla base delle prospettive di miglioramento competitivo individuate dall'analisi anche in relazione al Piano di Sviluppo proposto. Capacità di sostenere l'investimento come rapporto (R) percentuale tra il costo totale dei servizi (S) e i ricavi da vendite e prestazioni complessivo, calcolato come valore medio degli ultimi due esercizi chiusi (F). Per le nuove iniziative si considera il rapporto fra apporto di mezzi propri e investimenti ammissibili	C2.1	E	Valutazione della proposta e delle modalità di realizzazione sulla base dei seguenti elementi: <input type="checkbox"/> i servizi sono ben progettati nel piano di lavoro; <input type="checkbox"/> il piano è coerente rispetto alle problematiche emerse in sede di autodiagnosi; <input type="checkbox"/> il piano contiene un insieme integrato di servizi e non una singola consulenza	Fino a 25
		C2.2	B	NUOVE INIZIATIVE (nuove unità produttive e/o soggetti che non dispongono degli ultimi 2 bilanci): Rapporto F fra (apporto di nuovi mezzi propri per il piano specifico / 70 %investimenti ammissibili per il piano specifico). I dati per il calcolo dell'indicatore sono desunti dalle apposite sezioni.	15* F Massimo 15
		C2.3	B	R = S / F R < 2% (punti 15) 2% ≤ R < 5% (punti 12) 5% ≤ R < 10% (punti 7,5) R > 10% (punti 4,5)	Fino a 15 secondo attribuzione punteggio
C3 - Sostegno all'innovazione, miglioramento del sistema di qualità ambientale e promozione dell'internazionalizzazione	Livello di innovazione dei contenuti dei singoli servizi, tipologia di certificazione, internazionalizzazione	C3.1	E	Valutazione della proposta e delle modalità di realizzazione dei servizi reali sulla base dei seguenti elementi: <input type="checkbox"/> servizi per l'innovazione organizzativa e commerciale <input type="checkbox"/> servizi per l'innovazione informatica e per la diffusione dell'e-business	Fino a 25
		C3.2	B	I piani dei servizi sono finalizzato alla registrazione EMAS (10 punti)	Punteggio più elevato fra le condizioni esposte
		C3.3	B	Il piano è finalizzato al conseguimento della certificazione ISO 14001 (5 punti)	
		C3.4	B	L'impresa possiede già una forma di certificazione ambientale (EMAS, ISO 14001) (3 punti)	
		C3.5	E	Internazionalizzazione (anche per nuove iniziative): Valutazione della proposta e delle modalità di realizzazione in ordine alla capacità dell'impresa di introdurre elementi finalizzati a sostenere e favorire l'ingresso e/o il posizionamento sui mercati internazionali	5
C4 - Qualificazione del fornitore	Esperienza del consulente	C4	E	Il consulente deve avere almeno 2 anni di attività nel settore di consulenza. In ogni caso, per assegnare il punteggio, il valore delle consulenze già prestate deve essere almeno pari a 4 volte il costo del servizio richiesto. Viene, comunque, equiparata a 2 anni di attività la consulenza prestata il cui valore sia almeno pari a 4 volte il costo del servizio richiesto.	10
					<b>100</b>

\* Indica la competenza nell'attribuzione del punteggio: B = Banca; E = esperto

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili i Piani che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 35 punti.

## (R) - PIANI DI INNOVAZIONE INTERAZIENDALI E AZIENDALI

### Art. 15 - Programmi di Ricerca Industriale e Sviluppo

1. Le agevolazioni previste sono finalizzate alla realizzazione di Piani di Innovazione Interaziendali e Aziendali, da parte delle Soggetti di cui al precedente art. 3, commi 2 e 5, operanti nell'ambito dei settori di attività di cui al precedente Articolo 5, finalizzati ad incrementare la capacità dei soggetti suddetti di adottare innovazioni di processo e di prodotto per migliorare il loro livello di competitività sui mercati extraregionali.

2. I Piani di Innovazione interaziendali e aziendali possono essere proposti dai soggetti indicati dall'art. 3, commi 2 e 5. I richiedenti le agevolazioni possono proporre il Piano di Innovazione autonomamente o in forma congiunta tra loro.

3. I Piani di Innovazione si riferiscono a programmi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (precompetitivo secondo la definizione data dal Regolamento (CE) N. 364/2004) che possono essere articolati in più progetti di ricerca facenti capo al soggetto consortile e/o ai soci anche in collaborazione con gli organismi di ricerca così come previsto dall'art. 3. In particolare:

- Il **Piano Interaziendale di Innovazione**, finalizzato a realizzare programmi di sviluppo sperimentale e ricerca industriale, può essere presentato dai **Soggetti consortili in maniera autonoma o congiuntamente agli organismi di ricerca**, qualora questi ultimi dimostrino che ricorrono le condizioni affinché non siano considerati aiuti di stato ai sensi del punto 3.1.1 (*Finanziamento pubblico di attività non economiche*), 3.2.1 (*Attività di ricerca per conto di imprese: ricerca contrattuale o servizi di ricerca*) o 3.2.2 (Collaborazione fra imprese e organismi di ricerca) della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pubblicato nella G.U.C.E. serie C n. 323 del 30 dicembre 2006 nel rispetto delle seguenti normative:

- per le **PMI industriali e di servizi** e le **imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane**, di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni, costituite in forma di impresa individuale, societaria o cooperativa o in forma consortile o di associazioni tra imprese artigiane

**in esenzione** ai sensi del [Regolamento \(CE\) N. 364/2004](#) della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del Regolamento (CE) N. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli "aiuti alla ricerca e sviluppo" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 63 del 28 febbraio 2004

- per le **grandi imprese**

**in deroga** sulla base della [Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione](#) pubblicato nella G.U.C.E. serie C n. 323 del 30 dicembre 2006 in seguito all'autorizzazione di uno specifico regime in corso di notifica

- per **gli organismi di ricerca**

ai sensi del punto 3.1.1 della [Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione](#) pubblicato nella G.U.C.E. serie C n. 323 del 30 dicembre 2006 **qualora ricorrano le condizioni affinché non siano considerati aiuti di stato.**

In caso di presentazione in forma congiunta con organismi di ricerca sarà necessario allegare alla domanda accordi specifici di collaborazione, formalizzati da appositi contratti e/o la costituzione di consorzi e di altre forme di associazione anche temporanea.

- i **Piani di Innovazione Aziendali** possono essere proposti dai soggetti che all'atto della presentazione della domanda di agevolazione, risultano essere iscritti nel libro dei soci dei consorzi o delle società consortili, nel rispetto delle seguenti normative:

- per le **PMI industriali e di servizi** e le **imprese iscritte all'Albo delle imprese artigiane**, di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni, costituite in forma di impresa individuale, societaria o cooperativa o in forma consortile o di associazioni tra imprese artigiane

**in esenzione** ai sensi del [Regolamento \(CE\) N. 364/2004](#) della Commissione del 25 febbraio 2004

recante modifica del Regolamento (CE) N. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo di applicazione agli "aiuti alla ricerca e sviluppo" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 63 del 28 febbraio 2004

- per le **grandi imprese**

**in deroga** sulla base della [Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione](#) pubblicato nella G.U.C.E. serie C n. 323 del 30 dicembre 2006 in seguito all'autorizzazione di uno specifico regime in corso di notifica

- per **gli organismi di ricerca**

ai sensi del punto 3.1.1 della [Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione](#) pubblicato nella G.U.C.E. serie C n. 323 del 30 dicembre 2006 **qualora ricorrano le condizioni affinché non siano considerati aiuti di stato.**

4. Il Piano di Innovazione aziendale può essere presentato dalle imprese, di cui al precedente punto 3, **in maniera autonoma o congiuntamente tra loro e/o agli organismi di ricerca** attraverso accordi specifici di collaborazione, formalizzati da appositi contratti e/o la costituzione di consorzi e di altre forme di associazione anche temporanea, qualora ricorrano le condizioni affinché non siano considerati aiuti di stato ai sensi del punto 3.1.1 (*Finanziamento pubblico di attività non economiche*), 3.2.1 (*Attività di ricerca per conto di imprese: ricerca contrattuale o servizi di ricerca*) o 3.2.2 (*Collaborazione fra imprese e organismi di ricerca*) della [Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione](#) pubblicato nella G.U.C.E. serie C n. 323/01 del 30 dicembre 2006.

In caso di presentazione in forma congiunta con organismi di ricerca sarà necessario allegare alla domanda accordi specifici di collaborazione, formalizzati da appositi contratti e/o la costituzione di consorzi e di altre forme di associazione anche temporanea.

Gli organismi di ricerca devono, comunque, avere le seguenti caratteristiche:

- non devono avere scopo di lucro, indipendentemente dal proprio status giuridico o fonte di finanziamento;
- devono avere quale principale finalità statutaria lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e/o tecnologica e la diffusione dei risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
- devono reinvestire interamente tutti gli utili solo nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento;
- non devono subire dalle imprese in grado di esercitare un'influenza sull'organismo di ricerca (ad es. in qualità di azionisti o membri) condizionamenti tali da favorire un accesso preferenziale alle capacità di ricerca del soggetto medesimo o ai risultati prodotti.

5. I Piani di Innovazione Interaziendali e Aziendali devono prevedere necessariamente:

a) gli **Studi di Fattibilità Tecnica** propedeutici alla realizzazione dei Programmi. A tal proposito si precisa che un programma di innovazione può essere ammesso solo se realizzato sulla base di uno studio di fattibilità esistente o da elaborare e, in quest'ultimo caso, lo studio può essere ammesso ad agevolazione in misura non superiore al 6% delle spese relative al Piano di Innovazione

Gli Studi di Fattibilità Tecnica sono finalizzati a definire gli ambiti di intervento e di applicazione dei Progetti e a verificarne la fattibilità tecnica pervenendo alla definizione di un programma operativo delle attività da realizzare.

Gli Studi di Fattibilità che possono beneficiare delle agevolazioni devono riguardare i Progetti relativi ad attività di ricerca industriale o ad attività di sviluppo sperimentale o precompetitivo. Pertanto, detti studi di fattibilità Tecnica sono agevolabili solo se propedeutici all'attività di ricerca o di sviluppo sperimentale o precompetitivo. Possono essere finanziate le seguenti attività:

- analisi dei fabbisogni in termini di innovazione tecnologica della/e impresa/e e soggetti consortili (audit tecnologici);
- ricerca sul mercato delle soluzioni tecniche disponibili per soddisfare la domanda di innovazione di prodotto e/o di processo della/e impresa/e;
- individuazione e creazione di cluster di imprese (per comparto produttivo, per filiera) aventi fabbisogni di innovazione tecnologica comuni;
- ricerca di eventuali partner tecnologici (Università, Centri di ricerca) e finanziari (Soggetti Privati, Banche) interessati alla realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo;

- definizione della proposta di Progetto di Ricerca e Sviluppo e verifica della relativa fattibilità tecnica, economica e finanziaria;
- valutazione ex-ante dell'impatto dei risultati attesi del Progetto di Ricerca e Sviluppo sulla competitività della/e impresa/e beneficiaria/e.

**b) la realizzazione di Progetti di Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale o Precompetitivo**

Per **programma di ricerca industriale** si intende: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui al paragrafo seguente.

Per **programma di sviluppo sperimentale o precompetitivo** si intende: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

Rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

A tal proposito è necessario allegare alla domanda di agevolazione una dichiarazione in cui il soggetto proponente stimi i redditi presunti e la verifica dei redditi effettivi è rimandata alla rendicontazione finale.

Lo sviluppo sperimentale o precompetitivo non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Nei Piani di Innovazione proposti da grandi imprese l'attività di sviluppo sperimentale deve essere preponderante in termini di costi agevolabili rispetto all'attività di ricerca.

## **Art. 16 - Spese Ammissibili**

1. Con riferimento alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale o precompetitivo sono agevolabili, nella misura congrua e pertinente, i costi riguardanti:

- a) il personale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle attività del programma di ricerca e sviluppo, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
- b) gli strumenti e le attrezzature di nuova acquisizione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzabili per il programma di ricerca e sviluppo nei limiti delle quote di ammortamento ordinarie;
- c) i fabbricati, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzabili per il programma di ricerca e sviluppo nei limiti delle quote di ammortamento ordinarie;
- d) i servizi di consulenza e gli altri servizi utilizzati per l'attività del programma, inclusa l'acquisizione dei risultati di ricerca, brevetti, know-how, diritti di licenza, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, nel limite del 50% del totale della spesa ammissibile per il progetto;
- e) le spese generali, altri costi d'esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, supplementari derivanti direttamente dal programma di ricerca e sviluppo dal determinare forfaitariamente in misura non superiore al 30% dell'importo dei costi ammissibili di cui alla lettera a).

Tra le spese di consulenza rientrano quelle relative alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale (tra cui i depositi delle domande di brevetto) ed in particolare:

- i costi sostenuti prima della concessione del diritto nella prima giurisdizione, ivi compresi i costi per la preparazione, il deposito e la trattazione della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima che il diritto venga concesso;
- i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o la validazione del diritto in altre giurisdizioni;
- i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro della trattazione ufficiale della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche qualora i costi siano sostenuti dopo la concessione del diritto.

2. Con riferimento alle spese indicate nei commi precedenti si applicano i criteri e le condizioni stabilite dalla normativa nazionale, in particolare la circolare ministeriale 11 maggio 2001, n. 1034240.

Non è possibile rendicontare costi relativi alle attività svolte da soci di società di capitali, amministratori unici e/o delegati, membri del CdA, soci di società di persone. La prestazione non può essere effettuata dunque dagli stessi ed il relativo costo non è ammissibile. Negli altri casi (socio persona fisica di società di capitale che non rivesta cariche sociali, socio accomandante di società in accomandita) la prestazione è ammessa e il relativo costo è rendicontabile a condizione che si tratti di un evento eccezionale e che l'incarico venga affidato con una delibera del CdA o dell'Assemblea (libro dei verbali) da cui risulti:

- che la procedura di affidare gli incarichi è conforme alle norme statutarie;
- le motivazioni eccezionali e le competenze del socio che giustificano l'incarico;
- le attività da svolgere, l'arco temporale, il compenso pattuito e le relative modalità di determinazione: il compenso deve essere allineato a quello di ricercatori con funzioni analoghe e in ogni caso non può essere superiore a quello dei ricercatori maggiormente qualificati che lavorano sul progetto finanziato.

A tal fine il soggetto richiedente deve produrre unitamente alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la specifica delle figure professionali impiegate nel progetto e dei rispettivi rapporti di impiego (lavoratori dipendenti/lavoratori non dipendenti/consulenti/soci che ricoprono cariche sociali/soci che non ricoprono cariche sociali).

Con riferimento alla voce di cui al comma 1, lett. b), è considerato ammissibile ad agevolazione il costo delle strumentazioni e delle attrezzature nuove di fabbrica necessarie allo svolgimento dell'intervento. Queste devono essere rendicontate sulla base dell'effettivo utilizzo del bene nel progetto e della durata complessiva secondo quanto indicato dalla circolare ministeriale sopra menzionata.

Con riferimento alla voce di cui al comma 1, lett. d) è considerato ammissibile ad agevolazione il costo per l'acquisizione dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di una operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione, come specificato nei capoversi precedenti.

Con riferimento alla voce di cui al comma 1, lett. e) sono considerate ammissibili ad agevolazione le spese per materiali di consumo specifico (reagenti, olii, ecc.) e quelli minuti complementari alle attrezzature e strumentazione (floppy disk, attrezzi di lavoro, guanti, occhiali, maschere, minuteria metallica ed elettrica, ecc.) acquistate nel periodo di competenza finanziaria dell'intervento. Le spese dovranno essere direttamente imputabili al progetto e saranno documentati da appositi giustificativi di spesa. I costi sono determinati in base al prezzo di fattura, al netto di IVA, più dazi doganali, trasporto e imballo. Rientrano inoltre in tale categoria di costi quelli non indicati nelle precedenti categorie ma che sono direttamente imputabili all'attività di ricerca. Si tratta in particolare di costi relativi all'acquisto di prototipi e/o attrezzature nuove non dotate di per sé di autonomia funzionale.

Il periodo di ammissibilità delle spese di cui ai precedenti commi inizia a decorrere dalla data successiva alla:

- conferma scritta prodotta dall'Amministrazione Regionale per gli effetti di cui all'articolo 4 del presente Bando; o,
- adozione del provvedimento di concessione provvisoria;

## **Art. 17 - Forma e Intensità dell'Aiuto**

1. Le agevolazioni sono concesse:

- per le Grandi imprese, nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione” pubblicata nella G.U.C.E. serie C n. 323/1 del 30 dicembre 2006. Le agevolazioni ai sensi di tale disciplina sono subordinati alla notifica ed all’approvazione di uno specifico regime;

- per le PMI, nei limiti e in conformità a quanto previsto dal [Regolamento \(CE\) N. 364/2004](#) della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del Regolamento (CE) N. 70/2001 per quanto concerne l’estensione del suo campo di applicazione agli “aiuti alla ricerca e sviluppo”, pubblicato nella G.U.C.E. serie C n. 63 del 28 febbraio 2004;

2. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto capitale.

3. La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili, calcolate (tranne che per gli Organismi di ricerca) in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell’aiuto inteso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento delle concessione al tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, fissato dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito Internet all’indirizzo:

[http://ec.europa.eu/comm/competition/state\\_aid/legislation/reference\\_rates.html](http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html).

4. L’intensità lorda dell’aiuto, calcolata in ESL in base ai costi agevolabili per le Grandi, Medie e Piccole Imprese, non può superare:

- per le **PMI**

- a) il 60% dei costi agevolabili relativi alla ricerca industriale;
- b) il 35% dei costi agevolabili relativi allo sviluppo sperimentale;

- per le **Grandi Imprese**

- a) il 50% dei costi agevolabili relativi alla ricerca industriale;
- b) il 25% dei costi agevolabili relativi allo sviluppo sperimentale.

L’intensità di aiuto deve essere stabilita per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione, in misura corrispondente alle attività svolte e documentate dai singoli partecipanti. I massimali possono essere aumentati, esclusivamente per le PMI, come segue a concorrenza massima di un’intensità lorda dell’aiuto del 75% per la ricerca industriale e del 50% per l’attività di sviluppo sperimentale o precompetitivo:

- a) l’intensità massima dell’aiuto può essere aumentata di 5 punti percentuali al lordo, per investimenti realizzati nelle sezioni censuarie ammesse ai sensi dell’art. 87 paragrafo 3 lettera c) del trattato;
- b) quando il progetto è finalizzato alla realizzazione di ricerche aventi possibili applicazioni multisettoriali ed è centrato su un approccio multidisciplinare avviato in conformità con il VI programma quadro di azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico di cui alla Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o di un successivo programma quadro di ricerca e sviluppo, ovvero di Eureka, l’intensità massima dell’aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali al lordo;
- c) l’intensità massima dell’aiuto può essere aumentata di 10 punti percentuali purché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:
  - i) il progetto comporta una collaborazione transfrontaliera effettiva tra almeno due partner indipendenti di due Stati membri, in particolare nel quadro del coordinamento delle politiche nazionali in materia di R & S; nessuna impresa nello Stato membro che concede l’aiuto può sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili; oppure
  - ii) il progetto comporta una collaborazione effettiva tra un’impresa ed un ente pubblico di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali in materia di R & S, laddove l’ente pubblico di ricerca sostiene almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e ha il diritto di pubblicare i risultati nella misura in cui derivino dall’attività di ricerca effettuata da tale ente; oppure
  - iii) l’impresa si impegna a sottoscrivere accordi con Università per lo svolgimento di stage della durata minima di 3 mesi presso la propria unità produttiva.

Ai fini dei punti i) e ii), il subappalto non è considerato come una collaborazione effettiva. In caso di

collaborazione tra un'impresa e un organismo di ricerca, le intensità massime di aiuto e le maggiorazioni precisate nella presente disciplina non si applicano all'organismo di ricerca.

Il contributo pubblico, calcolato in percentuale dei costi agevolabili per **Organismi di ricerca** non può superare l'80% delle spese agevolabili.

5. **Il totale delle spese ammissibili** per ogni Piano di Innovazione, Interaziendale o aziendale deve essere:

- inferiore o uguale a 1.500.000 di euro se presentato da **Imprese**;
- inferiore o uguale a 350.000 se presentato da **Organismi di ricerca**, singolarmente e complessivamente per ciascun Contratto di Investimento.

Il totale delle spese ammissibili per i Piani di Innovazione del Contratto di Investimento deve essere inferiore o uguale a 7.500.000 di euro.

6. Qualora l'eventuale finanziamento bancario, che costituisce mezzo di copertura finanziaria degli investimenti ammissibili, sia supportato da garanzie da parte dei Consorzi fidi, assistite esclusivamente da risorse e/o garanzie private, questo costituisce elemento di valutazione della sostenibilità finanziaria.

7. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria. Inoltre, gli aiuti concessi non possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi sugli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dalla Carta degli aiuti a finalità regionale<sup>7</sup>.

8. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

9. Per attestare la copertura finanziaria di ciascun piano di investimento di innovazione (aziendale ed interaziendale), il soggetto interessato, con esclusione degli Organismi di ricerca, deve produrre :

i) qualora l'impresa ricorra al credito bancario, deve presentare unitamente alla domanda la richiesta di finanziamento ordinario. A tal fine, l'impresa **allega apposta certificazione sostitutiva** della Banca attestante che è in corso l'istruttoria del finanziamento; Tale documento è *considerato obbligatorio* e deve essere presentato contestualmente alla domanda di agevolazione

La conseguente delibera bancaria di concessione del finanziamento redatta secondo la modulistica allegata deve essere al Soggetto Attuatore contestualmente entro la prima richiesta di erogazione.

ii) qualora si ricorra ad apporto di mezzi propri o altre fonti di copertura finanziaria, alla domanda di agevolazione deve essere **allegata una lettera bancaria sul merito creditizio o documentazione equipollente** comprovante la disponibilità finanziaria. Tale documento è *considerato obbligatorio* e deve essere presentato contestualmente alla domanda di agevolazione

L'ammontare minimo di mezzi apportati dalle imprese per la realizzazione del programma di investimenti produttivi non deve essere inferiore al 25% degli investimenti. A tal fine vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque agevolazione pubblica.

Ai fini del trattamento fiscale, tenuto conto che il contributo in conto capitale è concesso in relazione a beni ammortizzabili, si precisa che lo stesso è da considerare a tutti gli effetti come contributo in conto impianti ai sensi dell'articolo 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi – e successive modifiche e integrazioni.

---

<sup>7</sup> Cfr punto 75 degli Orientamenti: "Gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti non possono essere cumulati con il sostegno *de minimis* a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nei presenti orientamenti."  
[Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 54/13 del 4.3.2006]

## Art. 18 - Criteri di Valutazione

La valutazione del Piano Aziendale/Interaziendale di Innovazione è effettuata assegnando a ciascun Piano un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri di valutazione.

CRITERIO	ARTICOLAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE	CODICE	C*	PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI	CALCOLO PUNTEGGIO MAX
D1 – Validità ed utilità del Piano	Validità ed utilità del Piano	D1	E	Prospettive di mercato, avanzamento delle conoscenze e trasferibilità dei risultati	Fino a 15
D2 – Contenuti e articolazione del Piano	Coerenza degli obiettivi e dei contenuti	D2.1	E	Coerenza degli obiettivi e dei contenuti	Fino a 15
	Approccio metodologico	D2.2	E	Approccio metodologico	Fino a 3
	Piano di lavoro e modalità di diffusione dei risultati	D2.3	E	Piano di lavoro e modalità di diffusione dei risultati	Fino a 10
D3 – Competenze ed esperienze del Gruppo di Lavoro proposto, qualità della proposta progettuale, capacità di favorire lo scambio e la collaborazione fra impresa e Università e centri di ricerca	Competenze ed esperienze del Gruppo di Lavoro proposto	D3.1	E	Competenze ed esperienze del Gruppo di Lavoro proposto	Fino a 15
	Qualità della proposta progettuale	D3.2	E	Qualità della proposta progettuale	Fino a 15
	Capacità di favorire lo scambio e la collaborazione fra impresa e Università e centri di ricerca	D3.3	E	Capacità di favorire lo scambio e la collaborazione fra impresa e Università e centri di ricerca	Fino a 6
	Giustificazione economica della realizzazione del Progetto di Ricerca e Sviluppo	D3.4	B	Aumento produttività: Incremento di almeno 0,05 nell'anno a regime del rapporto Ricavi da vendite e prestazioni/costi della produzione rispetto all'ultimo esercizio chiuso, precedente la presentazione della domanda (solo per soggetti che dispongono dell'ultimo bilancio)	3
Organismi di ricerca	2,0				
D4 - Capacità di perseguire l'obiettivo	Capacità economico-finanziaria dell'impresa proponente sulla base di alcuni indici di bilancio e per le nuove iniziative, sulla base del rapporto fra apporto di nuovi mezzi propri e investimenti ammissibili	D4.1	B	NUOVE INIZIATIVE (nuove unità produttive e/o soggetti che non dispongono degli ultimi 2 bilanci) Rapporto R fra (apporto di nuovi mezzi propri per il piano specifico / 50% investimenti ammissibili per il piano specifico . I dati per il calcolo dell'indicatore sono desunti dalle apposite sezioni	18*R Fino a 18
		D4.2	B	Organismi di ricerca <input type="checkbox"/> ROE (Reddito netto/Patrimonio netto) se > 3% 1 punto; se > 5% 2 punti; se >8% 3 punti <input type="checkbox"/> ROI (Risultato gestione caratteristica/Totale Attivo), se >4% 1 punto; se > 6% 2 punti; se > 9% 3 punti <input type="checkbox"/> Onerosità gestione finanziaria (Proventi e oneri finanziari/Totale debiti), se < 15% 1 punto; se < 12% 2 punti; se <9% 3 punti <input type="checkbox"/> Indice di disponibilità (Attivo Circolante/Debiti a breve), se > 60% 1 punto; se >70% 2 punti; se >75% 3 punti <input type="checkbox"/> rapporto X = reddito netto/ spese ammissibili per il piano specifico; se X > 5% 1 punto; se X > 12% 2 punti; se X > 20% 3 punti <input type="checkbox"/> Indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra capitale proprio più debiti a medio-lungo termine (Dm/I) e totale immobilizzazioni e cioè da (CP+Dm/I)/AF se > 0,70 1 punto; se > 0,9 2 punti; se > 1,10 3 punti Ogni indice è calcolato come media dei valori degli ultimi due esercizi chiusi precedenti la presentazione della domanda	Somma punti secondo attribuzione punteggio Fino a 18
					<b>100</b>

\* Indica la competenza nell'attribuzione del punteggio: B = Banca; E = esperto

## **(F) – PIANI DI FORMAZIONE INTERAZIENDALI E AZIENDALI**

### **Art. 19 - Tipologie di Attività Ammissibili**

1. I Piani della Formazione Interaziendali e Aziendali devono essere coerenti con i Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali e possono prevedere la formazione dei nuovi assunti, l'aggiornamento e la specializzazione del personale dell'impresa prioritariamente nei seguenti ambiti di intervento:

- strategie aziendali, promozione e commercializzazione dei prodotti/servizi, reti di cooperazione;
- organizzazione e gestione aziendale (assetto organizzativo, sistemi informativi aziendali, controllo di gestione, gestione del personale, finanza aziendale, etc.);
- processi di produzione (pianificazione della produzione, innovazione tecnologica dei processi di produzione, progettazione di nuovi prodotti/servizi, certificazione della qualità dei prodotti/servizi, miglioramento delle prestazioni ambientali, sistemi di gestione ambientale o marchi di qualità ambientale specifici nei processi di produzione e nei servizi turistici, logistica, etc.).

Il Piani della Formazione Interaziendali e Aziendali devono essere coerenti con gli accordi tra le Parti Sociali, Datoriali e Sindacali (regionali, territoriali o aziendali) nelle forme previste dagli accordi confederali e categoriali.

2. Il Piani della Formazione Interaziendali e Aziendali sono definiti sulla base dei fabbisogni di competenze per le specifiche figure professionali dell'impresa e sono finalizzati a:

- sviluppare le competenze professionali già presenti nelle imprese attraverso percorsi di aggiornamento professionale;
- ampliare il portafoglio di competenze professionali delle imprese e rinnovarlo, soprattutto nella prospettiva di introdurre nuovi cluster di competenze.

3. Le azioni formative, in funzione delle rispettive finalità e contenuti, sono classificabili nelle seguenti tipologie:

a) "Formazione Generale": la formazione che comporta insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che, pertanto, migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione è "generale" se, ad esempio:

- è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese;
- è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o da altri organismi ed istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.

b) "Formazione Specifica": la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisce qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.

4. I Piani della Formazione Interaziendali e Aziendali sono articolati in:

a) Progetti di Formazione Continua Aziendali (FCA), attuati attraverso la progettazione e la realizzazione di specifici corsi di formazione per il personale dell'azienda, realizzati direttamente dall'impresa in collaborazione con agenzie formative. Queste devono dichiarare, al fine di svolgere l'attività formativa oggetto del bando, di essere a conoscenza e di accettare tutte le disposizioni del sistema regionale di accreditamento di cui al Decreto n. 10 del 10/04/2005 dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale, rinvenibili nel sito internet [www.regione.sardegna.it/accreditamento](http://www.regione.sardegna.it/accreditamento); devono inoltre dichiarare che, approvata la graduatoria e prima dell'avvio delle attività formative, si impegnano a realizzare tutti gli adempimenti necessari per l'iscrizione nell'elenco regionale dei "Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale" e per l'accreditamento delle sedi

formative<sup>8</sup>. L'impresa deve allegare, in fase di partecipazione al bando, un'autocertificazione attestante il possesso del requisito summenzionato, sottoscritta in originale

Qualora la formazione debba essere svolta all'esterno dell'azienda, la sede formativa individuata deve essere accreditata prima dell'avvio dell'intervento formativo. Viceversa, nel caso in cui l'azienda abbia capacità logistica interna per lo svolgimento dell'attività corsuale (teorica e/o pratica) e intenda svolgere l'attività formativa nei propri locali, la sede non è soggetta alle procedure di accreditamento.

I corsi possono essere attuati secondo le seguenti modalità:

- moduli formativi svolti in aula;
- moduli di tipo seminariale;
- stages, attività pratiche di simulazione;
- percorsi, individualizzati e non, erogati attraverso gli strumenti e le tecnologie della formazione a distanza;
- addestramento e formazione in affiancamento sul lavoro;
- percorsi misti basati sulla combinazione di più tipologie di intervento.

b) Progetti di Formazione Continua Individuali (FCI) sono rivolti ai singoli lavoratori delle PMI e sono realizzati attraverso l'erogazione di Voucher alle imprese. L'accesso all'offerta formativa avverrà, in via prioritaria, con ricorso al catalogo di percorsi di formazione continua individuale, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (Asse III – Misura 3.16 POR Sardegna 2000-2006) pubblicato nel sito [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) e [www.sardegna.lavoro.it](http://www.sardegna.lavoro.it) sulle seguenti aree tematiche:

- Competenze Linguistiche;
- Gestione d'impresa;
- Informatica;
- Marketing, comunicazione e pubblicità;
- Qualità e Sicurezza.

Qualora l'intervento formativo di cui si intende fruire non fosse ricompreso tra le aree o le sottoaree disponibili nel catalogo regionale di percorsi di formazione continua individuale, al momento della presentazione del progetto formativo, il finanziamento del voucher avverrà:

- mediante il ricorso ai cataloghi di altre regioni italiane, a condizione che l'offerta formativa stessa sia validata dalla medesima amministrazione regionale o dalle province autonome e, comunque, nel rispetto dei sistemi regionali di accreditamento vigenti presso le medesime<sup>9</sup>;

o in alternativa,

- mediante il ricorso al libero mercato, a condizione che i soggetti che erogano la formazione siano in regola con la normativa vigente e con i sistemi di accreditamento vigenti nel territorio o nello Stato di "stabilimento", nel quale cioè è ubicata la propria sede. In siffatta ipotesi, alla domanda deve essere allegato il certificato di accreditamento qualora l'attività si svolga in territorio italiano<sup>10</sup>; qualora si svolga fuori dal territorio nazionale, ma comunque nell'ambito dei paesi ricompresi nell'UE, dovrà prodursi idonea documentazione.

Nell'ipotesi in cui l'attività formativa debba essere svolta nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna, in

---

<sup>8</sup> L'impresa deve allegare, in fase di partecipazione al bando, un'autocertificazione attestante il possesso del requisito summenzionato, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'Agenzia Formativa (o dal procuratore speciale con contestuale presentazione della relativa procura in originale o copia conforme), redatta in carta semplice ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e corredata da una fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

<sup>9</sup> Ibidem nota n. 8

<sup>10</sup> In alternativa alla produzione del certificato, l'impresa può allegare un'autocertificazione avente ad oggetto gli estremi dell'atto di accreditamento, sottoscritta in originale dal legale rappresentante dell'Agenzia Formativa (o dal procuratore speciale con contestuale presentazione della relativa procura), redatta in carta semplice ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e corredata da una fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore.

fase di partecipazione al bando, i soggetti che erogano la formazione devono dichiarare di essere a conoscenza e di accettare tutte le disposizioni del sistema regionale di accreditamento di cui al Decreto n. 10 del 10/04/2005 dell'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale, rinvenibili nel sito internet [www.regione.sardegna.it/accreditamento](http://www.regione.sardegna.it/accreditamento); devono inoltre dichiarare che, approvata la graduatoria e prima dell'avvio delle attività formative, si impegnano a realizzare tutti gli adempimenti necessari per l'iscrizione nell'elenco regionale dei "Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale" e per l'accreditamento delle sedi formative<sup>11</sup>.

L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sulla veridicità di tutte le dichiarazioni prodotte, a norma dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.

E', comunque, responsabilità del soggetto richiedente le agevolazioni, verificare il possesso dei requisiti in capo all'Agenzia per l'attribuzione del punteggio previsto dal punto **E6** della Tabella E. L'Amministrazione regionale può autorizzare la sostituzione del fornitore quando ricorrano le condizioni previste per la risoluzione del rapporto contrattuale e in ogni caso previa verifica che la nuova Agenzia Formativa garantisca il rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando, in particolare per quanto attiene l'attribuzione dei punteggi.

5. I Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali devono essere rivolti esclusivamente ai soggetti occupati presso unità produttive localizzate in Sardegna. I destinatari delle attività formative sono i lavoratori residenti o domiciliati nella Regione appartenenti alle seguenti categorie:

- lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato non inferiore a 12 mesi;
- lavoratori temporaneamente sospesi per crisi congiunturali, riorganizzazioni aziendali e/o riduzioni temporanee di attività;
- soci delle cooperative iscritti a libro paga;
- titolari di impresa e soci lavoratori non dipendenti.

Sono escluse le seguenti tipologie di lavoratori:

- i soggetti che abbiano rapporti di lavoro con gli organismi di diritto pubblico;
- gli operatori della formazione professionale.

I Piani della Formazione Interaziendali e Aziendali definiti sulla base dei fabbisogni di competenze per le specifiche figure professionali devono essere presentati al momento della presentazione della Domanda di Agevolazione.

## **Art. 20 - Spese Ammissibili**

I costi ammissibili per i Progetti di Formazione Continua Aziendale (FCA) sono i seguenti:

- a) progettazione;
- b) coordinamento;
- c) retribuzione personale docente;
- d) trasferte per personale docente, qualora la formazione venga erogata presso la sede del soggetto richiedente.;
- e) attività di tutoraggio;
- f) spese relative a personale amministrativo non docente;
- g) spese per trasferte di personale amministrativo non docente;
- h) spese per utilizzo locali e attrezzature finalizzate all'attività formativa;
- i) supporti informatici e audiovisivi;
- l) costi generici di gestione afferenti l'attività di formazione;
- m) costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione;
- n) costi di trasferta dei partecipanti al progetto di formazione;

La somma dei punti m) e n) sopraindicati sono ammissibili fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i) e l). Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali il lavoratore ha effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti, rilevabili da appositi registri.

---

<sup>11</sup> Ibidem nota n. 8

I costi ammissibili per i Progetti di Formazione Continua Individuali (FCI) sono i seguenti:

- a) costo di partecipazione alle attività formative;
- b) spese di trasferta del destinatario della formazione;
- c) costi di personale del partecipante al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti a) e b) sopraindicati. Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali il lavoratore ha effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti, rilevabili da appositi registri.

I costi ammissibili, al netto dell'IVA, devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci.

Per i costi comunque occorre far riferimento alle disposizioni contenute nelle "Linee Guida per la rendicontazione dei progetti formativi a finanziamento pubblico" approvate con Determinazione n. 27600/1761/DG del 22.06.2007 del Direttore Generale dell'Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

Il periodo di ammissibilità delle spese di cui ai precedenti commi inizia a decorrere dalla data successiva:

- alla conferma scritta prodotta dall'Amministrazione Regionale per gli effetti di cui all'articolo 4, del presente Bando;
- oppure
- all'adozione del provvedimento di concessione provvisoria;

## **Art. 21 - Forma ed Intensità dell'A agevolazione**

1. Le agevolazioni per la realizzazione dei Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali sono concesse in conformità a quanto previsto dai seguenti regolamenti comunitari:

- Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli "aiuti destinati alla formazione" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001, così come modificato dal Regolamento (CE) N. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 pubblicato nella G.U. C. E. serie L n. 63 del 28 febbraio 2004 come prorogato con il Regolamento (CE) N. 1976/2006 del 20 dicembre 2006;
- Regolamento (CE) N. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis", come sostituito dal Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L N. 379 del 28 Dicembre 2006.

Gli aiuti sono erogati in conformità alla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria.

2. Gli aiuti sono concessi nella forma di sovvenzione diretta a titolo di contributo in conto capitale rispetto alla spesa ammissibile ad agevolazione.

3. In base a quanto previsto nel Regolamento (CE) N. 68/2001, le intensità massime ammissibili per i Progetti di Formazione Continua Aziendali e Individuali di cui ai Punti 4.a e 4.b del precedente Articolo 19 sono così definite:

- a) quando l'aiuto è concesso a favore della formazione specifica, la sua intensità non può essere superiore al:
  - nelle Sezioni Censuarie non ammesse ai benefici degli Aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lett.c), del Trattato al 25% per le grandi imprese e al 35% per le PMI;
  - Sezioni Censuarie ammesse ai benefici degli Aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lett.c), del Trattato al 30% per le grandi imprese e al 40% per le PMI;
- b) quando l'aiuto è concesso a favore della formazione generale, la sua intensità non può essere superiore al:
  - nelle Sezioni Censuarie non ammesse ai benefici degli Aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lett.c), del Trattato al 50% per le grandi imprese e al 70% per le PMI;
  - nelle Sezioni Censuarie ammesse ai benefici degli Aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lett.c), del Trattato al 55% per le grandi imprese e al 75% per le PMI;

- le intensità massime sono maggiorate di 10 punti percentuali esclusivamente per le spese sostenute per la formazione dispensata a lavoratori svantaggiati;
- nei casi in cui il piano di aiuto preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto, e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il piano di aiuto alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla formazione specifica.

4. Per i Progetti di Formazione Continua Aziendale (FCA) il costo massimo ammissibile ad agevolazione dell'attività formativa è pari a:

- massimo 100 euro/ora per classi costituite da un numero massimo di lavoratori pari a 5;
- massimo 100 euro/ora per classi costituite da un numero di lavoratori compreso tra 6 e 20, con un incremento pari a 12 euro/ora per ogni lavoratore aggiuntivo a 5.

La durata minima del progetto è di 16 ore, quella massima è di 200 ore.

5. Per i Progetti di Formazione Continua Individuali (FCI) il numero massimo di Voucher Aziendali erogabili è pari a sessanta per le grandi imprese, quarantacinque per le medie imprese, trenta per le piccole imprese. Il costo massimo ammissibile ad agevolazione di un Voucher Aziendale è pari a 2.000 euro. L'ammontare del voucher è liquidato esclusivamente per gli allievi che hanno frequentato almeno il 75% della durata totale del corso e nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti in materia. Qualora gli allievi frequentano una percentuale inferiore al 75% della durata totale del corso ma pari almeno al 50% delle ore corso e nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti, è liquidata la metà dell'ammontare del voucher. Nulla è riconosciuto per gli allievi che, pur inseriti nell'elenco dei beneficiari di voucher formativo, non hanno raggiunto almeno il 50% della durata totale del corso.

6. Il totale delle spese agevolabili per l'insieme dei Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali non può superare l'importo di 750.000,00 di euro.

7. Qualora le spese prevedano un importo superiore a quanto previsto nel precedente comma 6, lo stesso viene ricondotto dal Soggetto Attuatore a quello massimo ammissibile ai soli fini del calcolo dell'agevolazione.

L'Amministrazione Regionale valuta, approva e concede il finanziamento per la definizione e l'attuazione dei Piani di Formazione Interaziendali e Aziendale per l'insieme delle operazioni approvate. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella definita nei commi precedenti. A tal proposito il soggetto interessato deve produrre in allegato alla domanda dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante eventuali agevolazioni di cui abbia in precedenza usufruito in relazione agli stessi costi, la data di concessione, la norma in base alla quale l'agevolazione medesima è stata ottenuta e l'importo.

L'azienda dovrà inserire nella domanda di agevolazione, in particolare nel piano finanziario, le fonti che intende attivare per la copertura dei predetti investimenti, allegando idonea documentazione a supporto al fine di consentire al Soggetto Attuatore le necessarie valutazioni di sostenibilità economico-finanziaria del programma proposto.

## Art. 22 - Criteri di Valutazione

La valutazione dei Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

<b>Tabella E – FORMAZIONE PER SINGOLO PIANO</b>					
CRITERIO	ARTICOLAZIONE CRITERIO DI VALUTAZIONE	CODI CE	C*	PARAMETRO ATTRIBUZIONE PUNTI	CALCOLO PUNTEGGIO MAX
Grado di efficacia rispetto all'attuazione del principio di pari opportunità e di non discriminazione	Facilitazione di accesso alla formazione	<b>E1</b>	<b>E</b>	Previsione di orari di frequenza ai corsi che consentano di conciliare l'attività formativa con l'orario di lavoro e gli impegni familiari. Il punteggio è assegnato anche nel caso in cui l'indagine evidenzi che non è necessario adoperare accorgimenti specifici.	5,00
Coerenza degli obiettivi del Piano della Formazione Aziendale con il piano di sviluppo aziendale	Contributo per accrescere la competitività e per sostenere lo sviluppo aziendale attraverso l'adeguamento e lo sviluppo delle competenze professionali presenti nell'azienda negli ambiti prioritari di intervento previsti dall'art. 19 comma 1	<b>E2</b>	<b>E</b>	Valutazione degli elementi descrittivi della proposta e delle modalità di realizzazione	Fino a 30
Metodologie didattiche	Completezza e chiarezza descrittiva (in presenza di più corsi si indica la media del punteggio degli interventi ammissibili)	<b>E3.1</b>	<b>E</b>	Interventi formativi previsti nel catalogo della Regione Autonoma della Sardegna	Fino a 10
		<b>E3.2</b>	<b>E</b>	Interventi formativi non previsti nel catalogo RAS: valutazione degli elementi descrittivi della proposta e delle modalità di realizzazione	Fino a 9
Contenuti didattici e articolazione del percorso strumentazione didattica	Completezza e chiarezza descrittiva (in presenza di più corsi si indica la media del punteggio degli interventi ammissibili)	<b>E4.1</b>	<b>E</b>	Interventi formativi previsti nel catalogo della Regione Autonoma della Sardegna	Fino a 25
		<b>E4.2</b>	<b>E</b>	Interventi formativi non previsti nel catalogo RAS: valutazione degli elementi descrittivi della proposta e delle modalità di realizzazione	Fino a 24
Sistemi di valutazione e monitoraggio	Completezza e chiarezza descrittiva	<b>E5</b>	<b>E</b>	Valutazione degli elementi descrittivi della proposta e delle modalità di realizzazione	Fino a 10
Qualificazione del fornitore dei servizi di formazione	Numero corsi	<b>E6</b>	<b>E</b>	Numero corsi realizzati nell'ultimo triennio (da 1 a 3) analoghi per contenuti e destinatari rispetto a quelli proposti 1 corso = 1 punto 2 corsi = 3 punti 3 corsi = 5 punti	Secondo attribuzione punti Fino a 5
Destinatari della formazione	Percentuale di personale inviato a formazione	<b>E7</b>	<b>B</b>	La percentuale deve essere calcolata sul totale delle categorie di cui all'art. 19, comma 5, presenti in impresa al momento in cui viene presentata la domanda di agevolazione. Nelle suddette categorie devono essere compresi anche i nuovi assunti di cui all'art. 19, comma 1. Il punteggio viene attribuito se il Piano coinvolge almeno il 25% del personale.	5
Congruità dell'investimento	Fatturato aziendale rapportato ai costi del Piano della Formazione Aziendale e per le nuove iniziative rapporto fra apporto di mezzi propri ed investimenti ammissibili	<b>E8.1</b>	<b>B</b>	NUOVE INIZIATIVE (nuovi impianti e/o soggetti che non dispongono degli ultimi due bilanci): rapporto R fra mezzi propri / 50% investimenti ammissibili per la formazione I dati per il calcolo dell'indicatore sono desunti dalle apposite sezioni.	10 * R fino a 10
		<b>E8.2</b>	<b>B</b>	Rapporto tra il fatturato aziendale (F) calcolato come media matematica dei fatturati relativi agli ultimi due esercizi chiusi, precedenti alla presentazione della domanda e l'investimento ammissibile per la realizzazione del Piano della Formazione proposto (PFA) F/PFA > 1 punti 10; F/PFA ≤ 1 fino a 10 punti	10* F/PFA Fino a 10
					<b>100</b>

\* Indica la competenza nell'attribuzione del punteggio: B = Banca; E = Esperto

Il punteggio di ogni singolo piano è dato dalla somma dei punteggi dei relativi indicatori. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili i Piani che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 35 punti.

## **PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEI CONTRATTI DI INVESTIMENTO**

### **Art. 23 - Soggetto Responsabile del Contratto di investimenti**

1. Le imprese proponenti i Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali individuano, tra i Soggetti di cui al comma 2 del precedente Articolo 3, un Soggetto Responsabile del Contratto di Investimenti.

2. Le funzioni e i compiti del Soggetto Responsabile sono indicate nei successivi articoli in relazione alle specifiche fasi di presentazione, valutazione e realizzazione del Contratto di Investimento.

### **Art. 24 - Iter Procedurale per la Presentazione, la Valutazione e la Selezione dei Contratti di Investimenti**

1. La procedura di selezione delle Domande di Agevolazione per i Contratti di Investimenti è di tipo valutativo negoziale ai sensi dell'Articolo 6 del D. Lgs. 123/98

2. L'iter procedurale per la presentazione, la valutazione e la selezione dei Contratti di Investimenti è articolato nelle seguenti fasi:

- a) presentazione delle Domande di Agevolazione per i Contratti di Investimento;
- b) verifica dell'ammissibilità dei Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali costituenti i Contratti di Investimento;
- c) istruttoria dei Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali costituenti i Contratti di Investimento;
- d) valutazione dei Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali costituenti i Contratti di Investimento;
- e) valutazione complessiva dei Contratti di Investimento;
- f) approvazione della graduatoria dei Contratti di Investimento.

3. Gli adempimenti istruttori relativi:

- alla verifica dell'ammissibilità dei Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali costituenti il Programma Integrato di Investimenti;
- alla valutazione dei singoli Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali costituenti il Programma Integrato di Investimenti;
- alla valutazione complessiva del Programma Integrato di Investimenti,

sono effettuati dal Soggetto Attuatore di cui al successivo Articolo 25 e, per la parte di competenza, dai soggetti previsti dalla procedura.

4. L'approvazione delle graduatorie definitive dei Contratti di Investimenti e dei relativi Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali è effettuata da uno specifico Comitato Interassessorile costituito dai Dirigenti dell'Amministrazione Regionale, competenti per materia, ovvero responsabili delle risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento dei Piani medesimi.

### **Art. 25 - Soggetto Attuatore**

1. Gli adempimenti istruttori per la concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse, sono svolti da un Soggetto denominato "Soggetto Attuatore".

2. Il Soggetto Attuatore è stato individuato in UNICREDIT BANCA S.p.A.

### **Art. 26 - Domande di Agevolazione per i Contratti di Investimenti**

1. La Domanda di Agevolazione per il Contratto di Investimento di cui al precedente Articolo 6 deve essere presentata dal Soggetto Responsabile di cui al precedente articolo 23, entro i termini fissati e con le modalità previste nel presente Bando.

2. La Domanda di Agevolazione si compone della seguente documentazione, obbligatoria pena l'esclusione dalle agevolazioni:

a) **Modulo di Domanda di agevolazione per il Piano di Sviluppo Interaziendale**, con la seguente Documentazione da allegare

a1) Il Piano Progettuale (Masterplan) del Contratto di Investimenti, elaborato secondo le modalità descritte nel Bando. Il Piano Progettuale, sottoscritto dal legale rappresentante del Soggetto Responsabile, è costituito da una relazione generale illustrativa, che deve esporre:

- le motivazioni che giustificano il ricorso al Contratto di Investimento;
- gli obiettivi del Contratto di Investimento;
- i settori produttivi e di mercato in cui operano le imprese interessate;
- le ricadute economiche e le eventuali attività indotte previste con riferimento all'apparato produttivo regionale ed ai sistemi produttivi locali interessati;
- l'occupazione espressa in nuovi posti di lavoro (ULA) e l'eventuale occupazione indiretta ed indotta stimata;
- l'articolazione del Programma complessivo e il cronoprogramma di attuazione del Piano di Sviluppo Interaziendale e dei Piani di Sviluppo Aziendali;
- la sintesi del singolo Piano di Sviluppo Interaziendale e dei singoli Piani di Sviluppo Aziendali;
- le modalità e le azioni di integrazione tra le imprese partecipanti al Contratto di Investimento;
- le dotazioni infrastrutturali sia specifiche aziendali sia a carattere collettivo esistenti o da realizzarsi, con specifica illustrazione dello stato della progettazione e delle modalità di esecuzione e di gestione;
- lo stato di definizione procedurale, ovvero il grado di cantierabilità del Piano di Sviluppo Interaziendale e dei Piani di Sviluppo Aziendali con particolare riferimento alla disponibilità degli immobili oggetto di intervento, alla fattibilità urbanistica degli interventi ed all'avvio degli stessi entro sessanta giorni dal provvedimento di concessione provvisoria;
- gli adempimenti della Pubblica Amministrazione necessari per l'attuazione del Piano di Sviluppo Interaziendale e dei Piani di Sviluppo Aziendali;
- il piano finanziario complessivo dell'intero Programma del Contratto di Investimento, ossia del Piano di Sviluppo Interaziendale e di eventuali (uno o più) Piani di Sviluppo Aziendali, articolato per anno e per singole tipologie di azioni (investimenti produttivi, acquisizione di servizi reali, piani di innovazione, piani di formazione) previste, con specificazione delle agevolazioni richieste, dei mezzi propri e dell'ammontare del credito da attivare.

a2) **Scheda tecnica** che contiene le informazioni e i dati del Soggetto Consortile proponente e del Piano di Sviluppo Interaziendale suddiviso in specifiche sezioni per i Piani Specifici Interaziendali (investimenti produttivi, acquisizione di servizi reali, piani di innovazione, piani di formazione);

a3) **Piano descrittivo** sviluppato sulla base delle indicazioni contenute nell'indice ragionato degli argomenti;

a4) **Allegati alla Domanda di Agevolazione previsti dal Bando.**

b) **Modulo di domanda per ogni Piano di Sviluppo Aziendale**, con la seguente Documentazione da allegare:

b1) **Scheda tecnica** che contiene le informazioni e i dati del Soggetto proponente e del Piano di Sviluppo Aziendale suddiviso in specifiche sezioni per i Piani Specifici (investimenti produttivi, acquisizione di servizi reali, piani di innovazione, piani di formazione);

b2) **Piano descrittivo** sviluppato sulla base delle indicazioni contenute nell'indice ragionato degli argomenti;

b3) **Allegati alla Domanda di Agevolazione previsti dal Bando.**

3. La domanda di agevolazione per il Piano di Sviluppo Interaziendale (in regola con l'imposta di bollo),

unitamente alla Scheda Tecnica ed al Piano descrittivo di cui al punto a) del precedente comma 2, deve essere sottoscritta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante del Soggetto Responsabile, di cui al precedente Articolo 23, o da suo procuratore speciale.

La domanda di agevolazione per ogni Piano di Sviluppo Aziendale (in regola con l'imposta di bollo), unitamente alla Scheda Tecnica ed al Piano descrittivo di cui al punto b) del precedente comma 2, deve essere sottoscritta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante del Soggetto proponente il singolo Piano di Sviluppo Aziendale, o da suo procuratore speciale.

Nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale, alla Domanda di Agevolazione deve essere allegata la relativa procura o copia autenticata della stessa.

4. La domanda di agevolazione per il Piano di Sviluppo Interaziendale e le domande di agevolazione per gli eventuali Piani di Sviluppo Aziendali devono essere predisposte esclusivamente in modalità telematica utilizzando la procedura disponibile sul sito [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it). Per poter procedere alla compilazione della/e Domanda/e di Agevolazione è necessario registrarsi nella specifica sezione.

Al fine di facilitare la compilazione dell'applicativo web, nelle sezioni dedicate al Bando Contratto di investimento Industria, Artigianato e Servizi del sito internet della Regione, sono allegati i facsimile dei moduli di Domanda, le schede tecniche, lo schema dei Piani descrittivi ed un elenco degli allegati obbligatori.

Le domande di agevolazione in originale e la documentazione allegata, devono essere stampate su normali fogli bianchi formato A4, poste nella corretta sequenza e rese solidali con firma o timbro a cavallo di ciascuna copia di fogli. Le domande di Agevolazione si completano con i correlativi Piani descrittivi e con gli allegati obbligatoriamente previsti per il piano specifico **pena inammissibilità** delle stesse. Il sistema informatico, all'atto dell'invio della Domanda di agevolazione principale, assegna un numero di protocollo che viene riportato sulla copia stampabile e che ne rappresenta il numero identificativo a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale. **La domanda si considera ammissibile solo se viene validata sul sistema entro la data indicata dall'art. 27, comma 1.**

I moduli di domanda unitamente alla prevista documentazione devono essere presentati esclusivamente a mezzo raccomandata o posta celere o corriere espresso con avviso di ricevimento. Le domande unitamente alla documentazione obbligatoria devono essere inviate al soggetto attuatore.

5. Con riferimento ai Piani Produttivi interaziendali/aziendali non è ammessa, la presentazione di una nuova domanda per la medesima unità produttiva se la stessa unità, risulta già agevolata con leggi o bandi regionali o con la legge n. 488/92, come nuovo impianto.

Il divieto soprariportato non vige se alla data di presentazione della domanda a valere sul presente Bando sia stata già presentata la documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento .

Nel caso in cui la medesima unità produttiva risulti già agevolata con leggi o bandi regionali o con la legge n. 488/92 con tipologia diverse da nuovo impianto è possibile la presentazione della domanda a valere sui fondi del presente Bando, ma è fatto espresso divieto di richiedere l'erogazione delle agevolazioni per anticipazione.

Tale divieto non vige se alla data di presentazione della domanda a valere sul presente Bando sia stata già presentata la documentazione di spesa relativa all'ultimo stato di avanzamento .

Con riferimento ai Piani di Servizi Reali, Innovazione e Formazione in presenza di iniziative precedenti già agevolate, i programmi presentati devono essere diversi da quelli sui quali si stanno ricevendo aiuti ai sensi di altri strumenti di agevolazione comunitaria, nazionale e regionale. Nel Piano descrittivo andrà evidenziato che sono in corso altri progetti e che questi sono diversi da quelli inseriti nella Domanda di Agevolazione a valere sul Contratto di Investimento.

6. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria. Inoltre, gli aiuti concessi con il presente bando non possono essere cumulati con aiuti di minimis concessi in relazione alle stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dal

presente Bando<sup>12</sup>.

7. Nella Domanda di Agevolazione, il costo del programma previsto dal Piano di Sviluppo Interaziendale e Aziendale in linea con gli orientamenti comunitari, non può subire modifiche in aumento fino alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande stesse; il medesimo ammontare, peraltro, in considerazione della particolare procedura concorsuale, non può subire modifiche, neanche in diminuzione, in quanto rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori tra tale data e quella di pubblicazione delle graduatorie.

Le domande che, risultano inoltrate in difformità alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo non sono considerate ammissibili.

8. Il soggetto Responsabile del Programma Integrato di Investimenti e i soggetti richiedenti i Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali sono tenuti a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nelle Domande di Agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla loro presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e prima della pubblicazione delle graduatorie, la Domanda di agevolazione sarà considerata decaduta. Ciò in considerazione del carattere concorsuale della procedura ed al fine di evitare alterazioni del principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al presente Bando.

9. Alla data di presentazione delle Domande di Agevolazione, il soggetto consortile richiedente e le eventuali singole imprese associate partecipanti al Contratto di Investimento devono comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, di tutti gli immobili di ogni unità produttiva su cui viene realizzato il programma, rilevabile da idoneo titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del C.C. Alla predetta data, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono avere data certa e risultare già registrati, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione intervenire, successivamente, solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione e, la trascrizione (nei casi in cui è prevista dalla legge), devono essere comunque comprese dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle Domande di Agevolazione. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta l'invalidità della Domanda di Agevolazione.

Tale requisito non è richiesto solo nei casi in cui sussistano contestualmente le seguenti 2 condizioni:

- il singolo Piano di Sviluppo (aziendale/interaziendale) preveda solo innovazione (senza successiva industrializzazione) e/o formazione e/o servizi reali con completa esclusione degli investimenti produttivi;
- i singoli piani si realizzino in sedi diverse dall'unità produttiva dell'impresa quali agenzie formative o Università o centro di ricerca, purché localizzate in Sardegna.

Qualora il Piano di Investimenti produttivi debba essere realizzato in un unità produttiva sottoposta a procedura concorsuale per attestare la piena disponibilità occorrerà presentare:

- a) nel caso in cui l'azienda richiedente partecipi ad un'asta pubblica, copia del verbale di aggiudicazione temporanea;
- b) nel caso in cui l'azienda richiedente partecipi ad una trattativa privata, idonea certificazione da parte del curatore fallimentare.

10. Qualora la piena disponibilità dell'immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre distinguere l'ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta per la prima volta (è il caso dei nuovi impianti) da quella in cui l'impresa richieda il rinnovo di una concessione già ottenuta e rinnovata periodicamente in passato. Nel primo caso, la piena disponibilità dell'immobile si determina con la concessione demaniale. Nel secondo caso, in relazione ai tempi a volte lunghi intercorrenti tra la richiesta di rinnovo ed il rinnovo stesso, è sufficiente che entro la data di presentazione delle Domande di Agevolazione l'impresa abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le opere da realizzare nell'ambito del programma da agevolare rientrino nelle previsioni della precedente concessione della quale è stato richiesto il rinnovo.

<sup>12</sup> Cfr punto 75 degli Orientamenti: "Gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti non possono essere cumulati con il sostegno *de minimis* a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nei presenti orientamenti."

[Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 54/13 del 4.3.2006]

11. Nel caso in cui il piano di investimenti ricada all'interno di agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, individuati da Piani regolatori dei Consorzi industriali, di cui all'art. 36, comma 4 della Legge n. 317/91 e successive modifiche e integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da Amministrazioni Comunali, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel quale siano indicati i tempi massimi entro i quali: dovrà essere definita la procedura di esproprio dell'area, tenendo conto anche del livello attuale e futuro di infrastrutturazione; potrà essere consentito concretamente l'insediamento e l'avvio a realizzazione del programma da parte dell'impresa assegnataria. La stima dei tempi massimi, ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo. Il riferimento ad un "lotto specificatamente individuato" deve intendersi soddisfatto attraverso l'indicazione della superficie del lotto stesso, corredata da una planimetria della zona con l'individuazione di massima del lotto medesimo che ne mostri la conformazione.

Per i Piani di Innovazione che ricadano all'interno dei Parchi scientifici (nello specifico Sardegna Ricerche e Porto Conte Ricerche) la piena disponibilità si intende comprovata attraverso il relativo atto formale di concessione delle aree insediative presso i predetti parchi ai soggetti richiedenti.

12 Nel caso in cui il piano di investimenti sia da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente, alla Domanda di Agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso alla realizzazione del Programma previsto nel piano di sviluppo aziendale.

13. Alla data di presentazione delle Domande di Agevolazione, il suolo e gli immobili preesistenti interessati dal piano di investimenti devono essere già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata di un tecnico abilitato ed iscritto al relativo albo professionale che attestino la piena ed attuale sussistenza di detto requisito. Si precisa che qualora l'investimento debba essere realizzato su immobili esistenti che richiedono una variazione della destinazione d'uso, la richiesta di variazione deve essere inoltrata prima della presentazione della Domanda di Agevolazione e dalla dichiarazione rilasciata dal Comune o dalla perizia giurata deve risultare che sussistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta medesima.

La dimostrazione della predetta rispondenza ai vincoli edilizi urbanistici e di destinazione d'uso non è richiesto solo nei casi in cui: sussistano contestualmente le seguenti 2 condizioni:

- il singolo Piano di Sviluppo (aziendale/interaziendale) preveda solo innovazione (senza successiva industrializzazione) e/o formazione e/o servizi reali con completa esclusione degli investimenti produttivi
- i singoli piani si realizzino in sedi diverse dall'unità produttiva dell'impresa quali agenzie formative o Università o centro di ricerca, perché localizzate in Sardegna.

14. Anche nel caso in cui il Comune abbia attivato, prima della presentazione della Domanda di Agevolazione, la procedura di variazione prevista dal Decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2006, n. 82 (Approvazione del Piano Paesaggistico Regionale - Primo ambito omogeneo - Deliberazione della Giunta Regionale n° 36/7) pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 30 del 8 settembre 2006, la stessa Domanda di Agevolazione può essere presentata e considerata ammissibile, a condizione che entro 60 giorni dalla chiusura del bando (pena la decadenza della domanda) il soggetto interessato possa attestare, nei modi previsti al punto precedente, che il suolo e gli immobili preesistenti interessati dal piano di investimenti siano rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso.

L'attivazione della procedura prevista dal DPR n. 82/2006 deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal Comune e da allegare al presentazione della Domanda di Agevolazione.

## **Art. 27 - Presentazione della Domanda di Agevolazione**

1. Le Domande relative ad ogni singolo Contratto d'Investimento devono essere validate sul sistema informatico entro il **26 settembre 2008** ed inviate al Soggetto Attuatore entro il 28 settembre 2008 a mezzo raccomandata, posta celere, o corriere espresso e pervenire - a pena di esclusione - al Soggetto Attuatore entro 10 giorni dalla data di validazione.

Tutta la documentazione relativa ad ogni singolo Contratto d'Investimento, in duplice copia, deve essere contenuta in un unico plico sigillato e controfirmato sui lembi a cura del Soggetto Responsabile del Programma Integrato di Investimenti. Il plico, che deve recare nella busta esterna la dicitura "CONTRATTO DI INVESTIMENTI (CI) INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI Non Aprire", deve essere spedito al seguente

indirizzo:

**UNICREDIT BANCA SPA**  
**ALLEANZE, CONFIDI E FINANZA AGEVOLATA**  
**SUPPORTO RETE**  
**Via F. Baracca, 5**  
**06128 PERUGIA (PG)**

2. Le Domande di Agevolazione devono essere presentate utilizzando esclusivamente la modulistica predisposta con l'apposito sistema informatico, pena l'esclusione. Si precisa che qualora la Domanda cartacea differisca da quella in formato elettronico la Domanda non sarà ammissibile.

3. Non saranno ammissibili le Domande:

- spedite prima del termine previsto dal presente Bando o pervenute successivamente alla scadenza di cui al precedente comma 1 (farà fede la data del timbro di spedizione);
- con documentazione incompleta o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Bando e/o non sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore speciale.

### **Art. 28 - Verifica dell'Ammissibilità dei Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali costituenti i Programmi Integrati di Investimenti**

1. Il Soggetto Attuatore di cui al precedente Articolo 25, al ricevimento delle Domande di Agevolazione dei Programmi Integrati e della correlativa documentazione allegata, è tenuto a verificarne per i Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali, la completezza e la regolarità, con riferimento, in particolare, alle informazioni rilevanti ai fini della successiva valutazione.

La verifica circa l'ammissibilità della Domanda di agevolazione sarà subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni e in particolare:
  - condizioni soggettive previste dall'art. 3;
  - condizioni oggettive previste dall'art. 5;
  - presenza del piano interaziendale;
  - raggiungimento del livello minimo di integrazione (soglia di integrazione) calcolato come incidenza percentuale del Piano di Sviluppo Interaziendale sul valore complessivo del Contratto di Investimento. L'integrazione si considera realizzata quando le spese ammissibili del programma del Piano di Sviluppo Interaziendale sono almeno **pari 20%** delle spese ammissibili complessive del Contratto di Investimento;
  - condizioni specificatamente previste dagli articoli che disciplinano ogni singolo piano nonché ogni altra condizione prevista nel bando;
- la piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma e la corrispondenza dell'immobile stesso, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, nei casi previsti dal presente bando.

2. I Piani di Sviluppo che risultino carenti dei documenti previsti come **obbligatori**, o questi non risultino conformi a quanto previsto dal bando, non è considerata ammissibile e deve essere respinta, con una specifica nota contenente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, puntuali ed esaurienti motivazioni, trattenendo agli atti la domanda e la documentazione a corredo. La nota deve essere trasmessa per competenza anche agli Assessorati della Regione Autonoma della Sardegna interessati.

### **Art. 29 - Istruttoria da parte del Soggetto Attuatore dei Piani di Sviluppo Interaziendali ed Aziendali costituenti i Programmi Integrati di Investimenti**

1. Accertata l'ammissibilità, la regolarità e la completezza della Domanda di Agevolazione e della relativa documentazione, il Soggetto Attuatore procede, nell'ambito di ciascun Contratto di Investimento, all'istruttoria di

ciascun Piano, redigendo, a conclusione, una relazione attenendosi allo schema concordato con la Regione Autonoma della Sardegna.

2. L'accertamento istruttorio riguarda principalmente:

- la valutazione della fattibilità economico-finanziaria, tramite,
  - la verifica della sussistenza dello stato di salute del soggetto nel complesso;
  - la verifica quantitativa e qualitativa delle disponibilità di risorse finanziarie attuali e potenziali che il soggetto è in grado di attivare, sia in termini di mezzi propri che di ricorso al credito al fine di accertare la sostenibilità finanziaria del programma di investimenti;
- la coerenza del piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione con le spese ritenute ammissibili e le corrispondenti agevolazioni concedibili. Il Soggetto Attuatore verifica, altresì, che l'importo degli altri mezzi finanziari esenti da qualsiasi aiuto pubblico non sia inferiore, in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile, laddove sia previsto dal presente bando;
- l'ammissibilità degli investimenti indicati dal soggetto interessato, sia per quanto attiene l'avvio del programma, la pertinenza che la congruità delle spese prospettate, al fine di proporre l'ammontare per le agevolazioni e la relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa.

3. Per quanto concerne l'esame di pertinenza e congruità delle spese, si precisa che il primo deve tendere ad evidenziare spese non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da agevolare e ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni. Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono quelle relative a manutenzioni, beni usati, salvo espressa deroga prevista dal presente bando, acquisto di terreno di superficie eccedente rispetto ai reali fabbisogni produttivi dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi all'attività produttiva, beni la cui natura non ne consente l'uso per il periodo minimo prescritto, minuterie ed utensili di uso manuale comune, etc.

4. Per quanto concerne l'esame di congruità, si distingue tra quello condotto ai fini della concessione provvisoria e quello per l'erogazione. Nella prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo di ciascun piano specifico nell'ambito del Piano di Sviluppo Interaziendale e Aziendale, in relazione alle caratteristiche tecniche, senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni – a meno che non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui – tenuto conto dell'esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso è finalizzato. La verifica di esatta esecuzione delle opere, forniture e prestazioni da condurre in sede di erogazione a stato di avanzamento, dovrà essere, invece, puntuale e dovrà essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato e la relativa congruità.

5. Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dal soggetto interessato, il Soggetto Attuatore può richiedere esclusivamente la rettifica dei soli errori materiali e irregolarità formali, nonché precisazioni e chiarimenti ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttorio, con una specifica, formale nota raccomandata con avviso di ricevimento o, qualora l'impresa abbia dato espressamente autorizzazione in Domanda, con fax o posta elettronica certificata. I Soggetti proponenti del Programma Integrato di Investimenti (piani aziendali e interaziendali) sono tenuti a corrispondere in modo puntuale e completo alla richiesta del Soggetto Attuatore con nota trasmessa con le medesime modalità, entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta medesima; in caso contrario la Domanda relativa si intende a tutti gli effetti decaduta e il Soggetto Attuatore ne dà tempestiva e motivata comunicazione sia al Soggetto Responsabile del Programma Integrato di Investimenti sia al soggetto direttamente interessato con nota trasmessa per conoscenza anche agli Assessorati della Regione Autonoma della Sardegna interessati per competenza.

6. Il Soggetto Attuatore può rettificare, in esito agli accertamenti istruttori, i dati relativi al calcolo degli indicatori per la valutazione del Piano (con la sola eccezione della percentuale richiesta dell'agevolazione massima consentita), ma, comunque, mai in modo da determinare incrementi del valore degli indicatori medesimi che non siano conseguenza di riduzioni dell'investimento ammissibile o che non dipendano da rettifiche di chiari errori o irregolarità formali comprovati da riscontri oggettivi.

7. L'istruttoria delle Domande deve concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilità dei singoli Piani e del Piano di Sviluppo nel suo complesso da trasmettere, entro 90 giorni, agli Assessorati della Regione Autonoma della Sardegna competenti per materia. L'istruttoria riporterà le valutazioni di cui ai successivi articoli

30 e 31.

### **Art. 30 - Valutazione degli esperti dei Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale**

1. La valutazione del Piano di Sviluppo Interaziendale e Aziendale viene effettuata applicando i criteri di valutazione e i punteggi (con 8 cifre decimali) di cui ai precedenti:

- articolo 10 per i Piani degli Investimenti Produttivi Interaziendali e Aziendali;
- articolo 14 per i Piani di Servizi Reali Interaziendali e Aziendali;
- articolo 18 per i Piani di Innovazione Interaziendali e Aziendali;
- articolo 22 per il Piani della Formazione Interaziendali e Aziendali.

2. Per la valutazione dei Piani l'Amministrazione Regionale, sentito il Soggetto Attuatore, individua esperti con pluriennale esperienza sulle tematiche oggetto di valutazione all'interno dell'Amministrazione regionale o qualora necessario anche al suo esterno. Gli esperti specifici per la valutazione dei Piani di Innovazione Interaziendali e Aziendali sono individuati tra gli esperti iscritti nell'albo del MIUR di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 297/99.

I Piani sono esaminati separatamente dagli esperti, sulla base dei criteri generali di valutazione di loro competenza, di cui ai precedenti Articoli 10, 14, 18 e 22. Ciascun esperto motiva la propria valutazione qualitativa generale e i punteggi attribuiti.

### **Art. 31 - Valutazione complessiva del Contratto di Investimenti**

1. Il contratto di investimento che, a seguito della valutazione dei singoli Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali, sono costituiti esclusivamente da Piani di Sviluppo Aziendali non sono ammissibili a finanziamento.

2. Il Soggetto Attuatore provvede alla valutazione complessiva del programma proposto con il contratto di investimento a partire dai risultati della valutazione dei Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali secondo le seguenti modalità:

a) A ciascun Piano di Sviluppo Interaziendale/aziendale è attribuito un punteggio variabile da 35 a 100 punti, dato dalla media ponderata calcolata come somma dei punteggi pesati attribuiti ai Piani specifici. I pesi dei singoli Piani specifici sono determinati dal rapporto tra gli investimenti ammissibili per i singoli Piani e l'investimento totale ammissibile per la totalità del Piano di Sviluppo Interaziendale/aziendale. Il punteggio del Piano di sviluppo Interaziendale/aziendale così ottenuto è incrementato con un ulteriore punteggio variabile da 0 a 15, calcolato sulla base del numero e della qualità dei Piani specifici che costituiscono il Piano di Sviluppo Interaziendale/Aziendale. Il punteggio è determinato secondo le seguenti modalità:

- si ridetermina il punteggio di ciascun Piano specifico dall'intervallo 35 – 100 all'intervallo 1 -5 attraverso la seguente formula:

$$\text{Punteggio Piano (intervallo 1 -5)} = 0,1 \times \text{Punteggio Piano (Intervallo 35 – 100)} - 5$$

- si sommano, se positivi, i punteggi dei Piani specifici escludendo quello più alto. Il punteggio così determinato è compreso fra 35 e 115 punti.

b) A ciascun Contratto di Investimenti è attribuito un punteggio, variabile da 35 a 115 punti, dato dal punteggio attribuito al Piano di Sviluppo interaziendale ai sensi della precedente lettera a)

c) A ciascun Contratto di Investimenti è attribuito un punteggio, variabile da 35 a 115 punti, dato dalla media ponderata calcolata come somma dei punteggi pesati attribuiti a ciascun Piano di Sviluppo Aziendale. I pesi dei singoli Piani di Sviluppo Aziendali sono determinati dal rapporto tra gli investimenti ammissibili per i singoli Piani di Sviluppo Aziendale e l'investimento totale ammissibile per la totalità dei Piani di Sviluppo Aziendali. Il punteggio finale sarà compreso tra il valore minimo di 35 punti e il valore massimo di 230 punti.

Ad ogni Piani di Sviluppo Interaziendale o Aziendale, se inserito in un Progetto Integrato di Sviluppo Regionale ovvero in un Progetto Integrato di Sviluppo Territoriale approvato, è attribuito un punteggio sulla base degli scaglioni indicati nella successiva Tabella F assegnato dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, in funzione:

- dei risultati della valutazione complessiva del Progetto Integrato all'interno del quale il Programma Integrato di Investimenti è inserito pari al 60% del punteggio;
  - del livello di coerenza del Programma Integrato di Investimenti con le azioni prioritarie (territoriali e settoriali) che costituiscono il quadro logico di riferimento del Progetto Integrato;
  - della valutazione del contributo del Programma Integrato di Investimenti al raggiungimento degli obiettivi del Progetto Integrato (integrazione, valorizzazione).
- Il punteggio massimo attribuibile sulla base della valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione al Programma Integrato di Investimenti è pari a 30 punti.

d) A ciascun Contratto di Investimenti è attribuito un punteggio, variabile da 0 a 30 punti, dato dalla somma dei punteggi assegnati ai singoli Piani di Sviluppo Interaziendale ed aziendale inseriti in un Progetto Integrato di Sviluppo Regionale ovvero in un Progetto Integrato di Sviluppo Territoriale approvato sulla base dei precedenti criteri rapportata al numero dei soggetti proponenti Piani di Sviluppo Aziendale ed interaziendale all'interno del singolo Contratto.

Il punteggio finale sarà compreso tra il valore minimo di 35 punti e il valore massimo di 260 punti.

3. La valutazione del Programma Integrato di Investimenti si conclude con una Relazione di Valutazione che riporta le specifiche osservazioni e le eventuali richieste di modifica o di integrazioni da utilizzare nella successiva fase di negoziazione del Programma Integrato di Investimenti.

La valutazione delle singole operazioni del Programma Integrato di Investimenti viene fatta sulla base della Domande di Agevolazione presentate e valutate ammissibili ai sensi dell'art. 28 del presente Bando ed è ottenuta attribuendo a ciascuna operazione un punteggio variabile tra 0 e 100 come indicato nella Tabella 2 - Valutazione delle Operazioni del Progetto Integrato di Sviluppo della "Metodologia e criteri utilizzati per la valutazione dei progetti integrati di sviluppo" determinazione n. 479/CRP del 17.11.2006. A tal fine l'Amministrazione regionale comunica al Nucleo Regionale di Valutazione l'elenco della Domande ammesse. Si precisa che per beneficiare del punteggio premiale il Piano di Sviluppo Aziendale deve realizzare in tutto o in parte la proposta presentata ai sensi dell'Avviso pubblico per la presentazione dei Progetti Integrati di Sviluppo.

<b>Tabella F – PUNTI PROGRAMMA INTEGRATO DI INVESTIMENTI</b>		
<b>PUNTEGGIO FINALE DELL'OPERAZIONE (arrotondato per difetto)</b>	<b>PUNTEGGIO ASSEGNATO NEL BANDO</b>	<b>Dettaglio punteggi</b>
<b>36-48</b>	<b>da 1,33333333 a 1,83333333</b>	36 1,33333333
		37 1,37500000
		38 1,41666667
		39 1,45833333
		40 1,50000000
		41 1,54166667
		42 1,58333333
		43 1,62500000
		44 1,66666667
		45 1,70833333
		46 1,75000000
		47 1,79166667
		48 1,83333333
<b>49-58</b>	<b>2,01666667 ≥ 3,66666667</b>	49 2,01666667
		50 2,20000000
		51 2,38333333
		52 2,56666667
		53 2,75000000
		54 2,93333333
		55 3,11666667
		56 3,30000000
		57 3,48333333
		58 3,66666667
<b>59-68</b>	<b>4,03333333 ≥ 7,33333333</b>	59 4,03333333
		60 4,40000000
		61 4,76666667
		62 5,13333333
		63 5,50000000
		64 5,86666667
		65 6,23333333
		66 6,60000000
		67 6,96666667
		68 7,33333333
<b>69-76</b>	<b>8,250 ≥ 14,66666667</b>	69 8,25000000
		70 9,16666667
		71 10,08333333
		72 11,00000000
		73 11,91666667
		74 12,83333333
		75 13,75000000
		76 14,66666667

		77	15,30555555
		78	15,94444445
		79	16,58333333
		80	17,22222222
		81	17,86111111
		82	18,50000000
		83	19,13888889
		84	19,77777778
		85	20,41666667
		86	21,05555555
		87	21,69444445
		88	22,33333333
		89	22,97222222
		90	23,61111111
		91	24,25000000
		92	24,88888889
		93	25,52777778
		94	26,16666667
		95	26,80555555
		96	27,44444445
		97	28,08333333
		98	28,72222222
		99	29,36111111
		100	30,00000000
<b>77-100</b>	<b>15, 30555555≥ 30</b>		

### **Art. 32 - Finanziamento delle opere infrastrutturali**

1. Il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici verifica la necessità, funzionalità e coerenza rispetto al programma delle opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, e propone al soggetto responsabile del Contratto di Investimento eventuali integrazioni e modifiche.
2. Le opere infrastrutturali, così individuate, sono finanziate e realizzate dalla RAS con le procedure ed i fondi previste dalla Legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 e successive modifiche e integrazioni
3. L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di non finanziare o finanziare parzialmente le opere proposte e di accettare forme di cofinanziamento pubblico e privato da attuare con le modalità previste dalla normativa vigente.

### **Art. 33 - Approvazione della Graduatoria dei Programmi Integrati di Investimenti**

1. Il Soggetto Attuatore, sulla base dei risultati della valutazione di cui al precedente Articolo 31 predispone la graduatoria dei Contratti di Investimento ammessi alle agevolazioni dandone comunicazione al Comitato Interassessorile di cui al precedente Articolo 24 per l'approvazione.
2. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai Contratti di Investimento nella graduatoria, seguendo l'ordine decrescente di punteggio dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
3. L'Amministrazione Regionale pubblica nel Bollettino Ufficiale, entro 90 giorni dal termine di chiusura del bando, la graduatoria dei Contratti di Investimento e dei relativi Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali ammessi alle agevolazioni e l'elenco delle domande non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione.
4. Il Soggetto Attuatore invia ai Soggetti Responsabili dei Programmi Integrati di Investimenti ed ai soggetti proponenti i Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali a mezzo di raccomandata AR, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, una nota con la quale danno informazione dell'esito dell'istruttoria e della valutazione. Per le domande definite con esito positivo la predetta nota indica l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili suddivisi per capitolo di spesa, i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili. Per le domande definite con esito negativo, la nota espone compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale esito istruttorio.
5. Pena la decadenza delle agevolazioni, i soggetti ammessi alle agevolazioni devono restituire al Soggetto Attuatore, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della notifica, uno specifico atto di adesione ed obbligo, redatto secondo un facsimile reso disponibile dal Soggetto Attuatore, che impegna gli stessi a realizzare il Programma Integrato di Investimenti e i relativi Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni apportate in fase istruttorio, ed a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di agevolazione.
6. L'atto di adesione ed obbligo definisce il Programma Integrato di Investimenti e le attività da realizzare, i costi ammissibili, l'importo del finanziamento, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dell'impresa beneficiaria previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e dall'Amministrazione regionale.

## REALIZZAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO INTERAZIENDALI E AZIENDALI

### Art. 34 - Concessioni delle Agevolazioni

1. L'Amministrazione regionale, per i Piani di Sviluppo Interaziendali e Aziendali utilmente collocati in graduatoria, adotta i provvedimenti di concessione provvisoria, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate per ciascun settore di attività per il contributo in conto capitale e per il contributo in conto interessi, procedendo in ordine decrescente dal primo e fino ad esaurimento delle risorse stesse; per i Piani agevolabili ammissibili e non finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse e per quelli definiti con esito istruttorio negativo, adotta i relativi provvedimenti di diniego e di esclusione.

Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo Piano di Sviluppo Interaziendale e Aziendale agevolabile, dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue. Resta inteso che il Piano dovrà essere realizzato per intero ed è fatta salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Ciascun provvedimento di concessione, oltre ad indicare l'impresa beneficiaria, la tipologia del Piano agevolato e l'ubicazione dell'unità produttiva, indica, separatamente per i beni acquistati direttamente dall'impresa e per quelli acquisiti in locazione finanziaria, gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa e l'ammontare delle agevolazioni totali, articolate in contributo in conto capitale e contributo in conto interessi.

2. I singoli provvedimenti di concessione, sia provvisori che definitivi, delle agevolazioni sono adottati dai Dirigenti dell'Amministrazione regionale competenti per materia ovvero responsabili delle risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento dei Piani Specifici costituenti i Piani di Sviluppo Interaziendali o Aziendali.

Tutti i provvedimenti adottati sono trasmessi al Soggetto Attuatore, di cui al precedente Articolo 25, che cura il conseguente invio ai Soggetti interessati e al Soggetto Responsabile del Contratto di Investimento.

Nel caso che entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria si verificassero delle rinunce da parte di soggetti agevolati ovvero si rendessero disponibili delle risorse già impegnate nella stessa graduatoria, si potranno integrare le agevolazioni concesse parzialmente oltre che concedere le agevolazioni in favore dei primi soggetti già presenti in graduatoria ma non agevolati per carenza di fondi, secondo l'ordine della graduatoria medesima. L'Amministrazione regionale si riserva di individuare eventuali ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili per finanziare i soggetti inseriti in graduatoria.

I provvedimenti di concessione dovranno prevedere per i soggetti beneficiari, pena la revoca delle agevolazioni e conseguente rimborso delle somme percepite maggiorate degli interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dei provvedimenti stessi, l'assunzione dei seguenti obblighi:

- a) di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della Domanda di Agevolazione o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del Piano oggetto della concessione, aiuti di stato di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, salvo quanto previsto dal bando per gli aiuti concessi secondo la regola "de minimis";
- b) di ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari specificamente indicate nel provvedimento medesimo;
- c) di non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione dell'Assessorato regionale competente per materia per un periodo di almeno 5 anni dalla data di erogazione finale delle agevolazioni, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni e per un periodo di almeno 10 anni, dalla data anzidetta, le opere murarie oggetto di agevolazioni;
- d) di non trasferire al di fuori del territorio regionale i beni di cui al punto f, del comma 2 dell'art. 8, il cui valore ammesso ad agevolazione sia superiore a € 15.000, senza esplicita autorizzazione dell'Assessorato regionale competente per materia per un periodo di almeno 10 anni dalla data di erogazione finale delle agevolazioni, i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni;
- e) di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
- f) di ultimare l'iniziativa entro i termini previsti nel presente bando salvo proroga di sei mesi, da concedersi una sola volta per provati motivi da parte dell'Assessorato regionale competente per materia.

Esclusivamente nel caso previsto dall'art. 8 co 7 del presente bando è possibile concedere ulteriore proroga di 12 mesi, da concedersi una sola volta per provati motivi da parte dell'Assessorato regionale competente per materia. Sono comunque fatti salvi i minori termini eventualmente previsti per consentire l'ammissibilità del Piano al cofinanziamento comunitario;

- g) di realizzare una quota pari ad almeno il 30% degli investimenti ammessi e presentare la relativa richiesta di erogazione a stato di avanzamento della prima quota di contributo in conto capitale, entro 9 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria;
- h) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del Piano e, nel caso di Piano che preveda l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni in locazione finanziaria, di trasmettere copia dell'ultimo verbale di consegna dei beni;
- i) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario<sup>13</sup>;
- j) di non modificare, nel corso di realizzazione del Piano, l'attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del Piano stesso con conseguente inquadramento in una "divisione" (due cifre) della Classificazione ISTAT 2002 diversa da quella indicata in fase di presentazione della Domanda di Agevolazione ovvero come eventualmente modificata in sede istruttoria;
- k) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese, si precisa che la data del primo titolo di spesa ammissibile rappresenta la data di avvio a realizzazione del programma. Per ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

### **Art. 35 - Erogazione delle Agevolazioni per i Piani di Investimenti Produttivi**

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura non superiore a 3 a richiesta dell'impresa proponente; ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché macchinari, impianti ed attrezzature, arredi acquistati e presenti nella struttura aziendale.

Prima di procedere all'erogazione del contributo il Soggetto Attuatore acquisisce dall'impresa la documentazione indicata nell'apposito elenco reso disponibile dalla RAS

2. In corrispondenza delle richieste di erogazione per stati di avanzamento potranno essere effettuati dal Soggetto Attuatore specifici controlli delle opere eseguite e/o dei macchinari, impianti, attrezzature ed arredo presenti nella struttura aziendale, sulla base della documentazione tecnica fornita e della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, dell'imprenditore o del legale rappresentante della società, che attesti sia l'importo delle opere, dei macchinari, degli impianti, attrezzature e degli arredi acquistati e presenti, sia che le ditte fornitrici non abbiano acquisito, né acquisiranno su macchinari, impianti ed attrezzature da essi forniti, alcun diritto di prelazione o patto di riservato dominio. Ai fini delle erogazioni parziali dovrà essere acquisita la documentazione di spesa quietanzata. Ove ne venga fatta espressa e motivata richiesta dall'imprenditore, si potrà procedere all'erogazione delle agevolazioni a fronte di fatture di acconto quietanzate per macchinari, impianti ed attrezzature di particolare complessità in corso di costruzione presso i fornitori.

3. Il Soggetto Attuatore eroga per ogni stato di avanzamento, dall'ultima quota viene trattenuto il 10% del contributo totale concesso, che verrà erogato all'esito dei controlli finali.

4. La prima erogazione del contributo, pari a non più del 30% del totale, può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore dell'Amministrazione Regionale. L'anticipazione opera anche per le operazioni realizzate con il sistema della locazione finanziaria, purché risulti stipulato il relativo contratto. L'anticipazione si recupera con la successiva tranche di contributo e contestuale estinzione della garanzia fidejussoria.

5. L'impresa è tenuta a comunicare l'ultimazione dell'investimento entro un mese dalla data dell'ultimo titolo di

<sup>13</sup> Rientra in questo punto l'obbligo di conseguire la certificazione energetica qualora si ottengano incentivi per adeguarsi alla normativa sul risparmio energetico.

spesa relativo al programma di investimento.

6. Per l'erogazione dell'agevolazione, la documentazione di spesa da allegare consiste in fatture e documenti validi fiscalmente, debitamente quietanzati in originale e in copia. L'avvenuto pagamento deve essere attestato dal fornitore del servizio mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Detta documentazione deve essere presentata al Soggetto Attuatore, pena la revoca del contributo, entro due mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti.

Le erogazioni a saldo dovranno essere altresì precedute da apposito sopralluogo da parte del Soggetto Attuatore, teso a verificare la corretta realizzazione dell'investimento.

7. Per i macchinari, gli impianti e le attrezzature e gli arredi, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature e gli arredi sono nuovi di fabbrica.

8. Nel caso l'impresa beneficiaria costruisca in proprio impianti o macchinari, produrrà commesse interne di lavorazione con l'indicazione dei materiali impiegati, delle ore effettivamente utilizzate e corredate da idonea documentazione, si rinvia in proposito alle modalità previste dalle norme attuative della legge 488/92.

9. Per le operazioni effettuate in leasing, il contributo verrà erogato dietro specifica richiesta da parte del soggetto beneficiario, come da allegato, corredata da certificazione della società di leasing attestante l'avvenuto pagamento dei canoni relativi al periodo e la disponibilità dei beni da parte dell'impresa. Una prima quota verrà corrisposta previa attestazione del pagamento del macrocanone relativo al contratto di leasing ammesso a beneficiare delle agevolazioni. L'entità della prima quota non potrà superare quella del macrocanone e, comunque, dovrà essere inferiore al 10% del contributo complessivamente spettante.

10. Il contributo in conto interessi viene riconosciuto in misura pari al tasso individuato al precedente art. 9. Tale contributo non può essere superiore al tasso effettivamente applicato dall'Istituto di Credito concedente il mutuo né, come ovvio, all'ammontare del contributo massimo concedibile richiesto dall'impresa. Nel caso in cui il contributo così determinato risultasse inferiore all'agevolazione riveniente dalla misura richiesta dall'impresa, viene considerato il minore dei due. L'erogazione del contributo in c/interessi avverrà a partire dalla prima rata di ammortamento semestralmente (piano di ammortamento francese a rate costanti semestrali), previa conferma da parte della banca finanziatrice del regolare pagamento delle rate di finanziamento riferibili al periodo. Qualora nel semestre di riferimento il tasso di riferimento facesse registrare valori inferiori a quello del tasso adottato in sede di concessione provvisoria, si procederà alla conseguente rideterminazione del contributo. In caso di ritardato pagamento di una rata o più rate, il contributo sarà liquidato nel semestre successivo, nel momento in cui la Banca finanziatrice indicherà l'avvenuto pagamento delle rate in mora. Qualora la morosità si protragga per oltre un anno dalla data di scadenza della 1° rata impagata, il Soggetto Attuatore comunica all'impresa beneficiaria, alla Regione Autonoma della Sardegna ed alla Banca finanziatrice l'avvio delle procedure per la revoca del contributo che viene disposta con un provvedimento dell'Amministrazione regionale. Il finanziamento perde, quindi, la caratteristica di "finanziamento agevolato" ed è regolato dalla Banca finanziatrice secondo le modalità da questa in uso.

11. Per l'erogazione a saldo del contributo in conto capitale l'impresa beneficiaria dovrà altresì produrre, a pena di decadenza, entro 3 mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa, salvo proroga per eccezionali provati motivi concessa dall'Amministrazione Regionale, apposita relazione di collaudo a firma di un tecnico, nominato dal Soggetto Attuatore, iscritto all'albo regionale dei collaudatori, ai sensi delle LL.RR. 4.10.1955 n. 16 e 7.01.1975 n. 1 art. 11, purché abilitato in relazione alle categorie di opere da collaudare, attestante la funzionalità dell'impianto, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la capacità produttiva dell'impianto, l'osservanza delle norme antinquinamento e di quelle relative all'uso del territorio, nonché il possesso di tutti gli atti necessari per l'esercizio dell'attività (certificato di agibilità, C.P.I. classificazione definitiva, autorizzazione amministrativa ecc.). Il Collaudatore sarà nominato in base a quanto stabilito nella circolare esplicativa dell'Assessore dell'Industria del 3 luglio 2006 e comunque di concerto con l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio quando riguarda imprese artigiane.

12. A seguito dell'accertamento da parte del Soggetto Attuatore dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese, e sulla base dei risultati della verifica di cui al comma precedente, lo stesso Soggetto Attuatore provvederà all'inoltro all'Assessorato di una relazione dettagliata per il rilascio del provvedimento di concessione definitiva. L'Amministrazione Regionale procederà all'emissione della Determinazione di Concessione Definitiva, e il Soggetto Attuatore, successivamente all'atto amministrativo, provvederà all'erogazione a saldo del contributo

in conto capitale o all'eventuale recupero totale o parziale del contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi semplici, calcolati al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca. Il Soggetto Attuatore verifica, quando previsto dal piano finanziario, l'avvenuta erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto bancario.

13. Le variazioni sostanziali apportate ai Piani di Investimenti Produttivi in corso d'opera dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame del Soggetto Attuatore e approvate dall'Amministrazione Regionale.

### **Art. 36 - Erogazione delle Agevolazioni per i Piani Integrati di Servizi Reali Interaziendali e Aziendali**

1. In caso di effettiva necessità, nella fase di attuazione del Piano verrà data la possibilità, previa approvazione da parte del Soggetto Attuatore, di una eventuale rimodulazione dello stesso entro un limite del 20% della spesa senza modificarne l'importo complessivamente ammesso.

2. I servizi dovranno essere completati entro i termini indicati nel Piano e nel rispetto dei piani di lavoro formulati dai fornitori dei servizi.

3. All'atto della conclusione di ognuno dei servizi previsti dal Piano, l'impresa presenta al Soggetto Attuatore la "Domanda di Concessione degli Aiuti". Le agevolazioni sono erogate in un massimo di tre quote, ogni richiesta di erogazione può avere ad oggetto più servizi.

4. La Domanda dovrà essere redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve attestare la permanenza delle condizioni di ammissibilità dell'impresa e che i relativi servizi si sono conclusi e sono stati eseguiti a regola d'arte.

5. Alla Domanda devono essere allegati: il rapporto finale relativo ai servizi ricevuti; la dimostrazione del pagamento dei corrispettivi stabiliti a favore dei fornitori dei servizi utilizzati; ogni altra documentazione necessaria per la validazione da parte del Soggetto Attuatore del Piano Integrato dei Servizi Reali e degli interventi realizzati. L'avvenuto pagamento deve essere attestato dal fornitore del servizio mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Contestualmente alla richiesta dell'ultima erogazione, ed entro 60 giorni dalla data di termine delle attività fissata nel provvedimento di concessione provvisoria, il Soggetto proponente dovrà produrre una relazione finale riepilogativa di tutti i servizi acquisiti e dei risultati raggiunti.

6. Il Soggetto Attuatore, sulla base degli indicatori forniti e di una verifica sul raggiungimento dei risultati previsti nel programma integrato di servizi e nei relativi piani di lavoro, predispone una relazione tecnica per l'approvazione della concessione della agevolazione o il rigetto della stessa entro trenta giorni dalla data di ricezione della Domanda.

7. Il provvedimento di concessione dell'agevolazione specifica l'ammontare dell'agevolazione riconosciuta rispetto ai costi previsti e rendicontati dal richiedente.

8. Per l'erogazione dell'agevolazione, la documentazione di spesa da allegare consiste in fatture e documenti validi fiscalmente, debitamente quietanzati in originale e in copia. L'avvenuto pagamento deve essere attestato dal fornitore del servizio mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa da parte del fornitore.

### **Art. 37 - Erogazione delle Agevolazioni per i Piani di Innovazione Aziendali**

1. Le agevolazioni sono erogate a stato d'avanzamento, nel massimo di tre quote. Contestualmente alla presentazione di ogni richiesta di erogazione il soggetto beneficiario è tenuto a presentare al Soggetto Attuatore una relazione intermedia sulle attività svolta nell'ambito del Piano di Innovazione Aziendale. La relazione intermedia dovrà essere corredata da tutto ciò che si ritenga utile a dimostrare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi del progetto e lo stato di avanzamento dello stesso.

2. La rendicontazione finanziaria dovrà essere presentata utilizzando i moduli resi disponibili dalla RAS, che dovranno pervenire al Soggetto Attuatore firmati in originale dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria (coordinatrice), corredata da dichiarazione sostitutiva di notorietà. La rendicontazione finanziaria conterrà i costi realmente sostenuti (quietanzati) e gli impegni assunti nel periodo di riferimento, vale a dire dalla data di autorizzazione all'avvio delle spese alla data di scadenza intermedia del lavoro di ricerca.

3. Il soggetto beneficiario è tenuto a presentare al Soggetto Attuatore entro 60 giorni dalla data di termine delle attività fissata nel provvedimento di concessione provvisoria una relazione tecnica finale sulle attività realizzate nell'ambito del Piano di Innovazione Interaziendale e Aziendale.

4. Congiuntamente alla presentazione della relazione tecnica finale dovrà essere consegnata al Soggetto Attuatore una rendicontazione finanziaria che descrive i costi relativi alla realizzazione dei lavori nel periodo di riferimento, vale a dire dalla data di autorizzazione all'avvio delle spese alla data ultima di realizzazione, e regolarmente quietanzati entro la data di presentazione del rendiconto.
5. L'impresa beneficiaria può autonomamente modificare la ripartizione del budget preventivo del progetto tra le varie categorie di costo, a condizione che tale situazione sia richiesta da oggettive necessità di corretta realizzazione del progetto. In ogni caso, non saranno accettate variazioni superiori al 20% per ogni categoria di costo.
6. L'erogazione del finanziamento avverrà attraverso una anticipazione, subordinatamente alla presentazione al Soggetto Attuatore di garanzia o polizza fideiussoria con beneficiario la Regione Sardegna per un importo pari agli importi degli anticipi stessi.
7. Il mancato rispetto dei termini indicati nel programma per la conclusione delle attività comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza delle agevolazioni accordate.

### **Art. 38 - Erogazione delle Agevolazioni per i Piani di Formazione Interaziendali e Aziendali**

1. Le agevolazioni sono erogate a stato d'avanzamento, sulla base degli interventi formativi conclusi, nel massimo di tre quote; la prima quota, fino al 40%, può essere richiesta a titolo di anticipazione, subordinatamente alla presentazione al Soggetto Attuatore di garanzia o polizza fideiussoria con beneficiario la Regione Sardegna per un importo pari all'importo dello stesso anticipo. Ogni richiesta di erogazione può avere ad oggetto più interventi formativi. Contestualmente alla presentazione di ogni richiesta di erogazione il soggetto beneficiario è tenuto a presentare al Soggetto Attuatore una relazione intermedia sulle attività svolte nell'ambito del Piano di Formazione Aziendale. La relazione intermedia dovrà essere corredata da tutto ciò che si ritenga utile a dimostrare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi del Piano e lo stato di avanzamento dello stesso.
2. La rendicontazione finanziaria dovrà essere presentata utilizzando i moduli resi disponibili dalla RAS, che dovranno pervenire al Soggetto Attuatore firmati in originale dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria (coordinatrice), corredati da dichiarazione sostitutiva di notorietà. La rendicontazione finanziaria conterrà i costi sostenuti (quietanzati) e gli impegni assunti nel periodo di riferimento, vale a dire dalla data di autorizzazione all'avvio delle spese alla data di scadenza intermedia del lavoro di formazione fissata.
3. L'impresa beneficiaria è tenuta a presentare al Soggetto Attuatore, entro 60 giorni dalla data di termine delle attività di formazione una relazione tecnica finale sulle attività realizzate nell'ambito del Piano di Formazione Aziendale.
4. Congiuntamente alla presentazione della relazione tecnica finale dovrà essere consegnata al Soggetto Attuatore una rendicontazione finanziaria che descrive i costi relativi alla realizzazione delle attività nel periodo di riferimento, vale a dire dalla data di autorizzazione all'avvio delle spese alla data del termine ultimo di realizzazione, e regolarmente quietanzati entro la data di presentazione del rendiconto.
5. L'impresa beneficiaria può autonomamente modificare la ripartizione del programma di spesa tra le varie categorie di costo, a condizione che tale situazione sia richiesta da oggettive necessità di corretta realizzazione del Piano di Formazione Aziendale. In ogni caso, non saranno accettate variazioni superiori al 10% per ogni categoria di costo.
7. Il mancato rispetto dei termini indicati nel programma per la conclusione delle attività comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza delle agevolazioni accordate.
8. L'impresa ammessa al contributo si impegna ad ottemperare a tutte le prescrizioni che saranno meglio specificate nei provvedimenti di concessione provvisoria, nonché ad osservare tutte le altre disposizioni del presente bando e, in particolare, quelle previste dai successivi articoli in materia di monitoraggio, controllo e rendicontazione.
9. Tutta la documentazione, amministrativa e contabile, inerente gli interventi formativi relativi ai progetti di formazione continua aziendali (FCA), dovrà essere tenuta a disposizione presso la sede legale dell'impresa al fine di garantire gli opportuni controlli che saranno esercitati dall'Amministrazione Regionale e dal Soggetto Attuatore meglio indicato al precedente art. 25.
10. Le imprese, con riferimento agli interventi di FCA e FCI, dovranno altresì trasmettere, a cadenza bimestrale, al Soggetto Attuatore tutti i dati che consentano il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle attività

formative in essere; il Soggetto Attuatore, a sua volta, trasmetterà i dati all'Amministrazione Regionale, che procederà al rilascio, qualora richiesto, delle necessarie autorizzazioni all'impresa sulla base della natura delle variazioni indicate (es. modifica sede). L'Amministrazione Regionale si riserva comunque la facoltà di richiedere ed ottenere i predetti dati direttamente dall'Impresa beneficiaria senza il tramite del soggetto attuatore. In definitiva, l'impresa sarà sottoposta, sull'attività formativa in essere ed a conclusione della medesima, a specifica attività di monitoraggio consistente nella rilevazione sistematica dei dati inerenti l'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dei singoli interventi formativi ricompresi nel più generale piano di sviluppo. Al fine di garantire, un efficace e costante controllo sulle risorse attribuite, il Soggetto Attuatore eserciterà il monitoraggio sullo stato d'avvio, d'avanzamento e di conclusione degli interventi formativi ammessi al finanziamento; inoltre, procederà alla verifica, anche attraverso controlli di tipo ispettivo, di eventuali anomalie, incongruenze con il piano di sviluppo ed inottemperanze che dovrà immediatamente comunicare all'Amministrazione Regionale. Per ciò che concerne i voucher relativi al catalogo della Regione Autonoma della Sardegna, gli adempimenti relativi al monitoraggio sono a carico delle Agenzie Formative, secondo quanto prescritto nel bando per la costituzione di un catalogo di percorsi di formazione continua individuale, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo (Asse III Misura 3.16 POR Sardegna 2000/2006), pubblicato presso i siti internet [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) e [www.sardegna.lavoro.it](http://www.sardegna.lavoro.it).

11. In sede di rendicontazione, i soggetti proponenti, oltre ad osservare tutte le altre prescrizioni del presente bando e, in particolare, quelle previste dalle disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e rendicontazione dovranno presentare al Soggetto Attuatore tutta la documentazione necessaria attestante il regolare svolgimento dell'attività formativa richiesta ed ammessa al finanziamento. In particolare, per l'erogazione a stato d'avanzamento dell'agevolazione, alla documentazione di spesa dovranno allegare fatture e documenti validi fiscalmente, debitamente quietanzati in originale e in copia. L'avvenuto pagamento deve essere attestato dal fornitore del servizio mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

12 In particolare, per quanto riguarda gli interventi di FCA i soggetti dovranno trasmettere un bilancio consuntivo conforme al modello di preventivo presentato in sede di partecipazione<sup>14</sup>, articolato per voci di spesa, con gli estremi dei giustificativi di spesa inerenti il bilancio.

In relazione ai voucher aziendali a catalogo e a mercato (FCI) i soggetti dovranno presentare la seguente documentazione, da acquisire presso l'Agenzia Formativa:

- l'elenco degli allievi che hanno frequentato il corso e relative percentuali di frequenza ed i registri previsti dal bando;
- la fattura quietanzata emessa dall'Agenzia Formativa intestata all'impresa, redatta secondo le vigenti disposizioni civilistiche e fiscali, contenente il costo complessivo del corso e l'indicazione nella causale del titolo, della durata, del codice identificativo del corso e degli identificativi dei voucher assegnati.

I soggetti successivamente, dovranno trasmettere la documentazione di cui sopra al Soggetto Attuatore; in caso di esito positivo della verifica preliminare sugli elementi sopra descritti, l'Amministrazione avvierà la procedura di liquidazione dei voucher. Si precisa che l'ammontare del voucher verrà liquidato esclusivamente per gli allievi che avranno frequentato almeno il 75% delle ore corso e nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti. Qualora gli allievi avranno frequentato una percentuale inferiore al 75% delle ore corso ma pari almeno al 50% delle ore corso e nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti, verrà liquidata la metà dell'ammontare del voucher. Nulla sarà riconosciuto per gli allievi che, pur inseriti nell'elenco dei beneficiari di voucher formativo, non abbiano raggiunto almeno il 50% ore corso.

### **Art. 39 - Monitoraggio e Controlli**

L'Amministrazione Regionale può effettuare controlli documentali presso i soggetti beneficiari allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli Piani e delle relative spese. Inoltre potrà verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal Bando, dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accesso alle agevolazioni e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dai soggetti beneficiari.

### **Art. 40 - Revoca delle Agevolazioni**

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione

---

<sup>14</sup> Il riferimento è allo specifico quadro della scheda tecnica.

determina la revoca da parte dell'Amministrazione Regionale del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato del doppio dei relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca.

L'Amministrazione Regionale procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, autonomamente o su segnalazione motivata da parte del Soggetto attuatore, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa. Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.

2. Le agevolazioni vengono totalmente revocate:

- a) qualora non vengano osservati nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
- b) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- c) qualora, nel corso di realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una "divisione" della "Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002 diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario già approvato;

3. Le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente:

- a) qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche. Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo da luogo ad un'intensità di aiuto superiore a quella fissata per le specifiche circostanze di ogni caso, in un Regolamento di esenzione per categoria.
- b) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, prima dei termini di cui all'art. 34 del bando.

4. Inoltre, le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente, per ogni Piano di Sviluppo Aziendale ed Interaziendale, secondo le percentuali definite in tabella G, sulla base del rapporto fra:

- a) Punteggio relativo al Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale così come calcolato in fase di verifica del rispetto degli indicatori nell'anno a regime (esercizio sociale intero successivo alla data di ultimazione), detratti i punteggi degli indicatori A1, A7, A9, A10, A11, C1, C5, C6, C7, D3.4, D4, E6, E9, del presente bando
- b) Punteggio relativo al Piano di Sviluppo Interaziendale o Aziendale così come calcolato in fase istruttoria, detratti i punteggi degli indicatori A1, A7, A9, A10, A11, C1, C5, C6, C7, D3.4, D4, E6, E9, del presente bando,

<b>Tab. G - INDICATORI DI SCOSTAMENTO</b>	
<b>VALORE DI R</b>	<b>% DI REVOCA DEL CONTRIBUTO</b>
$R \geq 0,9$	0,00 %
$0,8 \leq R < 0,9$	5,00 %
$0,7 \leq R < 0,8$	15,00 %
$0,6 \leq R < 0,7$	30,00 %
$0,5 \leq R < 0,6$	50,00 %
$0,25 \leq R < 0,5$	75,00 %
$R < 0,25$	100% (revoca totale)

In relazione a quanto indicato alla precedente lettera c) si precisa che il divieto di cumulare le agevolazioni del presente bando con altre, disposte da leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da Enti o

istituzioni pubbliche, riguarda quelle normative che, non avendo carattere di uniforme generalità per tutte le imprese, siano qualificabili come "aiuti di stato" ai sensi degli artt. 87 e 88 del Trattato di Roma; tale divieto è peraltro circoscritto alle sole altre agevolazioni che, tenuto conto delle relative fonti normative, regolamentari o amministrative, siano espressamente riferibili agli stessi singoli beni del medesimo programma per il quale vengono concesse le agevolazioni del presente bando tanto da concorrere alle decisioni dell'impresa in merito alla misura richiesta dell'agevolazione.

Ciò premesso, la revoca delle agevolazioni è parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione delle agevolazioni; la revoca è totale in tutti gli altri casi, in particolare qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni.

Nei casi di revoca parziale, ai fini della rideterminazione dell'ammontare delle agevolazioni, si procede, come per la concessione provvisoria, alla distribuzione per anno solare delle residue spese ammissibili. In tal senso provvede il Soggetto attuatore.

Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti dell'impresa beneficiaria, come indicato al comma 1.

## NORME FINALI

### Art. 41 - Modulistica e Informazioni per le Procedure di Accesso

Tutte le informazioni concernenti il presente Bando e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di Programmazione, Via Mameli n. 86 – 09123 Cagliari, tel. 070 6067028, fax 070 6065161, e-mail [crp.urp@regione.sardegna.it](mailto:crp.urp@regione.sardegna.it).

In osservanza dell'art. 8 della legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:

- il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di chiusura del bando e si concluderà entro 90 giorni. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento. Responsabile del procedimento: Dott. Antonello Piras, Responsabile della Misura 4.4 e del Gruppo di Lavoro "Gestione degli interventi di programmazione negoziata" del Centro Regionale di Programmazione;
- visione degli atti: gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso il Servizio Centro Regionale di Programmazione, via Mameli, 88 – 1° piano, Cagliari;
- le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di istanza di riesame al Direttore o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 gg o entro 60 gg dalla notificazione della stessa o comunque dalla conoscenza del suo contenuto.

### Art. 42 - Dotazione finanziaria del Bando

Sulla base della ricognizione sullo stato di attuazione del POR Sardegna 2000-2006 e delle disponibilità del bilancio regionale per gli anni 2008-2010, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del presente Bando è stimato in 100 milioni di euro. La disponibilità complessiva verrà definita dall'Amministrazione regionale con un successivo provvedimento e può essere incrementata qualora si rendano disponibili ulteriori risorse a seguito di provvedimenti di disimpegno o riprogrammazione anche in applicazione dell'art. 1, comma 13, della Legge regionale 5 marzo 2008 n. 3 (Legge Finanziaria 2008)<sup>15</sup>.

Considerato che il presente Bando è emanato nel rispetto degli "Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013" ed è conforme agli obiettivi del nuovo periodo di programmazione dei fondi comunitari,

<sup>15</sup> **LEGGE REGIONALE 5 marzo 2008, n. 3 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008).**  
Arti. 1, comma 13: "Le somme di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 24 gennaio 2008, n. 1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2008 e disposizioni per la chiusura dell'esercizio 2007), qualora non utilizzabili per le finalità di cui al comma medesimo, possono essere rassegnate al relativo fondo per essere utilizzate anche per il finanziamento dei pacchetti integrati di agevolazione (UPB S08.01.003)."

l'Amministrazione regionale si riserva di finanziare le iniziative inserite utilmente in graduatoria con risorse dei Programmi Operativi 2007-2013, anche in sostituzione e/o ad incremento delle risorse attualmente individuate.

Inoltre, per consentire il totale utilizzo delle risorse indicate nei punti precedenti, nei limiti previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali la suddivisione delle stesse può essere modificata, con provvedimento dell'Amministrazione regionale nell'ambito del presente bando e anche a favore degli altri bandi emanati in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 49/22 del 28.11.2006 e s.m.i.